

121.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Mozioni:		Torchio	5-00703 7219
Longo	1-00129 7207	Torchio	5-00704 7220
D'Alerna	1-00130 7207	Sitra	5-00705 7221
		Sitra	5-00706 7222
		Cesetti	5-00707 7222
Risoluzione in Commissione:		Turci	5-00708 7223
Strada	7-00124 7209	Rositani	5-00709 7223
		Rositani	5-00710 7224
Interpellanze:		Rositani	5-00711 7225
Latronico	2-00489 7210	Rositani	5-00712 7225
Latronico	2-00490 7210	Rositani	5-00713 7226
Zanone	2-00491 7210	Rositani	5-00714 7226
Asquini	2-00492 7211	Rositani	5-00715 7227
Piredda	2-00493 7211	Lavaggi	5-00716 7228
Patria	2-00494 7212	Mastrantuono	5-00717 7228
Tassi	2-00495 7214	Bonino	5-00718 7229
Calzolaio	2-00496 7214	Berni	5-00719 7229
		Lettieri	5-00720 7229
Interrogazioni a risposta orale:		Interrogazioni a risposta scritta:	
Tripodi	3-00653 7215	Latteri	4-09871 7231
Testa Enrico	3-00654 7215	Vairo	4-09872 7231
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Bampo	4-09873 7231
Poli Bortone	5-00699 7217	Latteri	4-09874 7232
Borghesio	5-00700 7217	Piscitello	4-09875 7233
Russo Raffaele	5-00701 7218	Innocenti	4-09876 7233
Dalla Via	5-00702 7219	Zanferrari Ambroso	4-09877 7234
		Giuntella	4-09878 7234

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1993

	PAG.		PAG.		
Rossi Luigi	4-09879	7235	Salerno	4-09916	7257
Borgoglio	4-09880	7235	Albertini Renato	4-09917	7258
Borgoglio	4-09881	7235	Patarino	4-09918	7258
Borgoglio	4-09882	7236	Petrocelli	4-09919	7259
Patarino	4-09883	7236	Paissan	4-09920	7261
Ghezzi	4-09884	7236	Cesetti	4-09921	7261
Rossi Oreste	4-09885	7237	Patria	4-09922	7262
Torchio	4-09886	7238	Mastrantuono	4-09923	7262
Torchio	4-09887	7238	Rutelli	4-09924	7262
Patuelli	4-09888	7239	Giovanardi	4-09925	7263
Parlato	4-09889	7239	Oliverio	4-09926	7263
Parlato	4-09890	7239	Acciario	4-09927	7264
Acciario	4-09891	7240	Aloise	4-09928	7265
Innocenti	4-09892	7240	Muzio	4-09929	7265
Zanone	4-09893	7242	Parlato	4-09930	7266
Castagnetti Guglielmo	4-09894	7242	Rossi Oreste	4-09931	7267
Melilla	4-09895	7242	Scavone	4-09932	7268
Mastella	4-09896	7243	Ebner	4-09933	7269
Comino	4-09897	7244	Sartoris	4-09934	7269
De Benetti	4-09898	7244	Biondi	4-09935	7269
Pratesi	4-09899	7245	Biondi	4-09936	7270
Poli Bortone	4-09900	7248	Giuntella	4-09937	7270
Maceratini	4-09901	7248	Longo	4-09938	7271
Innocenti	4-09902	7248	Turroni	4-09939	7271
Marengo	4-09903	7249	Sitra	4-09940	7272
Felissari	4-09904	7249	Larizza	4-09941	7273
Felissari	4-09905	7251			
Felissari	4-09906	7251	Apposizione di firme ad una interpellanza		7274
Berselli	4-09907	7253			
Marengo	4-09908	7254	Ritiro di un documento di sindacato ispettivo		7274
Fumagalli Carulli	4-09909	7254			
Felissari	4-09910	7255	Trasformazione di documenti di sindacato ispettivo		7274
Gasparri	4-09911	7255			
Gasparri	4-09912	7256			
Gasparri	4-09913	7256			
Rutelli	4-09914	7256			
Russo Spena	4-09915	7257	ERRATA CORRIGE		7274

MOZIONI

La Camera,

visto che l'articolo 89 dello schema di decreto legislativo sul pubblico impiego presentato dal Governo non risolve in via definitiva la questione del cumulo tra stipendio pubblico e indennità di carica dei membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, a causa di una terminologia che rende inapplicabile il divieto di cumulo previsto dal citato articolo 89 alla totalità dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, non essendosi usata una formulazione analoga a quella ricorrente nei testi di legge attualmente fondanti il meccanismo di cumulo (si tratta dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che parla dei « dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato... », mentre l'articolo 89 del decreto legislativo sul pubblico impiego parla solo di « dipendenti delle pubbliche amministrazioni »);

visto che tale inapplicabilità renderebbe ancor più arbitraria e intollerabile l'attuale situazione, non comprendendosi perché dall'applicazione di un criterio di equità e giustizia — il divieto di cumulo — dovrebbero restare esclusi una parte dei dipendenti dello Stato (ad esempio i magistrati eletti parlamentari e consiglieri regionali, ecc.);

visto che comunque l'articolo 89 dello schema di decreto rinvia di fatto alla prossima legislatura l'applicazione del divieto (salvo che per quei parlamentari che subentrassero in questa legislatura a parlamentari deceduti o dimissionari), configurandosi così una situazione assurda che promette un parziale superamento, ma

tutto spostato al futuro, di un meccanismo indifendibile, insostenibile, in aperto contrasto con esigenze di trasparenza e razionalità e con la coscienza del Paese;

visto che tale impostazione del decreto non appare giustificabile neppure alla luce di supposti « diritti acquisiti » vavevoli solo per i parlamentari, i consiglieri regionali e i membri del Governo,

impegna il Governo

a formulare l'articolo 89 del decreto legislativo sul pubblico impiego in modo tale da superare completamente, e con applicazione immediata, il meccanismo di cumulo tra stipendio pubblico e indennità di carica dei parlamentari e dei consiglieri regionali.

(1-00129) « Longo, Oliverio, Perinei, Giannotti, Nardone, Calzolaio, Cioni, Pollastrini Modiano, Ingrao, Camoirano Andriollo, Augusto Battaglia, Felissari, Caccavari, Masini, Alveti, Abaterusso, Lettieri, Innocenti, Cesetti, Simona Dalla Chiesa, Strada, Mussi, Di Pietro, Ronzani, Guidi, Di Prisco, Folena, Sangiorgio, Chianti, Sitra, Serafini, Maria Antonietta Sartori, Sanna, Enrico Testa, Tattarini, Staniscia, Gasparotto, Trupia, Voza, Vannoni, Turco, Soriero, Mancina, Ennio Grassi, Grilli ».

La Camera,

considerato che sono trascorsi 25 anni dal terremoto che sconvolse la valle del Belice;

considerato che la ricostruzione delle abitazioni distrutte dal sisma non è tutoggi ultimata;

che alcune migliaia di famiglie vivono in baracche che con il passare del

tempo diventano sempre più fatiscenti e quindi pericolose per la vita di chi ci abita;

considerato che da anni il Governo, disattende la legge, non presenta al Parlamento la prevista relazione semestrale sullo stato della ricostruzione,

impegna il Governo:

a riferire sullo stato della ricostruzione del Belice;

a presentare una previsione degli impegni finanziari necessari a ultimare la ricostruzione;

a stabilire con precisione in quanti anni intende ripartire la somma ritenuta necessaria.

(1-00130) « D'Alema, Angelo Lauricella, Nardone, Mussi, Lettieri, Casetti, Ingraio, Monello, Iotti, Innocenti, Felissari, Longo, Pellicani, Jannelli, Marri, Larizza, Masini, Bassolino,

Giordano Angelini, Alveti, Abaterusso, Bargone, Barbera, Angius, Caccavari, Bircotti Guerrieri, Augusto Battaglia, Castagnola, Pizzinato, Melilla, Pollastrini Modiano, Prevosto, Strada, Alfonsina Rinaldi, Rodotà, Recchia, Dalla Chiesa Curti, Petrocelli, Perinei, Ennio Grassi, Oliverio, Nicolini, Mombelli, Lorenzetti Pasquale, Silvio Mantovani, Rebecchi, Grilli, Guidi, Grasso, Folena, Forleo, Colaiani, Petruccioli, De Simone, Di Pietro, Fredda, Costantini, Chiaventi, Ciabbari, Cioni, Cervetti, Montecchi, Calzolaio, Vozza, Impegno, Trabacchini, Trupia Abate, Vannoni, Soriero, Turco, Visani, Tattarini, Staniscia, Solaroli, Sitra, Gianna Serra, Serafini, Senese, Ghezzi, Sartori Lanciotti, Sanna ».

* * *

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La X e XII Commissione,

considerato che la legge n. 257 del 1992 stabilisce la riconversione e la dismissione dell'utilizzazione dell'amianto nel nostro paese entro il mese di aprile 1994, all'uopo prevedendo una serie di misure agevolative per le imprese e di sostegno ai lavoratori;

considerato in particolare che l'articolo 13 comma 8 della legge prevede l'applicazione di un coefficiente di 1,5 di rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dei periodi a rischio d'amianto, vissuti dal lavoratore, fin dal primo giorno allorquando vengano superati i 10 anni di esposizione;

valutato che il ritardo nel varo delle disposizioni attuative di tale articolo incide nella fase più delicata e strategica per la riconversione dell'amianto da realizzarsi, a termine di legge entro il 30 marzo 1994, poiché le aziende dovranno aver messo industrialmente e commercialmente a punto tecnologie, impianti e prodotti alternativi entro il 1993;

considerato che in previsione dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo

13 comma 8, le aziende del settore hanno già avviato le procedure per la messa in mobilità, a partire da gennaio '93, di oltre 1200 lavoratori del settore;

apprendendo che esisterebbe una valutazione del tutto restrittiva di tale disposizione da parte del Ministero del Tesoro, che vedrebbe l'applicazione di tale coefficiente limitatamente ai periodi successivi al decimo anno; mentre il Ministero del Lavoro al contrario valuta che l'applicazione di tale agevolazione debba essere riconosciuta, una volta superata la soglia dei dieci anni, all'intero periodo di esposizione;

considerando infine che il Ministero del Lavoro ha inviato nei giorni scorsi una nota in tal senso al Presidente del Consiglio dei ministri,

impegnano il Governo

a dare immediata e concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1991, secondo l'interpretazione fornita in tal senso dal Ministero del Lavoro.

(7-00124) « Strada, Armellin, Marlanetti, Aliverti, Cellini, Ferrauto, Ennio Grassi, Scalia, Vannoni, Corsi, Fronza Crepaz, Saretta, Perani, Garavaglia, Patria, Galli, Zannotti, Cellai ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri delle finanze e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per sapere — premesso che:

l'attuazione del decreto-legge 513 del 31 dicembre 1992 determina una situazione di contrasto all'interno del mercato unico europeo legato all'aumento del prezzo di gasolio e benzina per uso agricolo di oltre il 25 per cento rispetto ai prezzi vigenti il 31 dicembre 1992 che porta il costo di tali sostanze a più del doppio rispetto ai concorrenti degli altri paesi CE;

tale aumento di prezzo metterà in crisi soltanto nella regione Liguria più di 10 mila aziende specializzate a colture invernali floricole e orticole poiché i costi di produzione per circa il 40 per cento sono rappresentati dall'incidenza del costo di riscaldamento;

gli effetti perversi derivanti dall'applicazione di questa legge ridurranno le entrate dello Stato a causa della chiusura di molte aziende e del conseguente esborso in valuta legato all'importazione, e all'aumento degli oneri legati alla disoccupazione —

se i ministri competenti intendano urgentemente porre allo studio provvedimenti al fine di evitare la crisi di un settore ancora vitale e produttivo nel nostro paese.

(2-00489)

« Latronico ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere — considerato che:

a seguito dell'attuazione del decreto-legge 513 del 31 dicembre 1992 si deter-

minano i seguenti effetti negativi per l'agricoltura italiana e ligure in particolare:

1) il gasolio o più precisamente i carburanti per il riscaldamento delle colture invernali floricole e orticole subiscono un aumento di oltre il 25 per cento rispetto ai prezzi in vigore il 31 dicembre 1992;

2) detti carburanti agricoli portano il costo unitario di tali sostanze a più del doppio rispetto agli altri paesi partners CE;

3) l'incidenza dei costi di riscaldamento è più del 40 per cento dei costi totali di produzione per ogni azienda;

4) l'aumento dei costi sopra descritto metterà in crisi un settore che già sopportava a fatica la concorrenza straniera e soltanto per la Liguria si parla di crisi per più di 10.000 aziende;

5) la crisi derivante dall'applicazione di questa legge comporterà minori entrate per lo Stato a causa della chiusura di molte di esse;

6) la disoccupazione conseguente rappresenterà un aggravio al già deficitario bilancio statale;

7) maggiori esborsi in valuta legati ad una maggiore importazione;

8) dall'analisi del rapporto costi-benefici lo Stato verrà fortemente penalizzato a livello costi —

se il Ministro competente intenda intervenire con tutti gli strumenti necessari per rilanciare l'agricoltura italiana ed in particolare quella orticola e florivivaistica invernale sul piano della competitività almeno in ambito CE.

(2-00490)

« Latronico ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente la « Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii di oliva vergini ed extra-

vergini » prevede l'emanazione di alcuni decreti: per l'istituzione ed il riconoscimento dei consorzi cui aderiranno produttori di olii commestibili, per gli statuti degli stessi consorzi e per il funzionamento dei relativi consigli di amministrazione;

è scaduto alla fine di maggio 1992 il termine entro il quale dovevano essere emanati i predetti decreti;

è importante garantire i produttori da abusi ormai diffusi nel settore, a detrimento della salute pubblica e degli operatori economici corretti —

perché non sia stata data attuazione alle norme della legge n. 169 del 1992, ed in quali tempi si intenda porre rimedio a tale inadempienza.

(2-00491)

« Zanone ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per sapere — premesso che:

la legge n. 197 del 1991, cosiddetta antiriciclaggio prevede particolari obblighi per tutti coloro che sono intermediari del credito;

anche i consorzi di garanzia fidi sono stati di recente considerati obbligati ad assoggettarsi alla normativa;

la dimensione di alcuni consorzi risulta particolarmente onerosa e spesso ingiustificata, soprattutto per la soglia di capitale minimo (un miliardo) fissata nello stesso provvedimento all'articolo 6 II comma;

sempre nello stesso articolo e stesso comma, è prevista la possibilità per il Ministro del tesoro con proprio decreto, di abbassare per alcune specifiche categorie di operatori, tale limite minimo del capitale sociale;

molti consorzi di garanzia fidi appaiono attualmente destinati a sottostarsi a onerose e complicate procedure di fusione, quando non saranno addirittura costretti alla chiusura con conseguente

rilevante danno economico per tutti i piccoli operatori attuali fruitori dei servizi dei consorzi di garanzia fidi;

abbassando il limite minimo di capitale resterebbe pienamente vigente il senso garante della legge risolvendo contemporaneamente il pericolo di insostenibilità degli obblighi per i consorzi di garanzia fidi e la conseguente possibile chiusura di alcuni di essi —;

se voglia immediatamente emettere un proprio decreto per ridurre considerevolmente (di 5 o 10 volte) il limite minimo di capitale sociale per la sola categoria di operatori del credito relativo ai consorzi di garanzia fidi.

(2-00492)

« Asquini, Bampo ».

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

le sanzioni imposte a seguito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia per la mancata consegna dei presunti responsabili del noto incidente di Lockerbie crea gravissimi problemi ai cittadini libici e determina una ulteriore avversione di gran parte del mondo arabo nei confronti del mondo occidentale che a lungo andare metterà in pericolo la pacifica e armoniosa convivenza dei popoli;

si ritiene assai probabile la correlazione tra embargo sui pezzi di ricambio degli aerei e il tragico incidente dovuto alle carenze di manutenzione dell'aereo del volo interno libico Bengasi-Tripoli nel quale hanno perso la vita oltre 150 persone;

il divieto di voli internazionali imposto alla compagnia aerea libica comporta immani fatiche a coloro che devono viaggiare in aereo essendo costretti a fare lunghi tragitti in macchina verso la Tunisia per poter trovare voli che li portino in varie parti del mondo;

il motivo del contendere che riguarda essenzialmente la mancata consegna dei presunti responsabili dell'attentato al volo PAN-AM caduto a Lockerbie, può benissimo essere risolto accogliendo la tesi libica che sostiene, oltreché l'innocenza dei due accusati, che il processo deve essere svolto in un qualunque paese europeo o occidentale che non siano l'Inghilterra e gli Stati Uniti, per il sospetto che le magistrature di tali paesi non siano per questo caso obiettivi;

i rapporti tra Italia e Libia attualmente incrinati da avvenimenti interni o internazionali possano tornare a livelli eccellenti nell'interesse reciproco, sol che riprendano i colloqui e si attivi la commissione mista in base al protocollo d'intesa firmato da Andreotti e Gheddafi risolvendo in tal modo anche le questioni relative alla pesca cui tanto interesse hanno gli operatori italiani del settore —:

se non ritenga opportuno adoperarsi:

a) al livello internazionale: 1) perché venga accolta la tesi di far processare in un qualsiasi Paese (salvo i due indicati) gli accusati dell'attentato che ha causato il disastro di Lockerbie; 2) perché vengano autorizzate le forniture dei pezzi di ricambio per gli aerei civili; 3) queste sia immediatamente eliminato il divieto di volo per i voli internazionali almeno per quelli che trasportano malati; 4) perché sia eliminata ogni forma di embargo;

b) a livello di politica nazionale: 1) perché sia attivata la Commissione mista di cui agli accordi Andreotti Gheddafi; 2) perché sia sottoscritto un accordo generale di cooperazione economica che veda impegnate le imprese italiane nel processo di sviluppo della Libia; 3) perché siano facilitati gli ingressi per studio, turismo, affari dei libici in Italia in condizioni di reciprocità; 4) perché sia concessa alla Libia una condizione di preferenza nei rapporti commerciali di cooperazione economica sanitaria e culturale impegnando le Università italiane e il CNR nella valorizzazione delle straordinarie vestigia delle antiche città romane quali Leptis Magna e altre; 5) sia

sottoscritto un accordo di pesca che veda meglio impegnate e tutelate le imprese pescherecce italiane.

(2-00493) « Piredda, Angelo Lauricella, Ennio Grassi, Trabacchini ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere — premesso che:

il problema della distillazione obbligatoria dei vini da tavola sta assumendo una importanza fondamentale per l'economia viticola di alcune regioni e di quella piemontese in modo particolare;

la campagna vitivinicola 1992-1993 poggia su un quadro legislativo della distillazione obbligatoria assolutamente immutata in quanto la riforma prevista per il 1° settembre 1992 è stata rinviata in conseguenza del regolamento CEE 1756/92 allontanando ogni decisione rispetto alla politica vitivinicola comunitaria sia in ordine alla delimitazione delle zone viticole, ai modi di arricchimento che ai tenori di anidride solforosa; è stato inoltre riconfermato lo stesso livello di aiuto previsto per l'anno passato per le distillazioni volontarie il prezzo di orientamento e il coefficiente di conversione lira-ECU;

la politica francese, al contrario, ha previsto stanziamenti per 55 miliardi di lire prevedendo la integrazione del prezzo comunitario dei primi nove ettoltri per ettaro della preventiva quasi corrispondente al prezzo di orientamento che è di lire 5.652 per grado e per ettolitro;

le proposte italiane definite dal comitato di intesa, di cui fanno parte tutte le organizzazioni professionali e cooperative a livello nazionale ha proposto in particolare:

l'aumento delle prestazioni vinicole al 15 per cento, per tutti i tipi di vino accompagnato da un peso più remunerativo;

l'aumento consistente e volontario della distillazione preventiva portandola « nazionalmente » a scomputo della distillazione obbligatoria;

l'istituzione per la distillazione obbligatoria di un sistema più elastico che anziché differenziare l'obbligo per ogni unità di resa per ettaro sia progressivo per scaglioni articolandosi per « fasce di resa »;

il mantenimento del divieto ai nuovi impianti senza alcuna deroga; il rafforzamento degli aiuti all'estirpazione anche con incentivi alla sostituzione del vigneto con colture boschive;

l'eliminazione dell'impiego del saccharosio in tutta la comunità e la contestuale soppressione degli aiuti all'arricchimento;

il varo di un programma di trasformazione sovvenzionata dei vigneti per vini da tavola con vitigni di qualità che comportino una significativa riduzione della produzione unitaria;

l'attivazione di una massiccia campagna promozionale per il vino CEE-VQPRD all'interno della Comunità: la generalizzazione del controllo mediante risonanza magnetica nucleare;

di riorganizzare il ritiro delle eccedenze di uva da tavola allo stato fresco anziché vinificarla per poi distillarla;

i ritardi che impediscono di trovare soluzioni alle proposte sopraindicate e le difficoltà nella definizione delle sovvenzioni anche per la difficile situazione economica determinano che la distinzione viene posta a carico dei vari stati membri in modo proporzionale alle responsabilità che ognuno ha nella formazione delle eccedenze, mentre a livello interno il meccanismo diventa solidale ripartendo in modo omogeneo tra tutte le regioni il peso della distillazione. Tutto ciò determina che alcune regioni pur non avendo giacenze straordinarie e riuscendo a collocare i propri vini nel mercato a prezzi superiori all'82 per cento del prezzo di orientamento

siano costrette ad acquistare vino da distillare approvvigionandosi da realtà produttive che non hanno possibilità di mercato diverse dalla distillazione sovvenzionata, creando un trasferimento solidaristico di reddito che premia e rende più remunerative proprio quelle produzioni che la Comunità cerca di eliminare dal panorama viticolo;

il sistema comunitario prevede che ogni Stato distilli vino di produzione nazionale al fine di evitare che uno o più stati membri si specializzino nella produzione di vini per la distillazione. A livello internazionale si cerca quindi di evitare il crearsi di un mercato artificiale per i vini di bassa qualità, mentre a livello interno occorre evidenziare che il Piemonte utilizza quasi esclusivamente il « trasferimento dell'obbligo ». Rispetto a tale quadro si evince che:

nel mercato piemontese non si realizzano le condizioni per far scattare l'obbligatoria; negli anni scorsi il Piemonte ha subito gli aumenti produttivi nazionali pur dimostrando una tendenziale riduzione della produzione regionale e un forte incremento dei D.O.C.;

l'anagrafe regionale piemontese fornisce dati produttivi affidabili mentre in altre regioni non è stata attivata;

il Piemonte, inoltre, nella campagna 1991-1992 ha effettuato una pesante distillazione obbligatoria, nella speranza che sarebbe stata l'ultima e nella prospettiva che, dal 1° settembre 1992 sarebbe stata riformata la distillazione obbligatoria —:

se non valuti l'opportunità, anche in considerazione di un ulteriore rinvio della riforma sulla base del Regolamento CEE 1756/92, di proporre la « regionalizzazione dell'obbligo » in modo da consentire ad ogni realtà regionale di assumersi le responsabilità che gli competono per poi risolverle al proprio interno, e con gli strumenti adeguati, il problema di ripartire fra i produttori il previsto obbligo di distillazione;

se non ritenga di promuovere la convocazione del Comitato gestione vini della

CEE al fine di consentire l'adozione secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del Regolamento CEE 822/87 di un metodo di ripartizione dell'obbligo tra i produttori diverso da parte di ogni regione italiana fermo restando l'obbligo complessivo dello Stato membro che sarà determinato in base alla procedura ordinaria e che sarà ripartito fra le regioni italiane secondo i criteri suddetti;

quali azioni intenda svolgere in sede CEE per comunicare i dati produttivi richiesti dal Regolamento CEE 822/87, articolo 39, paragrafo 5, disaggregati per ogni regione italiana;

se non ritenga infine di emanare in tempi rapidi i decreti attuativi del Regolamento CEE 2087/92 al fine di consentire il recupero al rimboschimento delle zone vitate meno vocate.

(2-00494) « Patria, Torchio, Giovanardi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se non intenda, nello stendere materialmente il decreto delegato in forza della delega approvata a suo tempo dal Parlamento, eseguire puntualmente, precisamente e formalmente il divieto sanzionato dal Parlamento stesso delle situazioni di cosiddetto « doppio stipendio » per i parlamentari, membri del Governo e consiglieri regionali, che siano anche dipendenti di enti pubblici o che comunque gravino sul bilancio della Stato o che possano aggravare in qualche modo la situazione della spesa pubblica.

(2-00495)

« Tassi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti, per sapere — premesso che:

la linea ferroviaria Fabriano-Civitanova interessa un bacino d'utenza vasto e serve tra l'altro due città come Macerata e Camerino sedi di antiche e prestigiose università;

sono già in corso i lavori per il necessario ammodernamento della linea onde incrementare l'utilizzo del treno da parte di una potenziale clientela di non esigua quantità che ora affolla, inquinando e con pericolo, strade ultratrafficate;

tra pochi mesi, una volta ultimati i lavori di ottimizzazione della circolazione, si otterrà un considerevole risparmio nella gestione della linea —:

se risponda a verità che dal prossimo maggio la linea in questione sarebbe ulteriormente penalizzata e per quantità di convogli in circolazione (di recente si è attivata la chiusura domenicale e festiva per il tratto Macerata-Civitanova) con la soppressione di alcuni treni del mattino e di altri della sera così da precludere in maniera definitiva agli abitanti della zona la possibilità di servirsi del treno per collegamenti come Roma, Ancona, Bologna e Milano, solo per fare alcuni esempi, il tutto con inizio sin dall'attivazione del prossimo orario estivo con successivi restrittivi provvedimenti previsti poi per settembre;

se non ritenga affrettato l'eventuale provvedimento in vista appunto del nuovo sistema di circolazione che presto andrà in vigore tra Macerata e Civitanova e che permetterà allora di combinare le corse dei treni nella maniera più opportuna;

come intenda intervenire contro i ventilati provvedimenti atti a sminuire il traffico su rotaia a favore di quello stradale sia per il deleterio impatto ambientale che per i rischi di incidenti che questo comporta.

(2-00496)

« Calzolaio ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TRIPODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 1993 ha accolto la proposta del Ministro dell'interno di sciogliere il Consiglio comunale di Gioia Tauro (RC) per inquinamento e collusione con la mafia e principalmente con le cosche Piromalli, Molè, Stillitano, dando così ragione alle ripetute sollecitazioni del Partito della Rifondazione Comunista;

in questi mesi il Ministro dell'industria allo scopo di imporre ad ogni costo la costruzione della mega centrale termoelettrica a carbone nella Piana di Gioia Tauro ha scelto come collaboratori di sostegno, privilegiati proprio il Sindaco e quel Consiglio comunale rimossi per accertate collusioni con la mafia;

proprio alla vigilia della riunione del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'industria ha convocato quel sindaco per decidere, scavalcando la regione, le iniziative dirette ad avviare la costruzione della centrale —:

se non considera che il comportamento tenuto dal Ministro dell'industria sia stato irresponsabile e pericoloso per aver intrattenuto stretti rapporti con rappresentanti di quel Consiglio comunale, la cui collusione con la mafia era stata denunciata dalla Procura della Repubblica di Palmi;

se non giudica incompatibile il comportamento del Ministro con la battaglia contro la mafia;

se tra i collegamenti con le organizzazioni criminali sono evidenziati intrecci tra Consiglio comunale e mafia anche sulla vicenda della centrale, che ha visto molto protagonismo mafioso a sostegno della scelta.

(3-00653)

ENRICO TESTA. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

un'inchiesta pubblicata dal settimanale inglese « *Observer* » ha rivelato che nel territorio del villaggio di Louth, negli ultimi 12 anni, nove bambini sono nati senza occhi o con occhi di dimensioni microscopiche o affetti di cecità per danni particolarmente gravi al gambo ottico (anoftalmia);

un gruppo di medici specializzati in malattie della vista, operanti presso il *London Moorfield Hospital*, ha concentrato le sue ricerche sull'uso dei pesticidi come causa dell'anoftalmia, soffermando la sua attenzione sul Benomyl, usato nei campi e negli orti come fungicida per proteggere in particolare grano, frutta e pomodori e piante nei giardini;

esperti dell'università della California, in uno studio pubblicato nel 1991, hanno esaminato i potenziali legami tra questo pesticida e le disfunzioni ottiche rilevando, attraverso esami di laboratorio, che il 43,3 per cento di topi fertilizzati e trattati con alte dosi di Benomyl ha prodotto feti con gravi anomalie alla vista ed anche casi di anoftalmia;

il governo svedese ha già provveduto, fin dal 1982 e dopo i risultati di esperimenti di laboratorio su animali, a limitare l'uso del Benomyl ed ora sta considerando la possibilità di una messa al bando del prodotto nei frutteti;

il tossicologo Cesare Donnhauser, consulente del Ministero dell'Ambiente, sostiene che « nella dieta di ogni italiano sono contenuti, mediamente, circa 14 diversi tipi di pesticidi classificati come sospetti cancerogeni dall'Epa, l'Agenzia Governativa Americana per la protezione ambientale »;

Legambiente ha, poi, constatato come il Benomyl sia « ampiamente usato in Italia in viticoltura, frutticoltura, sulle col-

ture floricole e ornamentali e in cereali-coltura, per cui questo fungicida finisce ogni giorno anche nei nostri piatti »;

la notizia, pubblicata dalla stampa italiana, ha destato grande preoccupazione ed ha suscitato le proteste delle associazioni ambientaliste che hanno chiesto l'immediata adozione di drastiche misure da

parte del Governo per salvaguardare l'integrità e la salute della persona —:

se non intendano provvedere all'immediata sospensione del commercio e dell'uso del Benomyl nonché ad avviare la procedura per la messa al bando di questo prodotto. (3-00654)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga di dover sospendere gli effetti dell'ultimo « regolamento » per le Accademie di Belle Arti, considerato che esso è stato diffuso prima ancora che il Ministero ricevesse il parere del Consiglio di Stato e ritenuto, comunque, che detto regolamento è del tutto inopportuno nel momento in cui il Parlamento si appresta a dare regole nuove alle Accademie di Belle Arti, in rapporto ai titoli di studio, alla revisione dei curricula, al riconoscimento del livello universitario. (5-00699)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli accordi comunitari e inoltre quelli di Schengen impongono, dal 1° gennaio 1993, la completa abolizione dei controlli doganali e di polizia sugli ex confini interni fra la grande maggioranza dei paesi CEE, fra cui Italia e Francia;

l'Italia ha confini infracomunitari soltanto con la Francia;

molto singolarmente, il Ministro dell'interno, con una decisione peregrina che va contro il sempre conclamato europeismo dei partiti che sostengono il presente Governo, ha prorogato, per ora di un semestre, i controlli documentali, forse per acquiescenza verso le formidabili resistenze della burocrazia del vecchio Stato centralista;

le autorità comunitarie, per contro, promulgando le nuove disposizioni e confermando che l'abolizione dei confini infracomunitari non deve determinare, ovviamente, allentamento alcuno delle misure di controllo contro il crimine e l'im-

migrazione illegale, prescrivono che i sopraindicati controlli devono essere fatti all'interno dei territori nazionali, senza più necessità di mantenere il vecchio sistema delle garitte e degli sbarramenti sulla linea di confine;

la motivazione addotta, della necessità di continuare a mantenere gli sbarramenti di frontiera per la lotta alla delinquenza è contraddetta, tra l'altro, dai risultati del vertice antimafia italo-francese di Arles (Francia), in cui il Ministro transalpino della Giustizia Michel Vauzelle ha esplicitamente dichiarato che la creazione del nuovo grande spazio comunitario che consegue alla abolizione delle frontiere infracomunitarie permetterà una più efficace azione anticrimine;

questa incredibile situazione, che protrae da un lato l'utilizzazione di personale ed uffici e dall'altro continua a creare intralci e code alla circolazione veicolare ed inutili ritardi alle comunicazioni ferroviarie, integra una tipica fattispecie della « legge di Parkinson sulla burocrazia », secondo la quale un corpo burocratico, oltre un certo numero di addetti, si mantiene in attività anche quando siano venute meno le ragioni per le quali gli addetti erano stati assunti —:

se non ritenga di dover riesaminare il provvedimento che ritarda, vergognosamente per l'Italia, il puntuale adempimento, da parte del nostro paese, degli impegni assunti e delle deliberazioni comunitarie;

se non vi siano altri e ben più efficaci provvedimenti da assumere per controllare il grave problema dell'immigrazione clandestina extracomunitaria, che, come è ben noto, non transita attraverso le regolari vie ed i passaggi di frontiera;

se il Governo non ritenga tale provvedimento in netto contrasto con le vedute lungimiranti dei maestri pensatori dell'idea europeista che, da De Gasperi a Schuman ad Adenauer, hanno sempre pensato e detto che la realizzazione del sogno dell'Europa unita dovesse prevalere sulla vec-

chia logica dei logori stati centralisti e delle loro burocrazie poliziesche. (5-00700)

RAFFAELE RUSSO, NUCARA, MACCHERONI, BARBALACE, OCCHIPINTI, MENSURATI e ABBATE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

tutti ormai riconoscono che il problema del risanamento e della ristrutturazione dell'intero gruppo Finmare si pone in termini assolutamente indifferibili;

da notizie apparse sulla stampa: « *La Gazzetta Marittima* » del 2 gennaio e « *Il Popolo* » del 13 gennaio corrente anno, si deduce che l'attuale Consiglio di Amministrazione della Finmare prospetta una ipotesi di riordino del settore così articolata:

cancellazione di tutte le attuali Società operative facenti capo a Finmare che sono le seguenti:

Servizi Convenzionati: Tirrenia, Adriatica, Caremar, Siremar, Toremar, Saremar;

Servizi Cabotieri: Viamare;

Servizi Merci di Massa: Almare, Sidermar;

Servizi Internazionali: Italia;

Merci di Linea: Lloyd Triestino;

attribuzione alla Finmare di una veste operativa affidando le attività di cui sopra a tre settori della stessa Azienda (Divisioni);

di contro l'ipotesi avanzata dal Ministro Tesini al Senato del dicembre scorso prospetta di accorpate le attuali undici società di navigazione in due società, con netta ripartizione dei servizi, e precisamente:

a) Servizi di massa e di linea: Raggruppanti le attività di Almare, Sidermar Italia, Lloyd;

b) Servizi Convenzionati e di Cabotaggio: Tirrenia, Adriatica, Saremar, Siremar, Toremar, Saremar, Viamare;

nonché le attività delle ferrovie dello Stato attualmente esistente sullo Stretto di Messina e sulla C. Vecchia/Golfo Aranci. Da queste due ipotesi, così diverse e quasi contrapposte, scaturiscono questi effetti:

che l'impostazione Finmare determina:

1) la perdita completa da parte Tirrenia di ogni autonoma identità societaria con lo svuotamento non solo giuridico ma sostanziale di ciò che oggi Tirrenia gestisce anche in termini di indotto nell'area meridionale. La sede di Napoli diverrebbe una semplice filiale operativa. In pratica si arriverebbe al trasferimento della Tirrenia a Genova;

2) la perdita per il Mezzogiorno di una delle pochissime aziende di livello nazionale ancora esistenti e, paradossalmente, dell'unica Azienda che pur svolgendo funzioni pubbliche ha eliminato ogni sostegno statale alla sua gestione (cosa assolutamente unica nel comparto del trasporto pubblico);

3) perdite occupazionali poiché con la società unica, con ogni probabilità verrebbero creati dei ruoli unici del personale (largamente esuberante nelle altre società);

di contro l'ipotesi del Ministro:

1) non determina nessuna conseguenza negativa per Finmare e le altre Società che continuerebbero a sussistere sebbene condizionatamente ad un effettivo risanamento;

2) determina invece la creazione nell'area napoletana di una Società di Navigazione di dimensioni internazionali (la più grande Compagnia di traghetti del mondo) con una flotta di 76 navi e 16 aliscafi con un fatturato di circa 600 miliardi ed un traffico di circa 14 milioni di passeggeri, 2 milioni di auto e 5 milioni di metri lineari, articolati su 68 linee di navigazione. (E ciò senza contare gli apporti delle attività ferroviarie e la realizzazione dei progetti di integrazione dei sistemi ad alta velocità ferroviaria-marittima già oggetto di studio congiunto).

L'impostazione governativa (2 Società in luogo delle 11 attualmente esistenti) risponde anche a quanto richiesto dal Sindacato —

se il Governo confermi l'ipotesi di riassetto del gruppo Finmare anticipata al Senato e, conseguentemente, se non ritenga necessario impartire precise direttive alla finanziaria pubblica affinché provveda ad elaborare in tal senso la proposta che presenterà all'IRI entro il 30 gennaio prossimo. (5-00701)

DALLA VIA. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

se gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426, i quali in base al comma 6 dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 29 settembre 1973 subiscono una ritenuta a titolo di imposta sui compensi percepiti, sono soggetti o meno alla disciplina sulla *minimum tax* (articolo 11, 11-bis e 11-ter del decreto-legge n. 84 del 1992);

ed inoltre se, pur non essendovi soggetti ai fini delle imposte dirette, valga per essi la disciplina relativa ai coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 69 del 1989. (5-00702)

TORCHIO, GIOVANARDI, MENGOLI, MOIOLI VIGANÒ e BACCARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premezzo che:

il Governo ha richiamato la necessità di istituire un organismo, noto oramai come Authority per l'informatizzazione della pubblica amministrazione;

tale organismo si ritiene debba essere finalizzato ad una razionalizzazione del processo di ammodernamento della pubblica amministrazione e al superamento del grave stato di inefficienza oggi esi-

stente nella struttura pubblica, nonché alla ottimizzazione in una logica economica e funzionale del rapporto tra Stato e cittadini, quando il primo è chiamato a dover soddisfare la domanda di servizi da parte dei secondi;

gli investimenti effettuati a sostegno della funzionalità sia della pubblica amministrazione centrale che locale non hanno prodotto dei risultati significativi proprio in funzione della mancata realizzazione di un preciso quadro strategico a cui poter fare riferimento;

la domanda pubblica può rappresentare, come già indicato (1986) nel rapporto sulla situazione e sulle prospettive della scienza e della tecnologia in Italia redatto dal Comitato per la scienza e la tecnologia istituito con decreto del Presidente del Consiglio — di intesa con il Ministro della ricerca scientifica — del 31 ottobre 1984, un volano a sostegno di alcuni settori industriali strategici e tra questi quello informatico; quest'ultimo in crisi di competitività rispetto alle tendenze del mercato con le gravi conseguenze a tutti note sia in termini economici che occupazionali;

non appare realistico che si possano creare le necessarie condizioni per raggiungere sia l'obiettivo di recuperare il sistema della pubblica amministrazione secondo le oramai ineluttabili esigenze di uno Stato moderno sia quello di sinergizzare la pubblica amministrazione con il sistema industriale senza mutuare, da un punto di vista organizzativo-gestionale e di rapporto domanda/offerta, all'interno della funzione pubblica una logica di tipo privatistico;

in data 23 dicembre 1992 si è riunito il Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'invio della bozza denominata « Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche »;

in data 7 gennaio 1993 la Commissione per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio Dpt. Funzione pubblica ex arti-

colo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 536 del 1984, ha esaminato la proposta rilevando tutta una serie di necessarie modifiche che, comunque, non ne alterano la sostanza e le finalità;

il documento governativo di fatto prelude alla nascita di una nuova struttura carrozzone priva di caratteri innovativi senza i quali appare difficile poter soddisfare le attese dei cittadini nonché di recuperare a livelli accettabili la funzionalità del sistema pubblica amministrazione;

detto documento non appare in alcuna parte sottratto alla logica che in questi anni ha vanificato l'impiego di denaro pubblico nel processo di informatizzazione della pubblica amministrazione e quindi destinato a mantenere intatti tutti i fattori di criticità oggi esistenti e ad alimentare ulteriormente gli effettori di crisi;

detto documento non rileva la necessità, segnalata chiaramente dal mondo imprenditoriale ma anche — come richiamato — da organismi attivati presso la Presidenza del Consiglio, di sinergizzare il sistema pubblico con quello industriale;

detto documento non coglie l'opportunità di divenire strumento di generazione, per induzione, di nuove forme occupazionali nonostante ne esistano le condizioni oggettive;

detto documento non indica quali interventi di carattere organizzativo e formativo debbano essere attuati per recuperare allo stato le competenze necessarie a gestire un problema complesso come quello associabili alla funzionalità della pubblica amministrazione;

detto documento non interviene sulla pluralità esistente delle diverse banche dati e quindi non genera le condizioni affinché si possa immaginare in un futuro il dotare i cittadini italiani di strumenti, quali la carta del cittadino, che li pongano in condizione di poter accedere alle informazioni di interesse in maniera trasparente ed immediata; con questo venendosi a mantenere l'enormità che in un mondo informatizzato invece di veicolare le infor-

mazioni verso i cittadini siano questi ultimi — con i disagi e i costi che ben conosciamo — doversi veicolare per poter soddisfare quello che è un loro diritto;

detto documento non prende nemmeno in ipotesi la possibilità di svolgere attività che possano generare un flusso di risorse finanziarie dal mercato a complemento di quelle che necessariamente lo Stato dovrà erogare: questo contribuendo a deresponsabilizzare i futuri gestori e non rispondendo al nuovo corso caratterizzato dalla logica privatista —;

se non si ritenga opportuno predisporre, con il concorso di diversi soggetti non necessariamente facenti parte della funzione pubblica, un provvedimento aderente alle necessità esistenti e in grado di assicurare, per specifiche funzionali, in tempi brevi una inversione dell'attuale e diseconomica gestione;

se non si ritenga, considerando la gravità del problema e la sua strategicità che supera il pur significativo obiettivo di recuperare efficienza alla pubblica amministrazione di coinvolgere le Commissioni Attività produttive e Lavoro per le loro valutazioni e suggerimenti;

le motivazioni poste alla base di una scelta in netto contrasto alla logica perseguita dal Governo, considerando l'impiego di risorse pubbliche che in tale progetto si può immaginare siano utilizzate, nei confronti del pubblico impiego. (5-00703)

TORCHIO, MENGOLI e GIOVANARDI.
— Al Ministro delle finanze. — Per conoscere:

se sia da considerare logico e costituzionalmente corretto consentire alle Società di capitali l'esposizione di bilanci prevalentemente in perdita o in pareggio, come recentemente evidenziato dalla stampa, senza consentire una identica possibilità alle imprese minori che avessero optato per la contabilità ordinaria. Tali

ultime imprese sono soggette all'automatica iscrizione a ruolo, prevista dal primo comma dell'articolo 11-bis della legge 438/92, sebbene adottino lo stesso regime contabile delle società di capitali;

se nel diffondere dati e notizie su accertamenti e relativa evasione, non ritenga opportuno distinguere i dati relativi alla « evasione totale » e parziale, da quelli derivanti da interpretazioni della norma contabile difformi da quelle ritenute esatte dai verificatori;

se non ritenga opportuno fornire dati più omogenei tra gettito dei vari settori impositivi (risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e riferite al 1988 per IRPEG e 1989 per l'IRPEF) e quelli relativi agli accertamenti, che risultano essere più aggiornati in quanto riferiti al 1990 e 1991. Se non sia altresì corretto distinguere i dati dell'evasione, emergente dai controlli effettuati, in base ai periodi d'imposta cui l'evasione si riferisce;

se non ritenga logico eseguire anche un raffronto tra i risultati dell'accertamento e ciò che permane dopo la censura del contenzioso;

se non ritenga di limitare al minimo gli obblighi formali delle imprese per costringere i controllori a risultati basati maggiormente su fatti sostanziali o meno su omissioni formali;

se non ritenga di indirizzare l'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria sull'approfondimento dei fatti formali, colpendoli con sanzioni pesanti solo se questi si rilevano propedeutici ad una effettiva evasione;

se non ritenga d'incrementare il numero dei controlli a carico delle imprese in perdita o in pareggio, ed eseguire un controllo degli effetti tra provvidenze elargite alle imprese che ne avevano diritto ed i risultati da esse conseguiti in termini di gettito e di occupazione;

se non ritenga di ricostituire il bagaglio d'informazioni aggiornate che in passato erano fornite dagli « studi di settore »

elaborati dagli Ispettorati Compartimentali e che rappresentavano un prezioso ausilio ai funzionari chiamati all'esecuzione dei controlli presso le imprese;

se non ritenga opportuno avvalersi dei « coefficienti dei ricavi e proventi » e delle informazioni emergenti dai predetti « studi di settore » per orientare l'attività di controllo anziché pretendere redditi minimali dalle categorie marginali;

se non ritenga di sottoporre gli emolumenti degli amministratori di società di capitali che siano anche soci della società amministrata allo stesso regime d'imposta dei dividendi e degli altri redditi di capitale. (5-00704)

SITRA, TURCI, GIANNA SERRA, PELLICANI, DI PIETRO, LETTIERI, MONELLO e SARTORI LANCIOTTI. — Al *Ministro delle finanze*. — Per sapere — premesso che:

con l'applicazione dell'ISI, a parte i ritardi e la inadeguatezza complessiva venuti alla luce negli uffici del catasto in Italia, si è palesata in pieno una certa iniquità nel classamento delle unità immobiliari urbane;

il fai da te, a mezzo del quale il Ministero delle finanze aveva sperato di porre riparo a quanto sopra, ha aperto gli occhi invece a molti cittadini vittime delle iniquità, i quali hanno imparato funzione e valore delle categorie catastali e delle classi nel catasto edilizio urbano;

è venuto così alla luce che nei centri urbani, nell'ambito di una stessa zona censuaria, immobili urbani delle stesse caratteristiche costruttive e con le stesse condizioni estrinseche (viabilità, servizi, ecc. ecc.) si trovano quali classate in Cat. A/2 e quali in Cat. A/3 con rendite catastali delle singole unità immobiliari urbane, a parità di consistenza, di molto differenti tra loro;

alcuni cittadini non riescono a capacitarsi del perché, a parità di condizioni

debbano essere sottoposti a gravami fiscali superiori a quelli di altri cittadini;

in località climatiche, come Trepidò in agro di Cotronei, tanto per stare nell'ambito della provincia di Crotona, le categorie catastali applicate un tempo erano la A/7 (edifici in muratura) e la A/11 (edifici in legno o baracche), mentre oggi, evidentemente da quando quella località ha subito una notevole espansione urbanistica ed è entrata a fare parte dello strumento urbanistico, non vengono più applicate le categorie catastali di cui sopra, ma quelle applicate nei centri urbani e cioè A/2 e A/3. Cosicché il cittadino ha avuto la sorpresa di apprendere che l'altro cittadino, con villetta in prossimità della sua, realizzata in epoca successiva, è gravato fiscalmente circa della metà tributo;

molti contribuenti crotonesi, una volta divenuti consapevoli di ciò, hanno rivolto istanza all'UTE di Catanzaro tendente ad ottenere un riclassamento e quindi essere posti in condizioni di parità con gli altri cittadini a parità di condizioni;

l'UTE, di fronte al fatto nuovo e non sapendo come regolarsi, ha rivolto il quesito alla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Erariali e da questa ha avuto disposizione di rigettare le istanze rivolte dai cittadini perché vale il classamento al momento in cui viene effettuato —;

se il Governo, alla luce di questo fenomeno, così diffuso, di iniqua disparità contributiva, non ritenga di dovere risolvere la lamentata disfunzione nell'ambito della ridefinizione degli estimi catastali prevista dal decreto legge in corso di conversione. (5-00705)

SITRA, TURCI, GIANNA SERRA, DALLA CHIESA CURTI, DI PIETRO, LETTIERI, MONELLO, OLIVERIO, SARTORI LANCIOTTI e SORIERO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

venerdì 15 gennaio veniva arrestato, nel suo ufficio a Catanzaro, un geometra

funzionario della sezione Catasto Terreni, con l'accusa di concussione in concorso con altri;

la *Gazzetta del Sud* nel darne notizia nell'edizione del giorno successivo, a pagina 22, sommariamente informa che i carabinieri di Catanzaro, nel pomeriggio di giorno 15, hanno tenuto una conferenza stampa sull'argomento, precisando che le indagini risalgono al 1985 e che si sono concluse adesso, che i reati contestati al geometra arrestato possono essere stati compiuti anche da altri funzionari di quell'ufficio e che l'inchiesta potrebbe allargarsi nei prossimi giorni;

situazioni analoghe a quelle accertate dai carabinieri di Catanzaro si possono riscontrare in quasi tutti gli Uffici Provinciali UTE in Italia —;

quali iniziative amministrative intenda assumere il Ministero delle Finanze e specificatamente la Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali per far fronte alla situazione venutasi a creare nell'Ufficio del Catasto di Catanzaro, anche in vista di un possibile allargamento dell'azione giudiziaria, tenuto conto che questi uffici così come sono strutturati oggi non riescono nemmeno ad assolvere ai compiti istituzionali, come ampiamente dimostrato di recente con l'applicazione dell'ISI, ed in considerazione infine che la Provincia di Catanzaro risulta ristrutturata nelle Province nuove di Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia.

(5-00706)

CESETTI, SILVIO MANTOVANI, LETTIERI, TURCI, GIANNA SERRA, MONELLO e SITRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio IVA di Ascoli Piceno procede a rimborsare l'IVA ad imprenditori ed artigiani con ritardi notevoli tanto che esistono pratiche inevase da diversi anni;

tali ritardi, già di per sé ingiustificati, non sono assolutamente sostenibili in un momento di profonda crisi come quella

attuale in quanto aggravano notevolmente la già difficile situazione finanziaria di tutte le imprese operanti nei vari settori, attesa la carenza di liquidità;

in tutta la provincia di Ascoli Piceno insistono migliaia di piccole e medie aziende molte delle quali a conduzione familiare che già negli ultimi anni hanno dovuto affrontare vere e proprie rivoluzioni economico-strutturali per far fronte alla sempre più agguerrita concorrenza di altri paesi asiatici e mediterranei;

infatti la crisi investe in particolare il distretto industriale del Fermano che si caratterizza per la produzione calzaturiera con primati a livello europeo ed anche in alcune zone per la produzione e commercializzazione di prodotti in paglia e lana;

il comportamento dell'ufficio IVA di Ascoli Piceno appare ancora più inspiegabile se si considera che altri uffici IVA della regione (Macerata) e di altre regioni (Abruzzo) procedono ad evadere le pratiche del rimborso IVA in tempi notevolmente più brevi;

tutto ciò determina ed ha già determinato una « migrazione » delle aziende quanto meno sotto il profilo dello spostamento della loro sede legale verso altre provincie anche per ottenere i rimborsi in termini più brevi;

sono evidenti i rischi del protrarsi dell'attuale situazione che pregiudica un settore che contribuisce non marginalmente all'equilibrio della bilancia dei pagamenti con l'estero -:

quali provvedimenti intenda adottare per affrontare e risolvere con urgenza il presente problema dei rimborsi dei crediti IVA da parte dell'ufficio IVA di Ascoli Piceno e, quindi, ridurre i tempi di rimborso nel pieno rispetto della legge.

(5-00707)

TURCI, DI PIETRO, LETTIERI, MONELLO, SARTORI LANCIOTTI, GIANNA SERRA, SITRA e PELLICANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

quali decisioni urgenti si intendano assumere dopo la rinuncia dell'ICCRI a partecipare all'aggregazione IMI-CARI-PLO;

se e come si ritenga di fare svolgere alla predetta aggregazione una funzione di sostegno per il sistema delle Casse di Risparmio, evitando comunque forme di aprioristica egemonizzazione dell'operazione;

se sia stato previsto un termine entro il quale si debba finalmente decidere, ponendo così fine a veti contrapposti o a richieste confligenti delle correnti dei partiti ai Governo;

se non si condivida che la prosecuzione indefinita delle trattative, oltre ad avere un pessimo effetto di immagine, può nuocere innanzitutto all'IMI e alimentare in continuazione ipotesi alternative di stampo partitocratico;

se in ogni caso la data del 25 gennaio, quando la CARI-PLO dovrà assumere le proprie decisioni, non debba essere considerato come ultimo termine;

quali siano le conclusioni che sono da trarsi sul ruolo dell'ICCRI, dopo la decisione di non partecipare all'operazione, che invece avrebbe potuto definirne una valida prospettiva, nell'ipotesi del raggiungimento di un equilibrato rapporto proprietario;

se e quale funzione nel nuovo assetto dovrebbe svolgere la Cassa Depositi e Prestiti;

se la vicenda non testimoni ancora una volta che la trasformazione creditizia è continuamente insidiata dalle pretese dei partiti della maggioranza e da spinte egemoniche. (5-00708)

ROSITANI, PARIGI, CELLAI, GASPARRI, MASSANO e PASETTO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigiano.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato l'emanazione dei due decreti del 9 dicembre 1991 aventi per

oggetto « Adegualiamenti ai limiti a modalità di concessione del contributo interessi per gli artigiani », decreti che, oltre a provocare preoccupanti effetti negativi, rappresentano una ulteriore conferma della volontà del Governo di seguire una politica di vera e propria persecuzione nei confronti di una categoria (1.500.000 imprese in campo nazionale) che può vantare, senza dubbio alcuno, grandi meriti di ordine economico, sociale e morale a favore della comunità nazionale; tali provvedimenti esprimono, in ordine di tempo, l'ultimo atto rispetto al taglio del 50 per cento del Fondo Nazionale dell'Artigianato, al continuo assottigliamento dei *plafonds* del contributo in c/interessi della Cassa per il Credito alle Imprese artigiane (Artigiancassa), alla conseguente riduzione degli stanziamenti regionali con riferimento alle previsioni contenute nei Piani Pluriennali per l'Artigianato, alla insufficienza dei fondi previsti per la nuova legge a sostegno della innovazione nelle Piccole e Medie Imprese e nell'Artigianato;

in particolare detti provvedimenti producono:

a) il pagamento degli interessi al tasso di riferimento (13,50 per cento) sulle somme erogate nel periodo di utilizzo (12 o 6 mesi) in quanto l'ammortamento ha inizio soltanto a pratica perfezionata, per cui vengono esclusi dal beneficio i pagamenti fatti in stato di avanzamento dei lavori;

b) la riduzione della durata del riconoscimento del contributo da 10 a 7 anni per investimenti immobiliari, da 5 a 4 per investimenti in macchinari, da 3 a 2 per le scorte che significa una vera e propria decurtazione del contributo;

c) l'ammissione al contributo con riserva, che rappresenta l'aspetto più penalizzante in quanto, con la decisione di mantenere il beneficio fino al massimo di 360 giorni, si esclude di fatto ogni possibilità di qualsiasi vantaggio e si condanna l'interessato a pagare gli interessi al tasso di riferimento (13,50 per cento) perché, normalmente, i tempi medi entro cui viene

sciolta la riserva sono decisamente superiori ai 12 mesi (nel *leasing* addirittura 24);

nelle regioni del Centro-nord in particolare, comportano un'intollerabile aggravio per gli artigiani a causa della nota carenza di fondi: nella sola Umbria (25.000 imprese con 60.000 addetti) si hanno al 31 dicembre 1991 2.745 domande giacenti (di cui 528 di credito e 2.217 di *leasing*) per un importo complessivo di 150 miliardi circa con 21,5 miliardi di contributo;

si tratta di pratiche senza alcuna possibilità di essere finanziate in quanto si è « fermi » alle richieste dei primi mesi del 1991 per le operazioni di credito, e al maggio 1990 per il *leasing*;

se alla luce delle suddette allarmanti situazioni non si ritenga necessario e urgente revocare i due decreti in questione per restituire alle categorie artigiane il ruolo essenziale e traente per lo sviluppo sociale ed economico. (5-00709)

ROSITANI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso la casa circondariale di Terni, in questi ultimi tempi, sono stati trasferiti dal carcere di Perugia, in via di ristrutturazione, alcuni « pezzi da novanta » della « Sacra Corona Unita » (mafia pugliese) —

se tale trasferimento è da considerarsi una sorta di esperimento al fine di verificare la possibilità di realizzare, un « braccio di massima sicurezza »;

se per assurdo ciò dovesse essere vero, se non ritiene di intervenire con urgenza, per scongiurare tale sciagurata eventualità che comprometterebbe non soltanto la tranquillità dei cittadini, ma anche il futuro sviluppo economico della provincia di Terni. Infatti, a causa della perdita di 10 mila posti di lavoro negli ultimi anni prevalentemente nel settore industriale, il livello di disoccupazione è pari a quello di Reggio Calabria. La impossibilità di recupero in tale settore, ha costretto gli operatori politici, economici e sociali, a cercare soluzioni alternative ed

in particolare nel mondo del terziario e principalmente in quello del turismo. La inevitabile presenza di « amici » « e compari » di pericolosissimi delinquenti, vanificherebbe ogni iniziativa tesa a tal fine. La città di San Valentino, santo dell'amore, verrebbe trasformata molto probabilmente in un campo di esercitazione della malavita organizzata. La legittima preoccupazione dei ternani è tanta e la tensione potrebbe diventare alta. (5-00710)

ROSITANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la SIT-Stampaggio, stabilimento metalmeccanico in crisi di Terni, a partire dal 1982 applicava la cassa integrazione guadagni ai propri lavoratori;

nel 1985 l'azienda cessava di operare e veniva rilevata dalla GEPI che proseguiva il trattamento di CIG;

in tale circostanza la SIT-Stampaggio provvedeva alla liquidazione del trattamento di fine rapporto;

nel 1991 la società Soltner rilevava lo stabilimento convertendo la produzione e riassumendo i lavoratori in cassa integrazione;

fino ad oggi la GEPI non ha provveduto per gli anni di competenza alla liquidazione del trattamento di fine rapporto —;

se non ritengano opportuno intervenire per costringere la GEPI a provvedere per quanto deve. (5-00711)

ROSITANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a) la Snia-Viscosa (poi Snia BPD) a causa di una gravissima crisi strutturale e quindi di mercato, verificatasi nel suo stabilimento di Rieti, è stata costretta, il 1°

marzo 1978, a mettere in cassa integrazione fino al 30 aprile 1991 tutti i 1.100 dipendenti;

b) il 30 aprile 1981, a seguito di estenuanti trattative con la GEPI, la Snia-Viscosa ha chiuso lo stabilimento in questione con il conseguente licenziamento di tutti i dipendenti;

c) il 1° maggio 1981 la SATIN (Società per lo « sviluppo attività industriali ») di emanazione GEPI, ha assunto e messo in cassa integrazione i 1.110 dipendenti licenziati;

d) nel 1984, a seguito di ulteriori trattative con la GEPI, è stata costituita una Società tra la Snia BPD e la SATIN denominata « Nuova Rayon », con un accordo che prevedeva, tra l'altro, il passaggio di circa 550 dipendenti in cassa integrazione, diventati poi 330, a carico della nuova Società e gli altri 800 rimanevano a carico della SATIN in cassa integrazione;

e) il 16 settembre 1984 vengono iniziati i lavori per la ristrutturazione dell'ex stabilimento Snia-Viscosa con il graduale assorbimento dei 330 dipendenti. L'organico viene completato dopo 4 anni (luglio 1988) e di conseguenza anche la produzione a regime;

f) la Nuova Rayon, che vede in posizione di preminenza la SATIN con il 52 per cento di capitale sociale, imposta il lavoro con avvedutezza per cui il prodotto che ne è venuto fuori è di buona qualità e a costo competitivo. I risultati d'esercizio infatti sono positivi;

g) in occasione, però, dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio 1991, i rappresentanti della SATIN con il presidente in testa, non si presentano, senza, peraltro, alcun avviso e tanto meno alcuna spiegazione. La latitanza della SATIN è continuata al punto tale che non si è riusciti fino ad oggi ad approvare il bilancio;

h) di conseguenza, il 1° marzo 1992, vengono messi in cassa integrazione ordi-

naria 60 operai per tre mesi e poi prorogata fino al 31 agosto 1992;

i) è di questi giorni, infine, la decisione di chiedere la cassa integrazione straordinaria per tutti i dipendenti —:

1) i motivi che abbiano indotto la SATIN (GEPI) ad assumere tale inspiegabile, irresponsabile ed incivile atteggiamento;

2) cosa intendano fare per chiarire in tempi brevi la situazione al fine di bloccare un ulteriore collasso occupazionale alla già compromessa economia reatina e di evitare il perpetuarsi di un dramma che centinaia e centinaia di lavoratori stanno vivendo dal lontano 1978;

3) se non ritengano che il comportamento tenuto della GEPI in questa circostanza sia da valutarsi assolutamente inaccettabile se si considera che l'operazione Nuova Rayon risulta oltre che utile, valida dal punto di vista economico. Se poi la vogliono valutare rispetto alle moltissime altre in cui lo sperpero del denaro pubblico è stato fatto scientemente per i soliti motivi clientelari, allora il comportamento diventa assurdo;

4) se non convengano sul fatto che la GEPI non può cambiare politica all'improvviso ed abbandonare gli impegni unilateralmente. Nel caso di Rieti, poi, per gli elementi positivi sopra indicati, la GEPI deve impostare l'intera questione su un piano di responsabile collaborazione attraverso un piano per fasi. Bisogna in sostanza evitare per l'immediato la denossissima ipotesi della sospensione dell'attività produttiva. (5-00712)

ROSITANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

1) nell'arco di 5 giorni la società Moplefan di Terni della Montecatini è stata vittima di due incendi che hanno provocato la distruzione del magazzino e del reparto MK I con danni complessivi di circa 60 miliardi;

2) a seguito di tali eventi la società è stata costretta a mettere in cassa integrazione 30 dipendenti che vanno ad aggiungersi ad altri 130 circa già esistenti, mentre i 1.200 dipendenti sono preoccupati per le eventuali ripercussioni negative sull'intera azienda —:

a) se non ritenga opportuno intervenire sulla vicenda per approfondire ulteriormente la situazione allo scopo di valutare gli effettivi danni e le eventuali difficoltà di natura finanziaria;

b) se nel caso in cui le difficoltà dovessero essere tali da compromettere minimamente le politiche della Montecatini sullo stabilimento di Terni, reputa necessario considerare l'ipotesi di un intervento *ad hoc* da parte pubblica. Tale preoccupazione, apparentemente forse eccessiva, nasce dal fatto che la provincia di Terni negli ultimi dieci anni ha perduto migliaia di posti di lavoro portando la disoccupazione a livelli altissimi rispetto alle altre province italiane. (5-00713)

ROSITANI e GASPARRI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 ottobre 1992 la segreteria provinciale del MSI-DN ha presentato un esposto-denuncia alla Procura presso il Tribunale di Perugia relativa ai fatti, sotto esposti concernenti operazioni censurabili messe in atto dal consiglio di Amministrazione del CRUED (Centro Regionale Umbro Elaborazione Dati);

oggetto della denuncia è stata la compravendita di una particella di terreno di 9.060 mq sito in località Pian di Masiano, che l'Amministrazione della provincia di Perugia aveva ceduto al CRUED con delibera n. 347 del 23 dicembre 1986 al prezzo « politico » di 150.000 giustificato in delibera dalla motivazione che sarebbe servito per costruire la nuova sede dello stesso CRUED con conseguente restituzione alla disponibilità della provincia di

un immobile sito in via della Tornetta da destinare ad uso assistenziale; nonché dal fatto che la provincia è socia fondatrice ed azionista dello stesso centro regionale di elaborazione dati;

in data 10 settembre 1991 il CRUED cedeva la stessa particella il terreno alla FI.MA. srl per la somma di 900 mila, giusto repertorio notaio Paolucci di Perugia n. 27730;

il CRUED nel disattendere i vincoli di destinazione fissati dal Consiglio Provinciale ha determinato un danno anche patrimoniale alla provincia sottraendole un terreno dalla cui vendita avrebbe potuto ricavare mezzi e risorse da destinare ai fini istituzionali;

la srl FIMA intende realizzare su detto terreno la sede della nuova Questura e della Polstrada, per complessivi 80 mila mc con una lievitazione del valore dell'area ad oltre dieci miliardi, stante l'attuale prezzo delle aree edificabili in Perugia;

l'utile ricavato dal CRUED ricade anche sui neoazionisti del centro regionale, che con un aumento di capitale, e con l'evidente assenso della regione dell'Umbria, della provincia di Perugia e degli altri enti pubblici, il controllo della società è passato a società privatistiche, costituite da alcuni amministratori « pubblici » dello stesso CRUED, con una singolare commistione tra interessi pubblici e privati —:

se non intendano sollecitare l'Amministrazione Provinciale di Perugia ad impugnare la cessione dell'area già ceduta con ben precisati vincoli ed a recuperare l'evidente danno patrimoniale subito, anche segnalando alla procura generale della Corte dei Conti i fatti oggetto di questa interrogazione;

se non intendano chiarire i motivi che hanno indotto regione e provincia di Perugia a « tollerare » che amministratori designati da loro stessi abbiano fatto man bassa del pacchetto azionario creando una società, la FIDES, di cui sono accomandatari alcuni dei dirigenti e responsabili del CRUED stesso, tuttora in carica;

comunque dal Ministro dell'interno se intenda svolgere con serietà i necessari rilievi geologici per verificare l'effettiva consistenza del terreno in questione;

se intenda sollecitare l'amministrazione dell'interno ad indire una regolare gara per la costruzione della nuova sede della Questura e Polizia Stradale di Perugia, evitando soluzioni di privata trattativa sconsigliabili per sempre possibili pericoli di « inquinamento ambientale »;

infine dal Ministro di grazia e giustizia se intenda assumere le iniziative opportune affinché la Magistratura acceleri i tempi di indagine e sia fatta piena luce sulle eventuali responsabilità degli amministratori. (5-00714)

ROSITANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio del I circolo didattico del comune di Terni, dopo aver esaminato con molta attenzione la possibilità di attuare l'orario prolungato previsto dall'articolo 7 della legge n. 148 del 5 giugno 1990, presso la scuola elementare Vittorio Veneto, con atto del 5 giugno 1992, ha deciso per la non attuabilità e, quindi, per il mantenimento dell'orario antimeridiano, in quanto: a) i cortili e i locali del refettorio del plesso hanno bisogno di una adeguata ristrutturazione, b) per mancanza di locali per la mensa, c) per mancanza di personale ausiliario, d) per l'impossibilità di istituire un efficiente sistema di trasporto tale da garantire i rientri pomeridiani dei bambini, a causa della mancanza di disponibilità di fondi del bilancio comunale;

che il Provveditorato agli Studi di Terni con atto n. 5088 del 2 luglio 1992, ha deciso la non accoglienza con motivazioni illegittime in quanto generiche e quasi sempre non vere;

che la direzione didattica del I circolo con atto prot. N. 2040 dell'8 luglio 1992,

ha ribadito la propria contrarietà contestando adeguatamente le motivazioni del provveditorato;

che malgrado le contestazioni il provveditorato non ha revocato il provvedimento adottato;

che in aggiunta a quanto sopra vi è un altro particolare, certamente non trascurabile, e cioè che la totalità dei genitori è impegnata nel lavoro per cui nessuno sarebbe in grado di andare a ritirare i propri figli alle ore 12,15 che è appunto l'uscita antimeridiana;

che i genitori in data 10 novembre 1992, hanno presentato un articolato ricorso al TAR dell'Umbria —:

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente presso il Provveditore agli Studi di Terni al fine di ristabilire la legalità in quanto il comportamento di cui sopra è in contrasto a parere dell'interrogante con i comma 5 e 6 dell'articolo 7 della citata legge n. 148, con l'articolo 6 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974, ed inoltre per far ritornare la tranquillità nelle famiglie e principalmente nell'animo dei bambini che a causa delle incertezze, della confusione e della agitazione, vivono momenti di pericolosi turbamenti non solo per l'apprendimento ma anche per la crescita stessa. (5-00715)

LAVAGGI e BONINO. — *Al Ministro degli esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo italiano non ha mai riconosciuto la cosiddetta « Repubblica federale Jugoslava » (Serbia-Montenegro), e che sinora i nostri partner della CEE hanno opportunamente seguito una linea di isolamento politico e diplomatico del governo di Belgrado —:

su invito di quali autorità il Ministro degli esteri si è recato a Belgrado il 21 gennaio 1993;

se non ritiene che eventuali iniziative unilaterali dell'Italia dovrebbero essere

tese al riconoscimento ed alla tutela della sicurezza della Macedonia, alla tutela della integrità territoriale della Bosnia ed in particolare del diritto alla vita della popolazione musulmana della Bosnia e alla tutela dei diritti civili e politici delle popolazioni albanesi del Kossovo piuttosto che consistere in iniziative diplomatiche che inopinatamente rafforzano la legittimità delle autorità del governo di Belgrado. (5-00716)

MASTRANTUONO e IODICE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Alenia, la maggiore azienda aerospaziale italiana, con una forte e consolidata presenza sui mercati internazionali, ha dichiarato 5100 esuberanti in tutto il gruppo ed ha avviato le procedure di espulsione dei lavoratori unilateralmente e senza accettare alcun confronto con le organizzazioni sindacali;

l'allocazione della maggior parte dei lavoratori dichiarati in esubero nell'area metropolitana di Napoli rischia di aggravare la già tragica situazione occupazionale in una delle zone che maggiormente risentono degli effetti della crisi economica che ha investito il paese, con pesanti ripercussioni anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico;

una mancata difesa dei livelli occupazionali e delle competenze acquisite in un campo come quello aerospaziale accentuerebbe la fase di massiccia deindustrializzazione dell'area napoletana con una forzata terziarizzazione, vanificando gli investimenti effettuati dal dopoguerra ad oggi;

i problemi di Alenia derivano in sostanza da un calo delle commesse e dall'assenza in Italia di un « Polo aerospaziale » italiano e dalla mancanza di unitarietà del contesto in cui l'azienda, insieme alle altre del settore, è chiamata ad operare in Italia ed all'estero —:

quali provvedimenti intenda assumere, nell'immediato, per difendere un settore nevralgico come quello aerospaziale e per salvaguardare, conseguentemente, i già bassi livelli occupazionali in un'area depressa come quella napoletana.

(5-00717)

BONINO e CICCIOMESSERE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

1) l'articolo 17, comma 2-ter della legge 6 marzo 1976, n. 51, nel testo introdotto con l'articolo 8 della legge 12 luglio 1991, n. 202, prevede che gli importi della tassa di stazionamento per le imbarcazioni, indicati dallo stesso comma 2, sono ridotti a seconda che siano trascorsi cinque, dieci o quindici anni dalla prima immatricolazione dell'unità;

2) in base ad una interpretazione restrittiva del comma 2-ter da parte del Ministero delle finanze (foglio n. 410190/92 del 21 febbraio 1992), sollecitata dal direttore generale del naviglio presso il Ministero della marina mercantile, si ritiene che « per le unità provenienti dall'estero il periodo di vetustà, ai fini dell'applicazione della tassa di stazionamento, decorre esclusivamente dalla prima immatricolazione nei Registri nazionali e non ha alcun rilievo il periodo d'iscrizione nei Registri esteri »;

3) tale interpretazione appare contraria alla volontà del legislatore che ha inteso con questa norma ridurre il peso dell'imposta in proporzione alla vetustà dell'imbarcazione — e quindi in relazione al suo valore di mercato — indipendentemente dalla provenienza o luogo d'origine dell'unità;

4) risulta di conseguenza evidente che per le imbarcazioni estere la « prima immatricolazione » deve essere intesa come prima registrazione dell'imbarcazione essendo rilevante ai fini dell'applicazione della legge l'accertamento documentale della prima data di esercizio dell'unità;

5) l'interpretazione « letterale » del Ministero delle finanze appare anche in contrasto con la normativa comunitaria in materia di concorrenza, di libera circolazione dei beni e di non discriminazione delle imposizioni fiscali, in particolare perché crea un indebito pregiudizio per i venditori di imbarcazioni usate non italiani e perché subordina l'entità di una tassa per il possesso di un bene al paese in cui il bene stesso è stato prodotto —:

se il ministro interrogato non intenda emanare una nuova interpretazione dell'articolo 17, comma 2-ter della legge 6 marzo 1976, n. 51, nel testo introdotto con l'articolo 8 della legge 12 luglio 1991, n. 202, rispondente alla volontà del legislatore e rispettosa delle normative comunitarie, che svincoli la determinazione dell'anzianità delle imbarcazioni, ai fini dell'applicazione della tassa di stazionamento, al paese di provenienza di tali unità.

(5-00718)

BERNI, GIOVANARDI, MOIOLI VIGANÒ, SAVIO, ZAMBON, CANCIAN, CASTELLOTTI, FRANCESCO FERRARI, CARLI, TORCHIO, ZANFERRARI AMBROSO e BRUNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

è in corso un grave contenzioso tra i produttori e le imprese di trasformazione del settore bieticolo, che rischia di determinare effetti disastrosi, anche alla luce delle attività connesse alla semina per la nuova annata —:

quali iniziative intenda assumere al fine di assimilare la bieticoltura agli altri settori in cui sono previsti interventi diretti alla produzione, provvedendo ad erogare direttamente ai produttori, eventualmente attraverso le relative associazioni, le integrazioni previste dalla normativa vigente.

(5-00719)

LETTIERI, OLIVERIO e SITRA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigia-*

nato e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per sapere — premesso che:

la IBM, per numero di dipendenti seconda azienda insediatasi nell'area industriale di Vitalba (Atella provincia di Potenza) con i cospicui finanziamenti di cui alla legge 219 relativa alla ricostruzione e allo sviluppo delle aree terremotate della Basilicata e della Campania, è in crisi;

detta azienda era considerata il « fiore all'occhiello » delle industrie sorte con i fondi della ricostruzione;

questo è l'ennesimo caso di industria in crisi in Basilicata e non solo di quelle finanziate ai sensi della citata legge 219;

evidentemente l'istruttoria delle pratiche a suo tempo fatta dagli organi tecnici competenti (Italtecnica-Agensud) non è stata puntuale, per cui sono stati dati finanzia-

menti a cuor leggero ad imprenditori non sempre capaci e comunque non affidabili;

occorre intanto garantire la cassa integrazione guadagni agli operai colpiti dalla situazione di crisi aziendale;

è comunque necessario verificare soprattutto le possibilità di coinvolgere nel salvataggio della IBM operatori seri per rilanciarne e diversificarne l'attività;

la IBM può essere anche positivamente rapportata al nascente stabilimento FIAT di Melfi —:

se non intendano procedere subito ad una verifica della situazione di crisi della IBM, non solo per consentire ai dipendenti l'eventuale concessione della Cassa integrazione guadagni, ma soprattutto per trovare ogni possibile soluzione al rilancio produttivo della stessa. (5-00720)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LATTERI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il bando di concorso per professori universitari di 1^a fascia non ha assicurato la riserva di posti a favore dei professori associati con nove anni di anzianità;

con lo stesso bando il MURST ha rinviato ad un successivo provvedimento l'individuazione dei suddetti posti riservati ai professori novennialisti;

sin dal novembre 1992 il MURST è a conoscenza della esatta disponibilità di posti lasciati liberi per pensionamento o per trasferimento da professori di 1^a fascia —:

quali iniziative intenda prendere per ottemperare agli obblighi di riserva previsti dalla legge e per evitare la prevedibile altissima conflittualità giudiziaria sui concorsi già banditi, in caso di espletamento degli stessi senza ottemperare alla riserva. (4-09871)

VAIRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la presidenza della sezione fallimentare del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assegnato due rilevanti incarichi di procedure concordatarie, uno a professionista prescelto da albo di avvocati e procuratori extraterritoriale (foro di Napoli) e l'altro a professionisti del foro, i quali avevano già beneficiato, in passato, di numerosi incarichi;

l'organo di rappresentanza e tutela della categoria forense ha già denunciato l'inammissibile concentrazione di nomine, con deleteri privilegi e priorità che potrebbero costituire violazione sul piano dell'etica professionale, con compromissione del

principio dell'autonomia e indipendenza dell'avvocatura, specie in relazione al rapporto avvocato-magistrato;

la segnalata denuncia ha indotto la presidenza della sezione fallimenti ad iniziative a contenuto punitivo nei confronti della protesta forense, sia continuando a privilegiare i sostenitori della concentrazione di nomine, sia indirizzando numerose nomine verso albi di altre categorie professionali, malgrado la legge posponga detti albi a quello degli avvocati e trascurando la possibilità di avvalersi di eventuali coadiutele, in via subordinata e in caso di accertata e manifesta necessità;

il gruppo di consueti beneficiari di rilevanti incarichi giudiziari (curatele, amministrazioni controllate, concordati, difese di fallimenti) ha mostrato di perdere ogni imparzialità di giudizio, tanto da farsi autore di una petizione di sostegno di inammissibili comportamenti, corroborandone — con ciò stesso — l'aggravamento, laddove l'interesse generale era, e resta, quello di avere criteri predeterminati di scelta che assicurino la massima uguaglianza, in applicazione dei principi costituzionali —:

quali iniziative intenda assumere, per la parte di propria competenza, affinché tale situazione abbia termine, e venga ristabilito un adeguato clima di legittimità e di correttezza professionale. (4-09872)

BAMPO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sottufficiale dei Carabinieri, Massimo Carraro, risulta essere uno degli investigatori di punta del *pool* di magistrati che a Venezia si sta occupando della Tangentopoli veneta;

tale sottufficiale risulta essere trasferito dalla sezione polizia giudiziaria di Venezia ad una piccola stazione nella provincia di Verona;

il procuratore di Venezia, Vitaliano Fortunati, risulta essere l'autore della ri-

chiesta di allontanamento di Carraro « per obiettiva inopportunità della sua permanenza a Venezia » —:

se non avverta la necessità di esplicitare i motivi di un provvedimento che altrimenti rischia di apparire arbitrario ed inopportuno atteso che, dopo la concessione delle autorizzazioni a procedere, sono appena iniziati gli accertamenti sugli ex ministri De Michelis e Bernini;

se tale trasferimento, richiesto da un solo procuratore ad insaputa dei colleghi che invece hanno espresso solidarietà al sottufficiale, non sia da interpretare come un segnale di « normalizzazione » all'interno di un ufficio giudiziario in prima linea nella lotta alla corruzione politica.
(4-09873)

LATTERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 782/84 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1984, è stata regolamentata l'organizzazione e la gestione dell'officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio (BO), dandole una particolare autonomia di gestione nell'ambito dell'INAIL, stante la peculiarità del servizio espletato;

il comma 2° dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica citato così recita testualmente: « Il centro provvede oltre che allo studio, sperimentazione, produzione, collaudo e riparazione anche all'applicazione e all'addestramento all'uso di protesi e di presidi ortopedici, non solo per gli invalidi del lavoro ma anche per gli invalidi assistiti dalle USL e che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 782/84 nel confermare quanto sopra rimanda il tutto ad apposite convenzioni fra USL e centro;

il Dipartimento di sicurezza sociale e servizi sociali della regione Emilia-Romagna con nota 01.8.5.19316 del 10 gennaio 1986 a firma dell'assessore Riccardo Nicolini ribadisce:

1) che i trattamenti erogati dal centro agli invalidi civili per conto USL (preparazione alla protesizzazione ed addestramento all'uso delle protesi con permanenza a tempo pieno dell'individuo presso il centro), non possono essere pagati secondo le modalità previste dal DMS del 14 settembre 1985, in quanto il trattamento di cui trattasi non rientra nella fattispecie di quelli erogati dai centri di cui all'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, ai quali solo è applicabile il DMS citato;

2) che i rapporti tra il centro e le USL dovranno essere regolamentati da apposite convenzioni;

3) che nelle more della definizione delle convenzioni, gli importi delle prestazioni relative alla permanenza degli invalidi civili presso il centro debbono ritenersi a carico della USL di residenza;

la USL 33 di Gravina di Catania ha regolarmente autorizzato per una minore di anni 11, affetta da « Osteosarcoma femore dx operato con amputazione coscia dx e transversione della gamba dx, che viene ancorata al moncone », una protesi di gamba con appoggio ischiatico, ma non ha ritenuto di poter autorizzare la permanenza presso il centro di Budrio, in assenza di specifiche convenzioni;

l'assessorato alla sanità della regione Sicilia cui la USL 33, per competenza, aveva trasferito la richiesta di ricovero, affinché ne autorizzasse il rimborso per le spese sanitarie ai sensi delle leggi regionali 66/77 e 3/91 (Assistenza sanitaria in forma indiretta per ricoveri in Italia e all'estero) e consequenzialmente anche delle spese di viaggio e soggiorno ai sensi della legge regionale n. 202 del 1979 ha stranamente autorizzato solo quest'ultima;

esistono, invece, USL siciliane e di altre regioni, le quali autorizzano, pur in assenza di rapporto convenzionale e quindi di specifica normativa di riferimento, la permanenza a tempo pieno presso il centro di Budrio di invalidi per la preparazione e l'addestramento all'uso della protesi —:

1) per quale motivo, a tutt'oggi, non siano stati regolamentati in forma convenzionale i rapporti fra il centro di Budrio gestito dall'INAIL e le USL, come peraltro previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 782/84, per il trattamento in forma di permanenza a tempo pieno presso il suddetto centro di invalidi (ed eventualmente di loro accompagnatori) per la preparazione alla protesizzazione e l'addestramento all'uso della protesi;

2) per quale motivo alcune USL, in assenza di convenzioni, abbiano potuto autorizzare, caricandosene la spesa, le forme di trattamento in oggetto;

3) se non ritenga opportuno, nelle more della direttiva di tali convenzioni emanare apposita direttiva affinché, interpretando l'articolo 26 della legge n. 833 del 1978 e l'articolo 7 lettera a) della legge n. 104 del 1992 (entrambi letti alla luce dell'articolo 32 della Costituzione Italiana), le USL possano autorizzare in forma diretta assumendosene l'onere delle spese, i trattamenti già detti per tutto il periodo necessario;

4) in subordine, quali iniziative intenda assumere perché le regioni in generale ed in particolare la regione siciliana rimborsino agli interessati (con modalità ed entità da stabilire) le spese per tali trattamenti anche in considerazione del fatto che il centro di Budrio è centro di altissima specializzazione nel campo specifico e non si può ritenere esaustivo un intervento riabilitativo con protesi sofisticate, se non dopo l'addestramento dell'invalido all'uso della stessa ed infine per evitare comportamenti discrezionali e differenziati fra regioni (o addirittura fra le varie USL di una stessa regione) che vanno sempre a danno delle fasce di popolazione più deboli e bisognose. (4-09874)

PISCITELLO, GAMBALE, ALFREDO GALASSO, BOLOGNESI, APUZZO, DE BENETTI, PAISSAN, MATTIOLI, BOATO, PIERONI, CRIPPA, RONCHI, SCALIA e

AZZOLINA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Presidenza della Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha inviato lettera di licenziamento a dieci funzionari;

tale Presidenza intende procedere, inoltre, ad una riduzione di circa il 50 per cento dei funzionari e dei dirigenti della sede centrale;

la dirigenza della Lega, sebbene sollecitata dall'assemblea dei quadri e del sindacato Flai-CGIL e Ulias-UIL, non ha chiarito i motivi e i criteri che stanno a fondamento dei provvedimenti adottati;

il sindacato in seguito al comportamento tenuto dalla Lega ha denunciato in un comunicato la « rigidità antisindacale » della centrale cooperativa;

le proteste dei lavoratori non hanno sortito alcun effetto;

si tratta di un'operazione di facciata che fa pagare ai lavoratori e ai funzionari gli sprechi altrui —;

se il Ministro sia a conoscenza di detti fatti e se intenda intervenire a tutela dei lavoratori che rischiano di essere ingiustamente licenziati. (4-09875)

INNOCENTI, PIZZINATO, GHEZZI, LARIZZA, REBECCHI e SANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il DL 11 dicembre 1992, n. 478, all'articolo 1 prevede l'estensione dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali che occupino da 5 a 15 dipendenti a condizione che le aziende siano operanti nelle aree a declino industriale individuate ai sensi dell'obiettivo 2 del Regolamento CEE n. 2052 del 1988;

la direzione generale dell'INPS in data 12 gennaio 1993, ha diramato la circolare applicativa n. 9 che limita tale estensione a quei lavoratori i quali, oltre

ad essere stati licenziati dalle aziende in parola, siano pure residenti in una delle aree citate —:

ritenendo tale limitazione grave, arbitraria e del tutto priva di riferimenti giuridici, quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di far modificare questa interpretazione fortemente restrittiva che penalizza e discrimina ulteriormente i lavoratori già duramente provati dalla perdita del posto di lavoro. (4-09876)

ZANFERRARI AMBROSO, CANCIAN e BERNI; — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

siamo in piena emergenza occupazionale con centinaia di migliaia di posti a rischio. Gli ultimi dati del CENSIS stimano in 700 mila i posti di lavoro in meno. Il Ministro Cristofori ritiene più esatta la stima di 500 mila. È comunque emergenza !;

il Governo si è impegnato con apposite leggi e decreti a fronteggiare questa grave situazione e favorire l'occupazione attraverso i contratti di formazione e lavoro (legge n. 863 del 1984) e le liste di mobilità (legge n. 223 del 1991 DL n. 478 del 1992);

la Commissione regionale per l'impiego del Veneto, rilascia, alle aziende che ne fanno richiesta, in media dopo tre mesi, le autorizzazioni ad assumere e dopo due mesi, quelle per la mobilità;

risulterebbe particolarmente deplorabile, qualora rispondesse al vero, il fatto che, durante le festività natalizie, la Commissione Veneta abbia sospeso la propria attività per dieci (o più ?) giorni —:

se risultino i motivi di questo inutile spreco di tempo che spesso annulla lo sforzo politico di trovare soluzioni al problema lavoro (pensiamo al dibattito in corso sul DL 5 gennaio 1993). (4-09877)

GIUNTELLA, NUCCIO, PISCITELLO, POLLICHINO, FAVA e ORLANDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento della giunta regionale erano stati nominati nel 1991/92 gli amministratori straordinari delle UUSLL siciliane mediante il metodo del sorteggio tra tutti i componenti dell'elenco predisposto dalla Regione siciliana, non tenendo conto delle terne proposte dai comitati dei garanti;

tale metodo di nomina è stato giudicato illegittimo dal TAR Sicilia;

la Giunta regionale siciliana, alla scadenza del 31 dicembre 1992, pur impegnata in tal senso da una mozione approvata dall'assemblea regionale siciliana, invece di valutare l'operato degli amministratori provvedendo alle sostituzioni in caso di parere negativo ha deciso di destituirli in blocco;

la Giunta regionale ha proposto di nominare nove commissari, uno per provincia, scelti tra i direttori regionali dei vari assessorati della regione nonché 62 vice-commissari scelti dal precedente albo degli amministratori tra quelli che risultavano dipendenti regionali perpetuando per l'appartenenza dei singoli ai vari partiti di governo in Sicilia il criterio della lottizzazione più selvaggia;

ad oggi non sono stati ancora emessi i decreti di nomina di tali commissari e vicecommissari;

ancora in data 18 gennaio 1993, l'assessore alla sanità con propria nota inviata alle UUSLL della regione mantiene in carica i precedenti amministratori;

ancora una volta nelle procedure di nomina dei vertici delle UUSLL vengono commesse irregolarità e che alla data del 18 gennaio 1993, vengono mantenuti in servizio amministratori straordinari di fatto delegittimati dalla Giunta regionale, dato che le forze politiche di maggioranza non riescono ad accordarsi sulla spartizione lottizzante —:

se intenda intervenire con tutti i suoi poteri per regolarizzare una evidente situazione di illegittimità che aggrava la già disastrosa situazione gestionale delle UUS-SLL siciliane ed in assoluto dispregio delle norme nazionali. (4-09878)

LUIGI ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

dettagliatamente quale sia il suo atteggiamento e gli intendimenti del Governo dopo l'abolizione dell'equo canone e quindi in qual modo il Governo intenda intervenire in favore degli inquilini appartenenti alle classi più deboli e meno abbienti;

inoltre quali siano le decisioni del Governo circa l'annunciata assegnazione delle abitazioni di proprietà dello IACP. Finora infatti il Governo non ha dato nessun segno di volere affrontare e risolvere i gravissimi problemi connessi alla volontà di tutelare i diritti fondamentali di chi è oggi inquilino e di chi è tuttora senza tetto. (4-09879)

BORGOGGIO. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

all'USSL 70 di Alessandria coloro che hanno presentato domanda di collocazione a riposo precedentemente al decreto di blocco delle pensioni, accettata dall'Ente con delibera sempre antecedente al blocco del 19 settembre 1992 ma con decorrenza successiva al blocco stesso, si sono visti negare la collocazione a riposo in base alla prima stesura del decreto del 19 settembre;

in quel momento l'Ente ha chiesto ai diretti interessati se erano disponibili ad essere riammessi in servizio e che molti di questi, per autotutela, hanno deciso di accettare l'offerta in attesa di ulteriori sviluppi;

la seconda stesura del decreto del 19 settembre 1992 prevedeva che coloro che si trovavano nella condizione sopra illustrata

potevano essere collocati a riposo e la USSL 70 ha emesso l'atto deliberativo definitivo;

il Ministero del tesoro bloccava a questo punto il pagamento delle pensioni adducendo come motivazione il rientro in servizio, che secondo il Ministero annullava la precedente richiesta di collocazione a riposo;

essendo il provvedimento di collocazione a riposo ormai definitivo non era possibile essere riammessi in servizio nuovamente;

questa è la condizione in cui versano almeno 20 lavoratori dell'USSL 70 di Alessandria, con il rischio concreto di rimanere senza reddito alcuno per l'intero 1993 —:

se non ritenga opportuno intervenire per risolvere questa difficile situazione nella quale possono trovarsi centinaia di lavoratori in tutta Italia. (4-09880)

BORGOGGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda « Manifattura Caccia » SpA di Busto Garolfo, è stata una delle aziende che ha fatto la storia del polo tessile nel distretto industriale legnanese, fondata nel 1934 ha garantito un lavoro sicuro e qualificato per più di una generazione di addetti;

con la crisi della metà degli anni ottanta per l'azienda è iniziato il calvario della messa in liquidazione e il licenziamento di 123 dipendenti (composti nella stragrande maggioranza di mano d'opera femminile);

in seguito ad una mediazione con il Ministero del Lavoro nel 1985, il liquidatore della società ha proceduto al ritiro di 50 licenziamenti e alla riassunzione delle lavoratrici ricorrendo alla cassa integrazione straordinaria;

alla richiesta nel 1988 di proroga, nonostante le assicurazioni da parte del Ministero, valutata la strada onerosa scelta

dall'azienda, già praticamente chiusa, di riassunzione delle operaie, la domanda è stata respinta e sono state respinte le ulteriori richieste di riesame (ultima il 16 ottobre 1992);

tali rifiuti hanno comportato gravi danni per le lavoratrici interessate, che nel periodo non hanno ottenuto alcuna copertura economica e contributiva; —

se non ritenga opportuno riesaminare la pratica e le decisioni che provocarono dal 1988 la sospensione della cassa integrazione straordinaria. (4-09881)

BORGOGGIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditore agli studi di Alessandria ha inviato una relazione al Ministero per la soppressione della classe prima media inferiore del comune di Castelceriolo per insufficienza di studenti;

per una condizione contingente non è stato raggiunto il numero minimo di studenti, in quanto 2 ragazzi sono in una scuola privata e 2 all'istituto musicale con annessa scuola media;

da una rapida indagine è risultato che nei prossimi anni gli studenti ci saranno;

il comune di Castelceriolo negli ultimi anni ha avuto un leggero incremento di abitanti;

il parere del comune di Alessandria è contrario alla proposta del Provveditore, in quanto le spese del comune di Castelceriolo non cambierebbero dato che la scuola elementare si trova nello stesso edificio;

nell'ambito della scuola è in atto un programma integrato tra scuola elementare e media;

la scuola media attua il tempo pieno;

sul piano sociale l'abolizione di servizi come la scuola porta ad un lento abbandono dei piccoli centri;

è in atto una ristrutturazione dei servizi pubblici di trasporto e uno spostamento in una scuola media di Alessandria dei ragazzi, danneggerebbe le famiglie sia organizzativamente che economicamente;

anche il corpo insegnante è contrario alla chiusura —

se sia possibile sospendere il provvedimento preso in base alla relazione del Provveditore di Alessandria ed avviare una ulteriore indagine. (4-09882)

PATARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere:

a) se siano vere le notizie relative al coinvolgimento di una Banca di Udine e di una ditta di spedizioni di Trieste nella vicenda riguardante l'enorme traffico di missili e proiettili per cannoni scoperto a bordo della « Dolphins 1 », nave tenuta, da qualche giorno, sotto sequestro nel porto di Taranto;

b) se ritengano di intervenire con appropriate iniziative al fine di fare piena luce su quello che la stampa ha definito un vero e proprio « giallo internazionale »;

c) quali provvedimenti intendano eventualmente adottare nei confronti dei responsabili. (4-09883)

GHEZZI, MENGOLI e PIRO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

la liquidazione dell'EFIM, ultimamente disposta per DL (più volte reiterato) 19 dicembre 1992, n. 487, coinvolge, nel territorio della provincia di Bologna, oltre alla G. Foschi SpA (14 addetti), in particolare luogo la BREDA MENARINI BUS SpA (620 addetti), nonché diverse centinaia di loro fornitori (aziende dell'indotto, quasi tutte piccole o medie);

i posti di lavoro a rischio sono, complessivamente, nell'ordine di alcune migliaia;

la situazione della BRED A MENARINI BUS è già stata analiticamente rappresentata nell'interrogazione n. 4-09147 del 22 dicembre 1992, (primo firmatario onorevole Mengoli), alle cui descrizioni e conclusioni qui ci si riporta;

in particolare, fortemente preoccupa l'incertezza delle prospettive produttive della BRED A MENARINI BUS, che pure rappresenta una realtà produttiva con capacità tecniche e tecnologiche ancora intatte; l'incertezza sui tempi e sugli assetti proprietari, coniugata con una crisi di liquidità derivata anche dalla emanazione del decreto di liquidazione, sta creando le condizioni di un rapido deperimento del valore dell'azienda;

fra l'altro, la BRED A MENARINI BUS possiede tecnologie specifiche per il settore del trasporto urbano su gomma, in grado quindi di contribuire, con le sue produzioni, anche al risanamento ecologico del traffico;

alla base della crisi si pongono anche i noti limiti imposti alla spesa pubblica, che ha impedito alle aziende municipalizzate di fare nuove ordinazioni di autobus nell'intero 1992 (si tenga presente che circa il 70 per cento del fatturato deriva da commesse delle aziende municipalizzate);

a vivere una situazione così difficile, assieme alla « casa madre », ci sono la MENARINI di Quarto Inferiore (Granarolo), con 30 addetti, e la controllata CPA Sud di Pomezia (Roma), con 120 lavoratori;

eppure, consta che la BRED A MENARINI BUS è una delle sole 30 aziende (fra 114) del gruppo, che hanno chiuso il bilancio in attivo nel 1991: è dunque una azienda fundamentalmente sana, in grado di continuare la sua autonoma esistenza;

il blocco dei debiti e dei crediti, certamente propri di una sia pur singolare procedura concorsuale, sta però creando,

nella BRED A MENARINI BUS e nel suo indotto, una fortissima crisi di liquidità, che, se non risolta nel breve periodo, darà luogo ad una serie a catena di altre crisi;

si sottolinea, tra l'altro, che la facoltà prevista dal comma 12 dell'articolo 4 del decreto di liquidazione non ha trovato, di fatto, nessuna operatività;

occorrerebbe altresì rendere effettivamente operativa la facoltà di deroga verso le minori imprese, tentando di assicurare anche una *par condicio* fra i creditori delle imprese controllate al 100 per cento e quelli delle imprese con percentuali di controllo inferiori, pur se maggioritarie;

è previsto, per la fine di gennaio, un incontro tra Governo e regioni per esaminare la situazione economico-occupazionale e produttiva in Emilia Romagna, proprio con riguardo alle « privatizzazioni », e quindi anche in relazione alle conseguenze della liquidazione dell'EFIM: potrebbe nascere un nuovo progetto industriale di sviluppo su base locale, magari centrato, in tutto o in parte, sul trasporto elettrico, così da riguardare anche altre aziende in crisi, come la Lamborghini e la Casaralta -;

se intendano prendere tutti i provvedimenti più adeguati sul piano finanziario per consentire alla BRED A MENARINI BUS una maggiore e sufficiente liquidità, e per rendere certe e tempestive le modalità di trasformazione dei suoi assetti proprietari;

se intendano tenere informate, come sembra doveroso, le amministrazioni locali e regionali coinvolte, nonché le organizzazioni sindacali ai vari livelli, in merito agli obiettivi di politica industriale perseguiti.

(4-09884)

ORESTE ROSSI, AIMONE PRINA, MAURIZIO BALOCCHI, BORGHEZIO, CASTELLANETA, COMINO, FARASSINO, ALDA GRASSI, LATRONICO, MATTEJA, PIOLI e POLLI. — Al Presidente del Consi-

glio dei ministri e al Ministro dei trasporti.

— Per sapere — premesso che:

i collegamenti effettuati dalle linee aeree del gruppo Alitalia da Roma agli aeroporti di Genova e Torino e viceversa, accusano continuamente ritardi (ad esempio il volo di venerdì da Roma a Genova delle ore 16,20 da otto mesi ad oggi non è mai partito in corretto orario), soppressione di voli (ad esempio da Roma a Genova delle ore 14,45 del 15 e del 22 c.m.), variazione negli orari;

tali inspiegabili ed ingiustificabili disservizi creano disagi e danni economici ai viaggiatori, costretti a volte a rimanere fermi per ore nelle sale di attesa, e di conseguenza un preoccupante calo di utenza —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di migliorare un servizio necessario ed indispensabile in un Paese che cerca un rilancio economico e di immagine nel contesto europeo. (4-09885)

TORCHIO, GARAVAGLIA, ALIVERTI, GELPI, RIVERA, FRANCESCO FERRARI, SCAVONE, CASTELLOTTI e GALBIATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

la giunta regionale della Lombardia ha deciso di avviare davanti al giudice ordinario una azione di accertamento dell'obbligo, da parte dello Stato, di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie giacenti presso la Tesoreria centrale, necessarie per l'espletamento dell'attività istituzionale della regione e per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata erogazione;

sul conto corrente della regione Lombardia presso la tesoreria dello Stato risultano depositati, si legge in una nota della regione, 4 mila 994 miliardi di lire ma alla regione non è stata concessa la possibilità di prelevarne 600 per poter affrontare i pagamenti indilazionabili, oggetto di una recente vertenza da parte di

una categoria che ha chiesto ed ottenuto, per garantire i crediti, il pignoramento del garage della sede della regione;

per affrontare le spese più urgenti la regione ha dovuto ricorrere all'accensione di mutui ed a anticipazioni del tesoriere Cariplo; inoltre il mancato o ritardato pagamento ha indotto i creditori della regione a promuovere azioni esecutive con un conseguente aggravio per la regione stessa. Da qui l'iniziativa di ricorrere al giudice per veder confermato dalla magistratura l'obbligo da parte dello Stato di garantire la disponibilità dei fondi della regione —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di evitare il ripetersi di sì negativi fenomeni ed in quali modi intendano procedere al versamento del dovuto. (4-09886)

TORCHIO, VITI, GIOVANARDI, NAPOLI, IODICE, D'ANDREA, MENGOLI, ZAMPIERI, BACCARINI e ZAMBON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che:

per la scuola cattolica la Chiesa ha chiesto la parità con quella pubblica;

le difficoltà finanziarie dello Stato, pure reali, non sembrano un motivo sufficiente per segnare il passo nel « cammino di civiltà » verso l'effettiva parità;

all'espresso riferimento sul problema della parità scolastica contenuto nel programma di governo — purtroppo — non sembra stiano seguendo gesti e fatti concreti in questa direzione;

è avvertita l'urgenza di affrontare il problema dal punto di vista legislativo, con un'organica gradualità di interventi finanziari da parte dello Stato al fine di giungere all'effettivo riconoscimento dei diritti educativi delle famiglie per una libera scelta della scuola;

viene chiesto allo Stato l'effettivo riconoscimento di un diritto civile, già ampiamente riconosciuto nelle altre nazioni della Comunità europea;

risulta altresì carente l'attenzione delle forze sociali ai problemi della scuola cattolica e di quella non statale le quali intanto propongono: la loro ristrutturazione organizzativa, la costituzione di un osservatorio permanente sulla realtà ed i problemi della scuola cattolica, l'attuazione di iniziative adeguate per il raggiungimento della parità giuridica ed economica delle scuole non statali, tra cui, quelle cattoliche, svolgono un ruolo particolarmente significativo —:

quali iniziative ed in quali tempi intendano proporre e realizzare per la migliore soluzione dei problemi esposti.
(4-09887)

PATUELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

quali urgenti iniziative intenda assumere perché venga completato il restauro (intrapreso più volte ed interrotto) del monumentale palazzo di San Giacomo nei pressi di Russi (RA);

al tempo stesso, la situazione sullo stato dei lavori e dei restauri di tale palazzo che ha importante valore storico, artistico e culturale.
(4-09888)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

la sezione del MSI di Crispano (Na) — anche a seguito di atti ispettivi dell'interrogante restati sinora peraltro senza risposta da parte del Governo — ha denunciato che molti cittadini di Crispano hanno presentato al comune, da lunghissimo tempo, istanza di condono edilizio, e che pur essendosi formato ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 47 del 1985 il silenzio-assenso non è stata ancora loro riconosciuta la relativa concessione edilizia a sanatoria mentre a norma dell'articolo 2

della legge n. 241 del 1990 l'amministrazione comunale ha l'obbligo di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso —:

se, tramite la prefettura di Napoli, intenda intervenire, per accertare cause e responsabilità di tali gravi omissioni e imporre alla amministrazione comunale di fare finalmente quanto obbligatoriamente le compete, con riserva di sanzioni quale l'applicazione degli articoli 39 e 40 della legge n. 142 del 1990 anche ad evitare il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei cittadini, con ogni conseguenza di legge.
(4-09889)

PARLATO. — *Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

quale politica conducano l'ALITALIA, l'ATI ed altre compagnie di bandiera in materia di revisione degli aeromobili e ciò anche in relazione alle funzioni ed al ruolo dell'Atitech e con riguardo al mantenimento ed allo sviluppo dei livelli occupazionali di tali aziende;

se sia esatto che:

l'Alitalia faccia effettuare la revisione degli aeromobili *Boeing 747* e *Douglas DC 9-30* presso la società *BE-DECK* in Israele;

nel dicembre 1992 sia scaduto l'accordo con l'Atlas e così l'Alitalia abbia perduto le revisioni dei *DC 10* e dei *DC 9-30* di altre compagnie;

per effetto di quanto precede 120 operai addetti alle revisioni e manutenzioni risulterebbero in esubero alla fine del corrente mese;

quali siano le prospettive per quanto riflette l'Atitech in termini di carichi di lavoro e commesse e di occupazione, ovvero riguardo alla intera, incomprensibile politica dell'Alitalia in materia (vedasi da ultimo l'acquisizione del 30 per cento della *Malev* senza che sia stato convenuto nulla in termini di manuten-

zione e di revisione ma mantenendo totalmente in Ungheria la manutenzione e revisione degli aerei di tale compagnia).
(4-09890)

ACCIARO e SODDU. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che dal 31 dicembre 1992 è esecutivo il provvedimento che trasferisce l'ufficio di leva di Sassari alla sede di Cagliari;

il distretto militare di Sassari, opera nella cittadina fin dalla fine dell'800, e che per tutto questo tempo ha sempre assolto *in toto* le proprie funzioni e soddisfatto le esigenze dei cittadini che numerosi si rivolgono agli uffici di leva e reclutamento —:

quali siano i gravi motivi per i quali si persevera in una decisione tanto ingiusta e per certi versi impopolare visto il gran numero di proteste da parte di associazioni di categoria, amministrazioni locali e rappresentanti del territorio, che in varie sedi hanno sottolineato gli svantaggi e gli inconvenienti che l'attuazione del provvedimento comporta;

se siano stati valutati con ocularità e perizia i disagi che gli utenti degli uffici militare del distretto di Sassari saranno costretti a patire visto che per forza di cose dovranno rivolgersi agli uffici di Cagliari, affrontando un trasferimento la cui durata varia dalle tre alle quattro ore, a causa della precarietà dei collegamenti;

se sia noto che ogni anno l'ufficio di leva di Sassari espleta circa ventimila pratiche e che quindi risulterebbe inammissibile costringere il gran numero di richiedenti a rivolgersi presso gli uffici di un'altra città, considerando anche la necessità di informazioni che numerose vengono sollecitate quotidianamente dai cittadini;

da quali motivazioni e a seguito di quali considerazioni scaturisca l'inoppor-

tuno provvedimento, non risulta oltretutto che si sia interpellata alcuna amministrazione locale;

se non si ritenga che questo modo di agire vada a contrapporsi a quelle che sono le normali aspettative della gente, che vorrebbe che le strutture militari operassero in armonia con i bisogni e le esigenze della collettività nella quale sono inserite;

se siano previste iniziative che prevedano l'impiego dei circa trenta dipendenti del Ministero della difesa che in conseguenza del provvedimento si troverebbero coinvolti nella generale crisi occupazionale che investe la Sardegna;

se vi sia l'intenzione di dar seguito alla richiesta, recentemente inoltrata da alcuni parlamentari sardi, i quali ritengono necessario un incontro con Lei onorevole Ministro, per ridiscutere in maniera costruttiva nuove linee di intervento in proposito;

se non si ritenga opportuno, in attesa del richiesto incontro, intraprendere iniziative mirate ad una tempestiva sospensione del provvedimento in esame. (4-09891)

INNOCENTI, RONZANI, LARIZZA e REBECCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

1) il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, prevede all'articolo 1, comma 1, che « in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1991, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità...2;

2) in ottemperanza al cennato decreto-legge le UUSLL e tutti gli enti locali adottavano un provvedimento di sospensione dei provvedimenti di collocamento a riposo in attesa di eventuale diversa determinazione in sede di conversione in legge;

3) con legge 14 novembre 1992, n. 438, è stato convertito il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, introducendo la modifica in base alla quale (articolo 1, comma 2, lettera e) la disposizione della sospensione dell'applicazione dei trattamenti pensionistici non viene applicata « ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

4) le UUSSLL e gli enti locali in adempimento del nuovo disposto di legge revocavano la sospensione dei provvedimenti di collocamento a riposo già adottati prima del 19 settembre 1992, per consentire il collocamento a riposo dal 1° dicembre 1992, degli aventi diritto in applicazione del richiamato articolo 1, comma 2, lettera e) legge n. 438 del 1992;

5) con circolare telegrafica n. 104 del 21 dicembre 1992, il Ministro del tesoro disponeva che « per casi aventi titolo rimasti in servizio oltre data predeterminata per cessazione, motivati da attesa conversione in legge norma in oggetto, periodo servizio prestato va considerato at stregua servizio di fatto. Amministrazioni perfezioneranno, conseguentemente, provvedimenti già adottati con indicazione data decorrenza economica trattamento pensionistico »;

6) con circolare del 23 dicembre 1992, n. 13/I.P. il Direttore generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro disponeva per le UUSSLL e tutti gli enti con personale iscritto alla CPDEL che dopo aver adottato l'atto deliberativo di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo in data anteriore al 19 settembre 1992, abbiano sospeso il predetto atto e, successivamente, abbiano provveduto a revocare la disposta sospensione, hanno « vanificato la loro precedente determinazione volitiva, con tutte le connesse conseguenze negative che potrebbero derivare ».

Pertanto secondo la direzione generale CPDEL « Soltanto nel caso in cui l'atto

deliberativo di revoca della sospensione sia di data anteriore al 19 settembre 1992, e l'interessato cessi effettivamente dal servizio alla data originariamente stabilita ed indicata nella sua domanda, non sussiste alcun impedimento ad applicare la deroga di cui alla lettera e) in esame » —:

a) se e quali provvedimenti intenda adottare per rendere uniforme la circolare della direzione generale CPDEL che sul punto sopra richiamato viola la legge 438 emendandola in coerenza ai principi dettati con circolare telegramma n. 104 del Ministro del tesoro che correttamente dà applicazione al disposto di legge ancorché riconosce le prestazioni come rese di fatto e non come rapporto di servizio;

b) se ritenga di intervenire con la massima tempestività al fine di consentire l'erogazione dei trattamenti pensionistici in quanto il personale collocato a riposo dal 1° dicembre 1992, non riceve né il trattamento pensionistico né il trattamento retributivo;

c) se ritenga che per il futuro le istruzioni applicative di una stessa norma di legge debbano essere coordinate ed emanate in uniformità e conformità ai principi stabiliti con le norme di legge evitando gravi disagi economici e di funzionamento degli uffici periferici, nonché l'affermazione di principi giuridicamente aberranti laddove chi ha operato nel rispetto della norma di legge vigente nel tempo viene a trovarsi penalizzato rispetto a chi l'ha violata. Infatti la sospensione dei provvedimenti di collocamento a riposo era atto dovuto nel rispetto del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, e tale sospensione non poteva che avvenire dopo la emanazione del decreto-legge e non già « in data anteriore al 19 settembre 1992 » come ipotizzato dalla direzione generale CPDEL. In tale situazione verrebbero pertanto a beneficiare della deroga disposta dalla lettera e), articolo 1, comma 2 della legge 438, soltanto i dipendenti di quelle UUSSLL e di quelli enti che non hanno disposto come voluto dal decreto-legge 384

del 19 settembre 1992 la sospensione dei provvedimenti dei collocamenti a riposo.

(4-09892)

ZANONE. — *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione consultiva per la prosa è composta da « esperti » cui spetta il compito di individuare gli enti, le compagnie, le associazioni e gli altri soggetti che operano nel campo della prosa aventi i requisiti per beneficiare delle sovvenzioni previste dalla legge;

alcuni componenti la Commissione, non sono persone che per la loro attività professionale seguono il lavoro teatrale come giornalisti, insegnanti, studiosi etc., come avviene per esempio in Francia, ma sarebbero in realtà i responsabili di enti e compagnie che di volta in volta risultano beneficiari delle sovvenzioni —:

se ciò risponda al vero ed in caso affermativo se non ritenga tale situazione gravemente pregiudizievole dell'imparzialità dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni in campo teatrale e quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio a tale inaccettabile distorsione.

(4-09893)

GUGLIELMO CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 23 marzo 1993 — tabella A — ordinanza ministeriale n. 320 del 25 ottobre 1993 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 1991, è stato determinato il calendario di svolgimento della prova e della sede d'esame del concorso ordinario a cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento di stenografia, classe di concorso A089-LXXXIX, la cui prova scritta è stata prevista per il 20 marzo 1992;

con ordinanza ministeriale n. 52 del 28 febbraio 1992, in *Gazzetta Ufficiale* — IV

serie speciale del 6 marzo 1992, è stata sospesa la prova scritta del concorso ordinario a cattedre di stenografia — classe di concorso A089 — LXXXIX;

è in corso di registrazione, alla Corte dei conti, il decreto ministeriale 23 novembre 1992 che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale il 23 febbraio 1993 — con il quale è revocato il concorso ordinario a cattedre di stenografia, classe di concorso — A089 — LXXXIX;

il direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con nota Prot. n. 1156/Div. VIII del 6 agosto 1992, ha ribadito che nelle strutture attuali della scuola italiana la « trattazione dei testi » è affidata anche ai docenti della classe di concorso A089 — LXXXIX — stenografia —:

quali iniziative intenda assumere affinché, nella probabile revisione del programma e delle relative prove del concorso a cattedre di stenografia — laboratorio trattamento parola testi — dati e informazioni — classe di concorso A089 — LXXXIX, sia inserita nella metodologia di insegnamento la tecnologia informatica degli stenoterminali, capaci di elaborare parole — testi — dati e informazioni in tempo reale, così come recita la nota del Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione n. 007580 del 13 novembre 1986;

quali provvedimenti intenda adottare perché si svolga, nel più breve tempo possibile, il concorso ordinario a cattedre di stenografia, laboratorio trattamento parola — testi — dati e informazioni, classe di concorso A089 — LXXXIX, anche con la strumentazione informatica degli stenoterminali e alla luce della proposta di legge n. 1324 del 1992 tendente all'istituzione dei corsi di laurea con indirizzo in stenografia. (4-09894)

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 luglio 1992 è stata presentata l'interrogazione n. 4/02862 che non ha trovato ancora risposta;

nel frattempo la commissione edilizia del comune di Atri (provincia di Teramo) sta per decidere l'autorizzazione di un'opera che sarà un vero e proprio scempio in un'area archeologica di grande rilievo;

il consorzio per lo sviluppo industriale di Teramo intende costruire una strada tra la zona industriale Piani San Andrea e il centro di Atri (Teramo);

la strada progettata interessa un'area ricca di testimonianze monumentali tra cui un teatro romano, sito ad appena 35 metri di distanza da essa per il quale è previsto un completo intervento di risanamento e restauro che ne farà uno dei perni del percorso di visita turistico-archeologico di Atri (Te); il teatro inoltre deve avere una propria area di rispetto e i gas di scarico, le vibrazioni dovute al traffico veicolare, potrebbero seriamente danneggiarlo;

analoghe preoccupazioni venivano avanzate dai sovrintendenti per i BAAAS d'Abruzzo in due lettere inviate al comune di Atri ed altri enti, in cui oltre a rilevare la presenza di fontane archeologiche nella zona interessata, ne veniva messa in risalto, sotto il profilo ambientale, l'alto interesse paesistico;

il PRG del comune di Atri (Te) classifica l'area interessata come « necropoli » essendo state rinvenute lastre sepolcrali di epoca romana con figure a rilievo di raffinata fattura e rilevante valore artistico e storico, oggi in visione nel chiostro della cattedrale di Atri;

appare incomprensibile la ragione per la quale, dopo i più meditati pareri, la sovrintendenza archeologica d'Abruzzo rilascia il proprio nulla osta senza che nel frattempo sia intervenuto nessun riesame dell'intero progetto;

il suddetto nulla osta non risulta essere stato inviato alla II divisione dell'ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, a differenza di

quanto invece era accaduto per il precedente parere negativo;

vi è stata un'ampia mobilitazione delle forze sociali, ambientaliste e culturali contro tale ipotesi di scempio e in particolare Italia Nostra e la CGIL hanno presentato al Ministro per i beni culturali e ambientali due distinti ricorsi —;

quali iniziative intenda promuovere per annullare l'autorizzazione rilasciata per l'esecuzione della strada in oggetto dalla sovrintendenza archeologica di Chieti e impedire che la commissione edilizia di Atri rilasci l'autorizzazione ad un'opera che recherebbe un grave danno al patrimonio ambientale, storico e architettonico di Atri (Te) e dell'intero Abruzzo. (4-09895)

MASTELLA, NAPOLI, PERANI, ASTORI e CECERE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il direttore didattico di Sapri, in violazione del principio di continuità didattica, ha spostato una maestra dal gruppo docente e dal modulo in cui aveva operato per due anni, derogando anche la titolarità giuridica della stessa;

il provveditore agli studi di Salerno, accogliendo il ricorso di alcuni genitori, ha dichiarato l'atto del direttore didattico nullo per assoluta incompetenza « per materia », senza però ripristinare la situazione didattica *quo ante* —;

quali accertamenti intenda promuovere sull'operato del provveditore agli studi di Salerno e sull'ispettore tecnico che ha svolto l'inchiesta per verificare se esistono manifeste contraddizioni nelle decisioni adottate e mancato rispetto del diritto allo studio;

se sia vero che il direttore didattico di Sapri opera impropri spostamenti di insegnanti già da vari anni, senza che ciò sia oggetto di vigilanza degli organi del competente ufficio scolastico provinciale e quali provvedimenti intende adottare.

(4-09896)

COMINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

organi di informazione locali hanno riferito, nei giorni scorsi della nomina, da parte della Prefettura di Cuneo, del dottor Giovanni Pietro Girardo a presidente del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Cuneo;

il dottor Girardo è stato condannato, tre mesi fa, dal tribunale di Cuneo in prima istanza, a tre anni e sei mesi per concorso in bancarotta fraudolenta;

il tribunale ha altresì comminato contro il dottor Girardo le pene accessorie dell'interdizione, per la durata di 10 anni, dall'esercizio di un'impresa commerciale, della sospensione, per la stessa durata, dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la pena dell'interdizione, per tre anni, dai pubblici uffici;

l'avvocato difensore del dottor Girardo ha precisato nei giorni scorsi, con un comunicato stampa, che, per il suo assistito, pur essendo stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna, non esistono motivi giuridici che ne ostacolino la nomina a presidente del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione delle società controllate, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione —:

a) quali iniziative ritenga opportuno assumere il ministro, affinché si addivenga alla revoca, da parte del prefetto, del provvedimento adottato, vista la grave violazione degli ordinari criteri che devono garantire la trasparenza ed il buon andamento dell'attività amministrativa;

b) se non ritenga, in subordine, di provvedere ad una sospensione dell'incarico in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. (4-09897)

DE BENETTI e PRATESI. — *Ai Ministri dell'industria dei trasporti, delle finanze e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

la società « Baia delle Favole srl » con sede in Milano, piazza Borromeo 12, ha presentato in data 1° agosto 1991, un progetto per la realizzazione di un porto turistico a Sestri Levante (Genova);

la stessa società in data 23 settembre 1991, ha presentato al Ministero della marina mercantile, tramite la Capitaneria di Porto di Genova, la richiesta di concessione per 50 anni delle aree demaniali e dello specchio acqueo antistante il golfo di Sestri Levante per complessivi metri quadrati 150.000;

la suindicata società in attesa delle concessioni richieste, ha già distribuito un « listino prezzi di vendita dei posti barca » e messo in vendita gli stessi con richiesta di versamento del 10 per cento dell'importo complessivo;

la « tutela dell'ambiente marino » è imposta dall'articolo 1 della legge n. 979 del 31 dicembre 1992, in conformità al principio enunciato dell'articolo 9 della Costituzione che garantisce la tutela del paesaggio assumendolo come valore primario;

sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939 « i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia »;

il Consiglio regionale della Liguria in data 28 febbraio 1990, ha approvato il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) ai sensi della legge n. 431 del 1985;

in attuazione di tale ed altre prescrizioni il PTCP della regione Liguria ha previsto sulle aree oggetto di richiesta di concessione il regime normativo IS CE (Insediamenti Sparsi — Conservazione);

l'articolo 48 delle norme di attuazione del sopracitato PTCP recita che « tale regime si applica nei casi in cui, in

relazione ai valori di qualità e tipicità che si riconoscono all'insediamento esistente si rende necessario subordinare ogni intervento all'esigenza di non alterare l'equilibrio raggiunto tra l'insediamento e l'ambiente naturale »;

la regione Liguria non possiede uno specifico « Piano delle coste » sulla cui base valutare l'inserimento urbanistico e ambientale del progetto in questione. Mentre la Giunta regionale ligure si è impegnata, di fronte al Consiglio regionale, a portare all'approvazione un piano delle coste entro l'attuale legislatura;

la richiesta di concessione in uso cinquantennale delle aree demaniali al Ministero della marina mercantile ha visto l'opposizione dell'amministrazione comunale di Sestri Levante, di associazioni ambientaliste e di operatori economici;

a sostegno del motivo di opposizione viene messo in rilievo come il progetto della società « Baia delle Favole srl » per la realizzazione di un porto della capienza di 800 posti barca risulti sovradimensionato se si tiene conto che nel golfo del Tigullio esiste già un porto turistico ogni 5 chilometri;

oltre agli effetti devastanti sui valori ambientali, l'ampliamento del porto di Sestri Levante avrebbe anche rilevanti conseguenze negative sull'attività turistica — prevalentemente connessa alla balneazione — che costituisce una delle principali fonti di reddito della popolazione del comune;

in seguito ad un esposto la Commissione ambiente della Comunità Economica Europea, attraverso i propri rappresentanti di dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, è intervenuta chiedendo che l'intero progetto sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale —:

se sia stato effettivamente presentato ai Ministeri competenti un progetto di ampliamento del porto di Sestri Levante da parte della società « Baia delle Favole srl »;

in caso affermativo a quale livello sia giunto, ad oggi, l'iter procedurale del progetto in questione;

se sia prevista per il progetto stesso, la procedura di via e/o sia stato effettuato un altro eventuale studio di ordine ambientale;

se le procedure di prevendita dei posti barca corrispondano a criteri di trasparenza e tutelino gli eventuali acquirenti;

se i Ministeri competenti intendono tener conto delle motivate opposizioni al progetto espresse da un ampio arco di interessi sia diffusi che specifici, di comitati locali di cittadini e di associazioni nazionali. (4-09898)

PRATESI, ALFREDO GALASSO, PISCITELLO, PANNELLA, ELIO VITO, CICCIO-MESSERE, RAPAGNÀ e RUTELLI. — Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

si registra in Sicilia, ed in particolare nelle province di Catania e Agrigento, una virulenta ripresa dell'abusivismo edilizio;

le aree oggetto di maggiori aggressioni sono le aree sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta o parziale per ragioni ambientali, paesistiche, archeologiche, naturalistiche;

in particolare, intensa attività di abusivismo edilizio si registra in aree destinate a riserva, a parco, in aree oggetto di vincolo ex legge Galasso (431/1985), distruggendo risorse di grandissimo valore e pregiudicando prospettive di corretto sviluppo;

una delle ragioni della ripresa dell'abusivismo edilizio è da individuarsi nel mancato rispetto da parte degli organi della pubblica amministrazione della normativa che prevede le sanzioni della demolizione e della acquisizione a titolo gratuito dell'immobile abusivo al patrimonio del comune;

il diffondersi dell'abusivismo edilizio genera anche grave degrado della qualità della vita ed abitua le popolazioni ad una persistente violazione della legge ed a una cultura dell'illegalità che favorisce il fenomeno della mafia;

dietro l'abusivismo edilizio si nascondono, come numerose esperienze hanno dimostrato, l'attività e gli interessi di organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso;

si rende estremamente opportuno sollecitare gli organi dello Stato ed in primo luogo i Prefetti ad attivarsi affinché i Sindaci dei molti comuni siciliani interessati non continuino ad omettere l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 47 del 1985 nei casi di abusivismo edilizio;

peraltro con circolare del Ministro dell'interno dell'aprile 1991, rimasta sostanzialmente inapplicata, si chiedeva ai signori Prefetti di sospendere i Sindaci che reiteratamente avevano omesso di applicare la normativa in materia di abusivismo edilizio;

occorre dare segnali chiari ed inequivoci della volontà dello Stato di frenare l'abusivismo edilizio nell'unico modo possibile cioè applicando le sanzioni;

nell'immediato, oltre che dall'attività dei prefetti nei confronti dei sindaci, forte e significativo impulso potrebbe venire dall'azione dei commissari che sostituiscono i consigli comunali sciolti;

detti commissari potrebbero significativamente individuare quale priorità della loro azione il ripristino della legalità nella gestione del territorio;

due città simbolo dell'abusivismo, quali Catania e Agrigento, sono oggi rette da commissari e che, a Catania, la riserva naturale dell'Oasi di Simeto e, ad Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, sono due esempi di aree di grandissimo pregio aggredite, nel corso degli anni, da migliaia di costruzioni abusive, a

causa dell'assenza di attività sanzionatoria da parte della pubblica amministrazione;

l'assenza di attività repressiva dell'abusivismo da parte dei commissari, in particolare nelle aree più esposte, costituirebbe un forte disincentivo ed un efficace freno per il perdurare del fenomeno nell'intera Sicilia;

la legge 28 febbraio 1985, n. 47 « Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie » all'articolo 4, intitolato « Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia » stabilisce che « il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionale o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica (...) provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi;

la succitata norma stabilisce altresì che « qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa »;

la legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 « Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive », legge regionale di applicazione della legge statale n. 47 del 1985, all'arti-

colo 2 ha integralmente recepito le norme sancite dal succitato articolo 4 della legge statale;

l'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale n. 37 del 1985, ha stabilito, altresì, poteri di controlli ispettivi in capo all'assessore regionale al territorio ambiente nonché il dovere di vigilanza sull'attività urbanistica dei comuni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

l'articolo 3 della stessa legge regionale stabilisce espressamente che i provvedimenti di cui all'articolo 4 (della legge 47 del 1985) « sono atti dovuti per il sindaco. Nel caso di inerzia comunale, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a diffidare il sindaco e contestualmente a dare comunicazione alla competente autorità giudiziaria. In caso di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva »;

vengono quindi dalla legge statale e regionale attribuiti poteri di intervento in capo al sindaco ed alle autorità regionali preposte al controllo dell'attività edilizia, alla gestione dei vincoli ed alla tutela del territorio;

tali poteri rientrano nella categoria dei poteri-doveri, che creano in capo ai titolari un obbligo di intervento e non una mera facoltà, così come inequivocabilmente stabilito dal succitato articolo 3 della legge regionale 37 del 1985;

a norma dell'articolo 40 del codice penale, secondo comma, non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo;

l'articolo 4, comma 4, della legge n. 47 del 1985, nonché l'articolo 2 della legge regionale 37 del 1985, stabiliscono, inoltre, un obbligo di intervento in capo agli « ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunica-

zione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti »;

l'articolo 55 del codice di procedura penale sancisce l'obbligo per la polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, anche di propria iniziativa, ed impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze;

la Corte suprema di cassazione, con sentenza n. 1872 del 27 settembre 1991, ha ribadito l'obbligo di intervento per tutti gli organi di polizia giudiziaria, anche per i reati in materia ambientale, senza distinzione di competenze;

il WWF Italia ha formalizzato una diffida ai commissari dei comuni di Catania ed Agrigento, oltre che ai presidenti della giunta e dell'assemblea della regione Sicilia, agli assessori territorio e ambiente, lavori pubblici, beni culturali ed ambientali, ai presidenti delle province regionali di Catania ed Agrigento ed ai prefetti di Catania ed Agrigento;

con la diffida, il WWF Italia chiede la piena ed immediata applicazione delle sanzioni previste dalla legge 47 del 1985 attuata dalla regione Sicilia con la legge n. 37 del 1985 —:

1) come i ministri interrogati intendano agire per garantire la puntuale applicazione della normativa vigente;

2) quali iniziative ritengano opportuno adottare nei confronti degli enti locali siciliani e della stessa regione Sicilia che scientemente ha omissso l'applicazione normativa relativa all'abusivismo edilizio compromettendo così aree d'interesse mondiale, quale la Valle dei Templi di Agrigento, o di grandissimo valore naturalistico, quale la foce del Simeto;

3) cosa intendano fare in caso di ulteriore inerzia della regione Sicilia e degli enti locali siciliani. (4-09899)

POLI BORTONE, SERVELLO, IGNAZIO LA RUSSA, ROSITANI, GASPARRI e VALENSISE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere:

se non intenda intervenire presso la RAI immediatamente per impedire che il servizio pubblico radiotelevisivo continui ad abbruttire gli italiani (che, val la pena sempre ricordarlo, pagano una ingente tassa, il canone, per usufruire del servizio radiotelevisivo) con trasmissioni del tipo « Avanzi » che si caratterizzano non certo per la intelligenza della satira (che sarebbe apprezzabile) ma per la volgarità del linguaggio e degli insulti continui. L'altra sera, infatti « un gruppo di imbecilli » — come denuncia il *Secolo d'Italia* — ha cantato una canzone sulla città partenopea nel corso della quale testualmente si diceva « I sacchi di m.... votano MSI », con riferimento ai tanti elettori napoletani che al pari degli altri pagano il canone e ricevono insulti solo per aver scelto un partito non invischiato in Tangentopoli e negli scandali recentemente emersi.

(4-09900)

MACERATINI e GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che con precedenti interrogazioni 8 ottobre 1992, e 20 dicembre 1992, i sottoscritti hanno denunciato le clamorose irregolarità che si stanno verificando nel comune di Sermoneta ed in particolare la insostenibile situazione del consigliere comunale Giulio Porcelli che continua a partecipare alle decisioni del Consiglio nonostante la evidente incompatibilità nella quale versa e che è già stata fatta presente dalla Prefettura di Latina;

che sul conto del Porcelli emergono continuamente ulteriori episodi che dimostrano l'utilizzo di tipo personalistico che il Porcelli fa della sua carica;

che ad esempio è risultato che il Porcelli è destinatario di una delibera comunale per la costruzione di capannoni

per allevamento di capre in una azienda sita in Doganella di Ninfa nel comune di Sermoneta e che in realtà in tali capannoni, per i quali il Porcelli ha ottenuto anche contributi della regione Lazio, vengono ospitate attività che nulla hanno a che vedere con la zootecnia quali un deposito di bombole a gas (ove fra l'altro vi è stata una esplosione con gravissimi danni a persone e cose), attività di confezioni, deposito per autocarri, attività di meccanico tornitore;

che inoltre una parte degli stessi capannoni sono stati affittati per uso archivio alla Cassa rurale ed artigiana di Sermoneta di cui il Porcelli è presidente;

che è evidente da quanto sopra l'intreccio di interessi pubblici e interessi privati che fanno capo al Porcelli il quale, fra l'altro e come è stato già denunciato nelle precedenti interrogazioni, ha liti pendenti con il comune di Sermoneta nella sopra richiamata qualità di presidente della Cassa rurale artigiana —:

quali urgenti indifferibili iniziative il Governo intenda assumere per riportare un minimo di legalità nel comune di Sermoneta e per indurre gli amministratori di quell'ente locale a fare in modo che sia dichiarata la decadenza del consigliere Giulio Porcelli e se finalmente non si ritenga, ove continuasse l'atteggiamento di quel Consiglio comunale che viola con evidenza le leggi dello Stato, di dover procedere al suo scioglimento. (4-09901)

INNOCENTI e RONZANI. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è stato segnalato agli interroganti che in varie realtà del Paese i direttori delle sedi provinciali dell'Automobile club (ACP) che esercitano contestualmente la funzione di conservatori del pubblico registro (PRA) percepiscono un doppio stipendio mensile sommando, in sede locale, gli importi relativi alle due responsabilità ricoperte —:

se tale situazione sia a conoscenza dei Ministeri interessati;

se non ritengano necessario svolgere un'indagine per accertare la dimensione del fenomeno sopra citato;

sulla base di quali disposizioni di legge, di contratto, di regolamento vengono effettuate le rielaborazioni delle buste paga emesse dall'Automobile Club d'Italia (ACI) dando origine così alle situazioni sopra descritte;

se ritengono infine tali situazioni compatibili con le misure di contenimento rigoroso della spesa pubblica e se il persistere di tali trattamenti è tollerabile soprattutto alla luce delle condizioni in cui vengono a trovarsi milioni di lavoratori dipendenti a seguito delle recenti iniziative adottate dal Governo in campo economico, finanziario e sociale. (4-09902)

MARENCO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a norma della legge 1089 del 1939 la normativa vigente tutela i monumenti e gli edifici con almeno 50 anni di età;

in tale categoria tutelata si inserisce a pieno titolo « Villa Venturini » (sita a Genova, in Via Gorgona) opera che segna l'adesione formale a metà degli Anni Trenta, dell'Architetto Luigi Carlo Daneri al movimento razionalista;

Villa Venturini è stata fatta oggetto di una repentina, quanto radicale azione distruttiva, che, in poche ore, l'ha trasformata in un cumulo di macerie, a seguito dell'« intervento di sostituzione edilizia » compiuto dalla società Coopsette, autorizzata dal Comune di Genova (con delibera firmata in data 28 aprile 1992, dall'Assessore Fossa);

la sovrintendente ai Beni ambientali e architettonici della Liguria, Dr. Liliana Pittarello, ha dichiarato alla stampa genovese di avere « presentato personalmente

al ministero la richiesta per vincolare l'edificio e renderlo intoccabile » —:

per quali motivi non sia stato reso esecutivo il blocco dei lavori di demolizione di Villa Venturini;

se non si reputi opportuno approfondire le responsabilità del Comune di Genova nella concessione dell'autorizzazione per un « intervento di sostituzione edilizia » palesemente lesivo dell'opera di Daneri ed in contrasto con l'attuale normativa di salvaguardia dei monumenti;

se siano ravvisabili inadempienze per ciò che riguarda i rapporti tra Comune di Genova e Sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici della Liguria;

se non si reputi necessario bloccare i lavori che interessano l'area di Villa Venturini per approfondire le responsabilità del caso. (4-09903)

FELISSARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli articoli 27 e 28 della legge n. 157 del 10 febbraio 1992 individuano, tra i soggetti addetti alla vigilanza venatoria, coloro che rivestono funzioni di polizia giudiziaria e coloro cui tali funzioni non sono attribuite;

in ragione di ciò l'articolo 28 prevede poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria inequivocamente differenziati tra coloro che rivestono funzioni di politica giudiziaria e coloro che tale funzione non ricoprono, rimanendo però pubblici ufficiali;

con l'entrata in vigore del nuovo « codice di procedura penale » la materia inerente le funzioni della polizia giudiziaria sono state ridisegnate;

a prova di ciò il comma 3 dell'articolo 47 del codice di procedura penale testualmente recita: « Sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le

funzioni previste dall'articolo 55 del codice di procedura penale »;

non è, quindi, attribuibile alla vigilanza venatoria volontaria la qualifica di polizia giudiziaria ai sensi del soprascritto comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale fatto che erroneamente avviene spesso in quanto, come prima detto, la legge venatoria nazionale non attribuisce alle guardie venatorie volontarie funzioni e poteri di polizia giudiziaria (di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale) realizzando a prova di ciò una netta distinzione comportamentale tra chi appartiene alla polizia giudiziaria e chi non;

basti pensare che il comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 attribuisce la facoltà di sequestro nei soli casi di illecito penale (articolo 30) ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, negando senza ombra di dubbio tale facoltà ai semplici pubblici ufficiali, nello specifico le guardie venatorie volontarie;

ulteriore riprova della non invocabilità dell'articolo 57 del codice di procedura penale l'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 evidenzia come gli organi di vigilanza che non esercitano le funzioni di polizia giudiziaria debbano comportarsi nell'accertamento di illeciti amministrativi o penali;

compendio di quanto affermato occorre un ulteriore distinguo: il « vecchio » codice di procedura penale al comma 3 dell'articolo 221 riconosceva la qualifica di polizia giudiziaria a ... « tutte le persone che in virtù di leggi o regolamenti fossero addetti all'accertamento ed alla repressione di determinate specie di reati ». È chiaro che, essendo anche la vigilanza venatoria volontaria addetta all'accertamento ed alla repressione di determinate specie di reati (sanz. penali dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992), se il « vecchio » codice di procedura penale fosse ancora in vigore, anche alla vigilanza venatoria volontaria dovrebbe essere attribuita la qualifica di polizia giudiziaria. Ma come sopra detto, ai sensi del comma 3,

articolo 55, del « nuovo » codice di procedura penale ciò non è assolutamente possibile in quanto la legge venatoria nazionale vieta alla vigilanza venatoria volontaria le specifiche attribuzioni di polizia giudiziaria sancite dall'articolo 55. Precisando, al contrario, con una netta distinzione con la polizia giudiziaria quali siano i poteri ed i compiti della vigilanza venatoria volontaria (senza poteri di polizia giudiziaria);

tutto ciò non esclude il preciso dovere che la guardia venatoria volontaria, in quanto pubblico ufficiale, ha di riferire senza ritardo all'autorità giudiziaria ... « dei reati perseguibili d'ufficio cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa della propria funzione o servizio »;

ciò è sancito dall'articolo 331 del codice di procedura penale il quale, ad ulteriore riprova delle tesi sopra esposte, fa una ulteriore distinzione nel riferire gli illeciti penali accertati all'autorità giudiziaria tra gli agenti di polizia giudiziaria (segnalazione di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale) ed il pubblico ufficiale o gli incaricati di pubblico servizio (denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale);

concludendo si ribadisce, come affermato anche dal Ministero dell'interno, rispetto alla « vecchia » legge venatoria n. 968 del 1977, la quale è stata per la parte relativa alla vigilanza venatoria volontaria quasi interamente ricalcata, l'impossibilità di attribuire alle guardie zoofile volontarie la qualifica ed i poteri di polizia giudiziaria;

nonostante quanto sopra le guardie zoofile volontarie dell'ENPA, operanti in provincia di Milano, disattendendo la legge venatoria nazionale il codice di procedura penale e le disposizioni del Ministero dell'interno, ignorando la precisa disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 37 della legge n. 157 del 1992, il quale afferma: « ferme restando le disposizioni che disciplinano le attività dell'ENPA, le guardie zoofile volontarie, che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sul-

l'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b) (con questa disposizione il legislatore ha voluto ribadire la netta distinzione di qualifiche, poteri e compiti, tra gli agenti che hanno funzioni di polizia giudiziaria e le guardie venatorie volontarie, classificando inoltre le guardie zoofile volontarie dell'ENPA come agenti di vigilanza senza poteri di polizia giudiziaria similmente a tutta la vigilanza venatoria volontaria - Ndr) è risultato che continuano il loro servizio di vigilanza quale di polizia giudiziaria, creando nel fare ciò disparità di operatività con la restante vigilanza venatoria volontaria (la quale continua giustamente ad operare come pubblico ufficiale) e soprattutto una disparità di trasferimento nel confronto dei cacciatori stessi i quali si vedono soggetti da parte di persone non autorizzate a sequestri e perquisizioni penali e della privata dimora;

le guardie zoofile volontarie dell'ENPA, come tutte le vigilanze venatorie volontarie rivestono la sola qualifica di guardia particolare giurata, nominata ai sensi degli articoli 133 e seguenti del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1952, il servizio della guardia di polizia giudiziaria è posta sotto la diretta sorveglianza del questore —:

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare personalmente o tramite la competente autorità di polizia, affinché nel rispetto delle normative sopra riportate, l'intera questione ritorni nella legalità e nel corretto svolgimento di compiti di vigilanza venatoria volontaria e nel particolare delle guardie zoofile volontarie dell'ENPA. (4-09904)

FELISSARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Giunta provinciale di Milano, re-
pendendo quanto affermato dalla circolare

n. 559/0.3663.10182.A(1)2 del 9 maggio 1991 « Riconoscimento qualifica di Agenti di PS ai dipendenti delle Amministrazioni provinciali » del Ministero dell'interno, nel rispetto del primo comma, lettera a) dell'articolo 27 e primo comma articolo 29 legge 11 febbraio 1992, n. 157, « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », ha nella seduta del 14 aprile 1992 deliberato la richiesta di decreto prefettizio per il riconoscimento della qualifica di PS per i guardiacaccia, guardiapesca e guardie ecologiche dipendenti dall'Amministrazione provinciale di Milano, provvedendo, trascorsi i tempi di affissione pubblica all'Albo pretorio ad inviare le relative richieste accompagnate da dettagliato elenco dei dipendenti interessati alla prefettura di Milano, in data 26 maggio 1992;

trascorsi sei mesi, e nonostante vi siano stati solleciti verbali e scritti da parte dell'Amministrazione provinciale di Milano, ad oggi la Prefettura non ha ancora provveduto all'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento di PS —:

quali iniziative intenda assumere presso la Prefettura di Milano affinché la medesima provveda celermente, esperite le indagini relative ai requisiti di legge indispensabilmente previste per l'ottenimento del decreto di riconoscimento ad agenti di PS (articolo 5 legge 7 marzo 1986, n. 65, legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale) dandone tempestiva comunicazione all'Ente locale interessato.

(4-09905)

FELISSARI, PIZZINATO e FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

già l'11 maggio 1988 era stata presentata una interrogazione (atto Camera n. 123) che recitava:

« da oltre dieci anni il comune di Paullo (Milano) è impegnato attraverso iniziative amministrative e giudiziarie ad esigere il rispetto degli impegni sanciti con

convenzioni stipulate tra il comune stesso e la cooperativa "Vigna del Rocco" e "Giuseppe Zaneletti" assegnatarie di aree su cui sono stati realizzati interventi di edilizia economica popolare; per il mancato rispetto dei termini di tali convenzioni deriva un danno morale ed economico di circa 500 milioni di lire per il mancato versamento degli oneri di urbanizzazione e un ulteriore danno patrimoniale per la mancata cessione di un immobile (edificio ex INAM) destinato ad ampliare servizi sanitari e sociali; tali inadempienze derivano dal coinvolgimento di dette cooperative nel fallimento FIN/CASA; i curatori ed i liquidatori delle succitate cooperative che si sono succeduti sono stati nominati dal ministro del lavoro; tutta la comunità locale ha manifestato la propria indignazione e protesta per l'evidente danno procurato inviando una petizione al prefetto di Milano sottoscritta da 4.200 cittadini, pari a circa l'80 per cento dell'elettorato attivo del comune: quali sono, a conoscenza del ministro, le iniziative amministrative e giudiziarie assunte dai curatori e liquidatori delle succitate cooperative presso il tribunale di Lodi onde evitare che, giungendo a compimento la vendita di parte dell'immobile ex INAM, vengano pregiudicati i diritti dell'amministrazione comunale, dei soci assegnatari della popolazione locale privandola di risorse al servizio di spazi essenziali per la comunità » (4-06276);

a questa interrogazione il ministro rispondeva con atto n. G. 126/10° 1/817, quanto segue:

« Si premette che il Ministero ha adottato i provvedimenti di scioglimento coattivo ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile nei confronti delle società cooperative "Vigna del Ronco" e "Don Giuseppe Zaneletti" sulla base delle risultanze di relazioni ispettive del dicembre 1984 e gennaio 1985 e della ispezione straordinaria del maggio dello stesso anno che hanno evidenziato il permanere di gravi irregolarità e deviazioni dai fini mutualistici non altrimenti sanabili.

Le procedure amministrative in questione, che erano indipendenti dal fallimento della società FIN/CASA per la mancanza di legami tra la predetta società e le cooperative commissariate, erano dirette, tra l'altro, a salvaguardare precipuamente gli interessi dei soci e dei terzi in quanto, in genere, più vantaggiose nei confronti dei creditori che non quelle giudiziarie. Del resto le iniziative, sia amministrative che giudiziarie, assunte da curatori e liquidatori devono tener conto principalmente della posizione dei creditori anche se i relativi interessi non sempre coincidono con quelli degli altri soggetti.

Per quanto riguarda in particolare, la situazione dell'immobile citato dalla SV onorevole, il commissario liquidatore — l'unico nominato dal Ministero —, ha fatto presente che nel 1978 tra le cooperative citate e l'amministrazione comunale di Paullo veniva concordata, con una scrittura privata mai registrata, la cessione di un immobile da adibire all'insediamento di servizi sociali. Per una serie di malintesi, il contratto non è stato mai perfezionato anche se il comune ha preso possesso dell'immobile installandovi le sedi locali di alcune associazioni.

Al riguardo il commissario si è più volte dichiarato disposto a definire trattativamente il contenzioso in atto ed in tal senso sono tuttora in corso trattative tra i legali delle parti. Nessuna iniziativa è stata mai assunta per cedere a terzi l'immobile utilizzato dal comune, ma invece è stato chiesto ed ottenuto dal tribunale di Lodi che venisse dichiarata estinta l'esecuzione immobiliare promossa, già prima del commissariamento della cooperativa "Don Giuseppe Zaneletti", dall'Istituto italiano del credito fondiario. Oltre alla possibilità di favorire una soluzione concordata tra le parti, il Ministero non ha la facoltà di adottare altre iniziative, per impedire la vendita dell'immobile in argomento »;

L'amministrazione comunale di Paullo ha svolto nel corso degli ultimi anni molte iniziative per arrivare ad una soluzione dei problemi secondo criteri di equità e legittimità (come risulta dalla documentazione

e dalle delibere del comune già a conoscenza del Ministero);

la situazione si sta sempre più aggravando per il troppo tempo trascorso —:

se non intenda procedere alla revoca del commissario liquidatore ragioniere Bettinelli, stante l'inaffidabilità dimostrata rendendo in sede locale dichiarazioni diverse e contraddittorie rispetto a ciò che ha rappresentato in sede ministeriale (nota Ministero del lavoro 19 ottobre 1922) e come risulta dagli atti del comune di Paulo sopra citati;

se non intenda assumere decisioni ed iniziative urgenti e dirette per dirimere un contenzioso, in atto ormai da 15 anni, per tutelare gli interessi dei cittadini e dell'amministrazione comunale e se non intenda aprire una indagine in sede ministeriale, tesa ad appurare eventuali responsabilità che hanno contribuito a creare tale incredibile situazione stante altresì la palese contraddizione tra i fatti conseguenti alla risposta dell'interrogazione parlamentare indicata in premessa, e lo svolgersi degli avvenimenti successivi. (4-09906)

BERSELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il 5 settembre 1988 il comune di Imola propose di spostare il Monumento ai caduti della guerra 1915-1918 dalla locale piazza Matteotti, con successiva ricollocazione dello stesso nel « Cimitero monumentale » del Piratello, ad esclusione delle lapidi con i nominativi dei caduti per le quali era prevista una nuova sistemazione all'interno di una struttura di arredo appositamente predisposta nell'area dell'ex Giardino Alberghetti;

la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, con la prospettiva di veder ricomposto l'assetto originario della piazza modificato negli anni '20 dalla introduzione del suddetto

monumento, con nota n. 11051 del 19 settembre 1988 accordò il proprio assenso all'operazione;

successivamente il comune di Imola provvide a far smontare le lapidi collocandole nell'ex Giardino Alberghetti, quando il Ministero per i beni culturali e ambientali, intenzionato ad un riesame globale del problema, lo aveva già invitato a soprassedere ai lavori di smontaggio del monumento;

con lettera n. 2500 del 20 marzo 1991 il Ministero intimò al comune stesso, fissando il termine del 30 aprile 1991, la rimessa in ripristino delle targhe al posto originario;

nel contempo la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna, facendosi interprete della volontà ministeriale, aveva contattato l'amministrazione comunale di Imola invitandola a sospendere i lavori di smontaggio, ritenendo peraltro opportuno, alla luce dei nuovi fatti, che tutta l'operazione fosse rimessa ad un accertamento ministeriale e ad un esame del competente comitato di settore;

il soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Bologna dottor architetto Lucia Gremmo, con lettera prot. 6786 del 5 giugno 1991 inviata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale beni AAAAS Div. III di via San Michele 22 Roma, premesso quanto sopra, scriveva testualmente: « In proposito corre l'obbligo di precisare che nel corso di un recente accurato sopralluogo questo Ufficio ha avuto modo di constatare che la prevista traslazione del monumento nel "Cimitero monumentale", quand'anche indicata in una generica planimetria, prevede invece la ricollocazione del manufatto in una parte nuova del cimitero stesso che di monumentale ha ben poco, caratterizzata invece da scelte architettoniche di discutibile gusto e per niente idonee ad ospitare il vecchio monumento ai caduti. Pertanto, a modifica del parere espresso con la lettera del 19 settembre 1988 n. 11051, ritiene questa Soprintendenza che lo spo-

stamento non sia proponibile e che il monumento, per tipologia e dimensioni, debba necessariamente rimanere dove è attualmente, magari sottoponendolo ad accurato restauro, atteso lo stato di conservazione in cui attualmente versa » —:

quale sia il suo pensiero in merito a quanto sopra e quali urgenti determinazioni intenda adottare per assicurare che rimanga nella piazza Matteotti di Imola, integro e magari doverosamente restaurato, il Monumento ai caduti opera dei prestigiosi artisti G.B. Milani e A. Zanelli, le cui opere sono conservate a Roma, a Tolentino, a Salò, a L'Avana, a Montevideo, a Tokio. (4-09907)

MARENCO, PARLATO, PATARINO, ANEDDA e NANIA. — *Ai Ministri della difesa, dei trasporti e della marina mercantile e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il personale militare di truppa dipendente dalle Capitanerie di porto, facente parte della guardia costiera, non percepisce, a differenza dei propri ufficiali e sottufficiali, l'indennità di polizia;

tale personale, di leva, il quale da sempre riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria (articolo 1235 del codice della navigazione) e di pubblica sicurezza (regio decreto n. 724 del 13 gennaio 1931), e ne espleta i relativi compiti, ad esempio nei controlli sulle imbarcazioni, non riceve altro che la paga giornaliera, come un qualsiasi soldato di leva, a differenza degli agenti ausiliari dei vari corpi di polizia che, invece, percepiscono le regolari indennità;

i compiti di polizia in cui possono essere, in particolari situazioni, coinvolti anche militari di leva sono stati considerati, pure sotto l'aspetto delle relative indennità, nel decreto-legge 25 luglio 1992, n. 346, convertito, con modificazioni, in legge n. 386 del 1992, che si occupa dei « militari di truppa in ferma di leva obbligatoria che partecipano alle operazioni di sicurezza e controllo del territorio in

Sicilia », riconoscendo una indennità, aggiuntiva alla paga giornaliera, fissata in lire 750.000 mensili;

tale anomalia è stata posta in risalto in alcune delibere del COCER marina del 12 marzo 1992, le quali hanno trovato corrispondenza di vedute anche nella risposta fornita dal Capo di stato maggiore della marina, favorevole all'estensione dell'indennità, di cui al terzo comma dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, al personale di leva del corpo delle Capitanerie di porto, compresi gli ufficiali di complemento, con i relativi oneri che, come è noto, gravano, dal 1° gennaio 1992, sul bilancio del Ministero della marina mercantile (articolo 8 della legge n. 255 del 1991) —:

quali iniziative urgenti intendano assumere per fare cessare tale incongruenza e discriminazione nel trattamento di personale militare di truppa che svolge funzioni di polizia, e se corrisponda a verità che siano state avanzate difficoltà da parte del Ministero della marina mercantile, essendo tale Ministero a doversi fare carico del relativo esborso in bilancio. (4-09908)

FUMAGALLI CARULLI, FRONZA CREPAZ, CARLO CASINI, ARMELLIN, SAPIENZA, SARETTA, MICHELINI, FORMIGONI, SANTUZ, TEALDI, ZANFERRARI AMBROSO, PAGANELLI, NENNA D'ANTONIO, SANGALLI, ALESSI, DELFINO, MANNINO, MELELEO, DIANA, CAFARELLI, MARGUTTI, CIMMINO, VAIRO, MORGANDO, RICCIUTI, SILVIA COSTA e NUCCI MAURO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

dalla relazione del Ministro della sanità sulla applicazione della legge n. 194 del 1978 non è dato ricavare gli elementi e la metodologia di ricerca attraverso i quali il Ministro ha potuto quantificare, sia pure con la comprensibile approssimazione, il numero degli aborti clandestini;

in altri Paesi europei vengono rilevati, insieme agli aborti legalmente praticati nelle strutture sanitarie autorizzate,

anche gli interventi cosiddetti di emergenza, consistenti in somministrazione di farmaci che impediscono l'annidamento dell'ovulo fecondato e/o ne provocano l'espulsione, ed in aspirazioni praticate dopo rapporti sessuali definiti a rischio di gravidanza;

risulta che in altri Paesi, come, ad esempio, in Cecoslovacchia, ove tale rilevazione avviene, tali interventi riguardano soprattutto o quasi totalmente le donne di età inferiore ai 20 anni e le minorenni, incidendo per circa un terzo sul totale degli aborti rilevati;

questi interventi, effettuati senza accertamento della gravidanza, sono in larga percentuale aborti precoci e che risulterebbe che essi sono praticati anche in Italia da medici e consultori privati;

l'assenza di una loro rilevazione rende meno attendibili i dati forniti dal Ministro della sanità sull'andamento del fenomeno aborto in Italia, con effetti gravemente distorsivi della loro valutazione, in particolare sull'aborto delle minorenni;

tali effetti distorsivi investono la comparazione dei dati con quelli degli anni precedenti, trattandosi di mezzi e tecniche di crescente diffusione e non disponibili, non noti o scarsamente usati nei primi anni di applicazione della legge n. 194 del 1978 —;

quali siano gli elementi e le metodologie di rilevazione utilizzate dal Ministero per la rilevazione degli aborti clandestini;

se il Ministro non ritenga necessario e doveroso che le indagini, le stime e le rilevazioni statistiche investano anche questa nuova area di clandestinità dell'aborto.
(4-09909)

FELISSARI e CASTELLOTTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il recente provvedimento del 14 novembre 1992, n. 438 (legge di conversione del decreto-legge n. 384 del 19 settembre

1992) recante all'articolo 7 « Misure in materia di pubblico impiego » prevede al 4 comma che « Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991 »;

tale blocco, se fosse comprensivo anche delle possibili integrazioni in presenza di effetti positivi conseguiti alla intensificazione dell'attività svolta dagli enti, calcolabili nel 50 per cento delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi che gli enti locali potrebbero attuare (articolo 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 333/1990 « Nuovo accordo di lavoro per il pubblico impiego »), limiterebbe anziché incentivare la possibilità di realizzare economie di gestione, ed in ciò contraddicendo lo spirito della norma —:

se in relazione alle suddette considerazioni non intenda al riguardo emanare urgenti provvedimenti chiarificatori.

(4-09910)

GASPARRI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso:

che nel 1981 l'imprenditore romano Cesare Veggi si aggiudicò l'appalto per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia del comune di Viterbo;

che l'imprenditore, a seguito di una controversia con il comune ha dovuto restituire lo scheletro di quella che avrebbe dovuto essere la nuova cittadella giudiziaria;

che, a seguito di ciò, le sedi degli uffici giudiziari sono disseminate per la città di Viterbo ed attualmente per l'affitto di queste il comune sostiene una spesa di lire 1.126 milioni annui;

che i costi finora affrontati dal comune di Viterbo per gli affitti delle sedi in

questione sarebbero stati sufficienti a completare la costruzione della nuova sede ovvero per l'acquisto di un nuovo stabile —:

se rispondano al vero le cifre inerenti i costi degli affitti;

se non ritenga necessaria la destinazione di una sede definitiva per gli uffici giudiziari del comune di Viterbo;

quali informazioni possa fornire in merito alla mancata realizzazione del progetto del nuovo stabile destinato agli uffici giudiziari. (4-09911)

GASPARRI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso:

che il consiglio di amministrazione del comune di Tivoli (Roma) ha recentemente stabilito di procedere, per tre mesi, alla chiusura dello stabilimento termobalneare delle « Acque Albule », collocando in cassa integrazione i settantuno dipendenti dello stabilimento stesso;

che tale struttura è in grado di assicurare uno sviluppo superiore per ricettività, se impostata in termini di gestione onesta e manageriale e deve essere pertanto valorizzata;

che in particolare la gestione partitica e lottizzata dell'ente ha portato a tutt'oggi ad un deficit di oltre dieci miliardi —:

se non ritenga di proporre la privatizzazione dell'ente, anche al fine di garantire i posti di lavoro ai dipendenti delle « Acque Albule » preoccupati per la precarietà del loro futuro occupazionale. (4-09912)

GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che si è recentemente verificato un aumento degli atti criminosi nell'ambito territoriale di Colleverde di Guidonia

(Roma), frazione di Guidonia che conta circa diecimila abitanti;

che tale grave situazione di ordine pubblico si concretizza in rapine nonché in traffico di sostanze stupefacenti, senza che nessuno intervenga per attuare i necessari interventi repressivi —:

quali iniziative intenda assumere per far fronte alla richiesta dei cittadini residenti a Colleverde di Guidonia volta ad ottenere l'insediamento in loco di una stazione dei carabinieri, a tutela della loro incolumità. (4-09913)

RUTELLI, BOATO, GIULIARI, MATTIOLI, SCALIA e PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno viene disposto, con decreto amministrativo, il richiamo in servizio di un contingente di vigili del fuoco discontinui da affiancare al personale permanente per far fronte ad emergenze, quali incendi, neve, maltempo e calamità naturali;

per sopperire alle esigenze del corpo nazionale dei vigili del fuoco manifestatesi in occasione delle abbondanti nevicate avvenute in gennaio e che hanno interessato buona parte del paese, e in mancanza del decreto succitato, è stato necessario spostare, in misura maggiore rispetto al passato, personale permanente dalle sedi di origine, con pesante aggravio per le casse dello Stato;

la chiamata in servizio di vigili discontinui è dettata anche dalla necessità di sopperire alle carenze di organico dovute a pensionamenti massicci e rallentamento delle procedure concorsuali;

a tutt'oggi, non sono state date disposizioni in tal senso —:

se siano intervenuti impedimenti da parte del Ministero del tesoro sul presupposto che non vi sarebbero i finanziamenti

necessari, mentre è senz'altro più oneroso per lo Stato inviare in missione personale permanente;

se non sia opportuno autorizzare anche per il 1993 l'impiego dei vigili discontinui con quantità e modalità di utilizzo da definire, a seconda delle necessità, a cura della direzione generale della protezione civile e servizi antincendi del Ministero dell'interno. (4-09914)

RUSSO SPENA, GAMBALE, CARCARINO e MARINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 15 gennaio 1993, il Consiglio dei ministri ha emesso il decreto di scioglimento del comune di Acerra, a causa delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto molti degli amministratori;

Acerra è un comune sul quale incombono noti e drammatici problemi come casa, lavoro, servizi sociali, ambiente; Acerra è un comune sospetto di forti legami con la malavita —:

se non ritenga il caso che le forze dell'ordine tutelino la campagna elettorale prossima;

se non ritenga il caso di dover chiedere accurate indagini sulle liste e sui candidati affinché non si verifichino infiltrazioni di stampo mafioso-camorristico e comunque sia garantita la trasparenza e l'onestà dei candidati stessi per un reale rinnovamento nell'amministrazione del comune di Acerra;

se non ritenga il caso di arrivare al voto di giugno, come negli altri comuni, senza dannosi ritardi, per l'eccezionalità della situazione locale;

se non ritenga il caso di rendere pubblico sia le motivazioni che i nomi degli amministratori coinvolti in inchieste giudiziarie. (4-09915)

SALERNO. — Ai Ministri dell'interno e per gli affari sociali. — Per sapere — premesso che:

mediante varie delibere il comune di Torino nel mese di novembre 1992 ha deciso di disporre l'appalto per la gestione delle comunità alloggio per i minori e gli handicappati e per altri servizi territoriali (aiuto domestico, assistenza domiciliare, eccetera).

Al riguardo si osserva che:

nelle comunità alloggio sono ricoverati, a volte da anni, minori aventi famiglie con gravi problemi educativi. Si tratta di minori che hanno subito numerose separazioni dai loro genitori e dal loro ambiente, separazioni che hanno causato, quasi sempre, gravissimi danni alla loro personalità. Nelle comunità alloggio i minori hanno l'esigenza, di fondamentale importanza per il loro presente e il loro futuro, di stabilire validi e duraturi rapporti con gli educatori e gli altri addetti. Mentre è già problematica la presenza di 6-10 operatori nella stessa comunità alloggio (situazione non modificabile date le caratteristiche della struttura), sarebbe fonte di deleterie conseguenze la sostituzione di tutto il personale, sostituzione che si verificherebbe nel caso in cui la gestione delle comunità alloggio venisse appaltata da una organizzazione diversa di quella da cui dipendono gli operatori conosciuti dai minori. Ciò sarebbe tanto più grave se le motivazioni fossero di puro vantaggio economico e gli appalti rientrassero nella logica della concorrenza e, quindi, del concorso al ribasso.

Per garantire la continuità dei rapporti formativi fra i minori e gli educatori, in nessuna parte del nostro Paese sono state indette gare di appalto per l'accoglimento di minori in istituti di assistenza.

Non si comprende pertanto per quale motivo burocratico gli appalti debbano essere fatti per le comunità alloggio che sono strutture di accoglienza come gli istituti, aventi tuttavia dimensioni a misura di famiglia, e, quindi, più idonee per le esigenze affettive, educative e formative dei minori. La comunità alloggio è una struttura di ridotte dimensioni, studiata e sperimentata non solo per fornire una accoglienza la più personalizzata possibile ai minori, ma, conservando una caratterizzazione di tipo familiare per il limitato

numero di utenti e di operatori, è anche una risorsa per favorire a seconda delle situazioni il ritorno del minore dai propri genitori o l'inserimento presso una famiglia affidataria o adottiva. Anche per esercitare correttamente la funzione suddetta è assolutamente indispensabile garantire in tutta la misura possibile, la continuità della presenza degli stessi operatori. Molte organizzazioni di volontariato e operatori si sono dichiarati contrari ai previsti appalti. Osservazioni analoghe valgono per le comunità alloggio per handicappati intellettivi siano esse minorenni o maggiorenni; concorda con gli appalti concorso per le aperture di nuove comunità alloggio ed esprime, per i motivi sopra indicati, riserve circa gli appalti per il rinnovo della gestione a causa della negativa conseguenza sugli utenti —:

se ritenga di non effettuare appalti per le comunità alloggio in funzione, così come avviene per gli istituti di assistenza per i quali la situazione di fatto è rimasta immutata da anni e continua ad esserlo (quasi mai sono state stipulate convenzioni con gli enti pubblici);

se non ritenga, nel caso di appalti, da effettuare con la minima frequenza possibile (3-5 anni), di prevedere nei capitolati degli appalti stessi la concreta possibilità, sotto il controllo dell'ente appaltante, che i lavoratori in servizio, compresi i soci, possano continuare a lavorare presso il nuovo gestore della struttura.

(4-09916)

RENATO ALBERTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

nel periodo natalizio sono stati arrestati perché imputati di concussione il direttore dell'ufficio verifiche delle imposte dirette di Parma e un funzionario del servizio tributi dello stesso ufficio;

i due funzionari corrotti avevano dimostrato una certa originalità inventando un sistema di bustarelle che funzionava per telefono (chiamavano i contribuenti

annunciando ispezioni e controlli. Agli stessi facevano intravedere una possibilità di salvezza: « Se lei dimostra buona volontà potremmo venirle incontro ». La buona volontà veniva poi quantificata in una mazzetta di alcuni milioni di lire);

è di questi ultimi giorni la notizia di ulteriori ordinanze di custodia cautelare per altri episodi di corruzione: commercialisti per evitare guai col fisco ai propri clienti escogitavano la convincente arma della bustarella con l'ausilio di un altro funzionario delle imposte dirette di Parma pronto a dare un colpo di spugna alle « dimenticanze » dei contribuenti in cambio di compenso —:

quali misure, siano state adottate nei confronti dei funzionari implicati nei suddetti fatti di corruzione e se tali fatti abbiano indotto il Ministero delle finanze a penetranti inchieste o ispezioni amministrative degli uffici tributari di Parma;

quali misure altresì di sorveglianza e di controllo siano in essere o intendano essere adottate in tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato per impedire il ripetersi di simili atti di corruzione.

(4-09917)

PATARINO e MARENCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

lunedì, 15 gennaio 1993, la società privata GEN AVIA, ha inaugurato la nuova linea Genova-Taranto, riattivando, quindi, lo scalo aeroportuale di Grottaglie (TA), chiuso da quasi tre anni;

il volo, riservato ai *manager* dell'ILVA, è stato effettuato con velivolo CES-SNA CITATION da undici posti, partito alle ore 7,30 dall'aeroporto Cristoforo Colombo e atterrato a Grottaglie alle ore 9,00, dove, come ha riferito Patrizia Albanese su *il Secolo XIX* di Genova, era atteso da giornalisti, operatori televisivi e personalità del mondo della politica e dell'industria;

l'elevato costo del biglietto fa temere una prossima chiusura dell'aeroporto o,

nella migliore delle ipotesi, fa pensare ad un servizio riservato ad una fascia di utenti molto « intima », escludendo, quindi, i « passeggeri comuni » che, rimarrebbero « a terra », anche nel caso di collegamento per Roma (820 mila lire andata e ritorno; 450 mila lire, andata, solo sia per Genova che per Roma) —

se non ritenga di intervenire con le più opportune iniziative:

a) per garantire la definitiva (e non momentanea) riapertura dell'aeroporto di Grottaglie;

b) per ampliare le possibilità dell'aeroporto stesso;

c) per fare in modo che il costo dei biglietti sia competitivo, mettendo nella condizione di parità i passeggeri di Taranto, rispetto a quelli delle altre province. (4-09918)

PETROCELLI. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nonostante le illegalità procedurali, i divieti di vario tipo e le prese di posizione contrarie da parte di enti e di cittadini non si sono mai fermati del tutto i lavori, iniziati nel 1989, per la realizzazione a « Bocche di Forlì » (Castel di Sangro) di un impianto integrato di conferimento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, costituito da un impianto di trattamento, recupero e stoccaggio dei rifiuti e da una discarica controllata non prevista dal piano regionale e mai autorizzata;

con provvedimento dell'11 novembre 1989 il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici negli Abruzzi aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori, imponendo il rilascio dei terreni gravati da usi civici;

il Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota 11959 del 13 novembre 1990 autorizzava la Soprintendenza di Chieti a chiudere la discarica e al ripri-

stino del terreno manomesso, nonché « a formulare proposte in merito all'applicazione dell'articolo 59 della legge n. 1089 del 1939 nei confronti dell'Ente che ha realizzato la discarica, e di controllare che, nello studio di una localizzazione diversa dove collocare l'impianto, l'opera sia comunque tenuta lontana dalla sede tratturale »;

la Soprintendenza di Chieti, con ordinanza n. 5057 del 12 dicembre 1990, aveva disposto l'immediata sospensione dei lavori in quanto « la Comunità Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia non ha a tutt'oggi provveduto a richiedere a questo ufficio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1980, alcun parere in merito all'opera che si intende realizzare: dopo gli accertamenti effettuati, questa Soprintendenza ritiene che l'esecuzione dell'intervento in esame, comunque incompatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia del paesaggio tratturale, è da considerarsi abusiva per quanto attiene le competenze di questo ufficio »;

il Ministero per i beni culturali ed ambientali con nota n. 7469 del 31 luglio 1992 decide di cambiare opinione « in considerazione della pubblica utilità dell'impianto suddetto, tenuto conto di quanto comunicato da codesta Soprintendenza nella nota prot. n. 2051 del 5 luglio 1991 sulla possibilità di attuare un accordo con gli enti locali al fine di individuare una soluzione per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate sul tratturo, autorizza il completamento dei lavori dell'impianto in questione. Tale autorizzazione è condizionata alla formalizzazione di un accordo con la Comunità Montana che legge per conoscenza che:

1) garantisca lo smantellamento delle opere e la riduzione in pristino della sede tratturale una volta esaurito il ciclo di utilizzazione dell'impianto;

2) impegni la Comunità Montana a predisporre il Piano Quadro Tratturi previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980 »;

a seguito di tale nuovo orientamento, in data 28 ottobre 1992, la Soprintendenza di Chieti e la Comunità Montana dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia hanno stipulato un accordo che, tra l'altro, prevede per venti anni « la continuità tratturale mediante deviazione del suo percorso su area contigua » e la predisposizione del « Piano Quadro Tratturi previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 20 marzo 1980, previa individuazione di soluzioni per ridurre l'impatto ambientale delle opere realizzate » -:

in base a quali norme e per quali finalità storico-culturali sia stato realizzato l'accordo tra la Soprintendenza e la Comunità Montana, senza chiedere il parere agli altri enti interessati, come i comuni di Rionero Sannitico e Forlì del Sannio, la regione Molise e la Provincia di Isernia, che da tempo avevano chiesto lo spostamento della discarica;

se non ritengono che l'opera continui ad essere abusiva, sia rispetto alle procedure autorizzative richieste dagli uffici dei beni culturali, sia rispetto all'articolo 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, il quale prevede la non sanabilità delle opere eseguite in contrasto con i vincoli già esistenti;

se non giudicano illegittima l'estensione del piano quadro tratturi alla situazione in questione, visto che tali norme si applicano ai completamenti e alle sanatorie urbanistiche nei centri urbani o di frazioni già accertate prima dell'emanazione dei relativi decreti ministeriali (1976, 1980, 1983), senza trascurare che gli stessi decreti impediscono che i suoli tratturali vengano « adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico e che ne pregiudicano la conservazione e l'integrità », prassi sempre seguita dalle regioni e dalle Soprintendenze nella quotidiana gestione dei beni armentizi;

se non rilevano l'insufficienza della richiesta di impatto ambientale, la cui verifica deve essere preventiva (decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 5 ottobre 1991 il quale modifica l'articolo 6

del decreto del Presidente della Repubblica n. 377 del 10 agosto 1988) e non « contrattata » con i trasgressori, né tantomeno limitata all'area tratturale, bensì effettuata tenendo conto della direttiva parlamentare del 15 dicembre 1992 (odg 9/AC 1984/15) e nel rispetto dei seguenti principi (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82):

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

Con deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (in Suppl. ordinario alla Gazzetta ufficiale 13 settembre 1984, n. 253) è stato altresì precisato che l'ubicazione degli impianti di trattamento dei rifiuti deve essere determinata tenendo conto della loro compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico »;

se non giudicano motivate e prevalenti le ragioni addotte dal comune di Rionero Sannitico (IS), il quale con apposito ricorso al TAR del Lazio eccepisce la regolarità delle ultime autorizzazioni e delle relative procedure in quanto la vicinanza dell'impianto al centro abitato arca grave e irreparabile danno, oltre che al suolo tratturale, al paesaggio, all'ambiente circostante e alla salute dei cittadini a causa delle forti esalazioni che si diffonderanno nell'atmosfera e che finiranno per pregiudicare anche le colture e il valore degli insediamenti umani in genere, senza

sottovalutare che la stessa zona è sismica ed interessata da importanti bacini fluviali;

se, tenuto conto delle contraddizioni che emergono dai fatti sopracitati, non valutano urgente e indispensabile sospendere definitivamente i lavori di completamento della discarica in questione.

(4-09919)

PAISSAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 gennaio 1993 in località Fosso Faeta, nel paese di Farneta (comune di Lucca) sono avvenuti incidenti rilevanti provocati dall'intervento delle forze dell'ordine nei confronti di un presidio di numerosi cittadini radunatosi per opporsi pacificamente alla realizzazione di una discarica in detta località;

negli incidenti sono rimaste coinvolte anche diverse persone anziane e persino un invalido;

al di là dei giustificati dubbi sul sito scelto, che si trova all'interno delle zone gravemente colpite dalle alluvioni del giugno scorso, l'occupazione d'urgenza dei terreni ad opera del comune di Lucca è avvenuta in base all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la cui applicazione appare alquanto discutibile in quanto non ci si trova di fronte ad una situazione di emergenza « imprevedibile » ma in una situazione dello smaltimento dei rifiuti che a Lucca è ormai caotica da diversi anni (mai è partito il relativo piano provinciale e regionale);

l'utilizzo del sito avverrebbe non immediatamente, ma solamente tra « alcuni mesi », come dichiarato dal sindaco di Lucca, configurando una inapplicabile programmazione dello smaltimento dei rifiuti attraverso un articolo di legge destinato solo a situazioni di emergenza del tutto provvisorie;

gli incidenti sono avvenuti dopo che la popolazione aveva semplicemente chie-

sto un rinvio degli espropri dei terreni alla amministrazione comunale, che invece ha respinto tale ragionevole richiesta —;

se l'intervento messo in atto dal sindaco di Lucca e dalla giunta comunale sia effettivamente legittimo ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

se l'uso della forza non sia da considerare un atto grave, non commisurato alla natura dei fatti e dunque irresponsabile. (4-09920)

CESETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il consigliere pretore dirigente della pretura circondariale di Fermo con lettera 18 gennaio 1993 indirizzata al Ministro di grazia e giustizia ed al CSM lamenta la possibile soppressione di un posto di pretore dall'organico della pretura circondariale di Fermo;

l'eventuale soppressione sarebbe assolutamente inopportuna considerato il già esiguo organico dell'ufficio;

infatti il rapporto tra il « carico » sia civile che penale della pretura circondariale di Fermo e l'organico previsto è già gravemente squilibrato tanto che le sezioni distaccate di Montegiorgio e Ripatransone, di fatto, sono rette esclusivamente dai vice-pretori onorari;

dei 6 posti previsti nella pianta organica ne era scoperto uno solo e, più precisamente, quello di pretore del lavoro;

secondo quanto riferisce il consigliere pretore dirigente il CSM nelle sedute del 29 ottobre e del 12 novembre 1992 nel deliberare la pubblicazione urgente dei posti vacanti ha incluso anche quello di « pretore lavoro Fermo »;

come giustamente osservato dal dirigente « a seguito della pubblicazione urgente della vacanza del posto di pretore del lavoro di Fermo, più non ricorre il

presupposto della soppressione e, cioè, l'esistenza di un posto vacante non pubblicato »;

l'eventuale decisione di privare la pretura circondariale di Fermo dell'unico posto di pretore del lavoro è assolutamente inconcepibile ed inaccettabile anche in considerazione del rilevante numero di affari di pertinenza —:

a) se non ritenga assolutamente inopportuno procedere alla soppressione del posto di pretore del lavoro previsto nella pianta organica della pretura di Fermo;

b) se non ritenga opportuno, nella ipotesi che la soppressione sia stata già disposta, revocare il relativo provvedimento anche alla luce della menzionata pubblicazione della vacanza del posto da parte del CSM;

c) come intenda ovviare alle carenze di organico della pretura circondariale di Fermo anche per evitare il verificarsi di ampliamenti e dilatazioni delle funzioni dei magistrati onorari. (4-09921)

PATRIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la delibera della Corte dei conti n. 1931 del 14 aprile 1978, disponeva che i benefici a favore dei pensionati statali ex combattenti, collocati a riposo dopo il 7 marzo 1968, previsti dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970, venissero trasferiti sul trattamento pensionistico degli interessati;

ad oggi le iniziative governative, anche legislative, non hanno portato alla soluzione sperata e tale da determinare la piena operatività della delibera della Corte dei conti;

troppi ritardi si stanno accumulando nei riguardi di fedeli, anziani servitori dello Stato che rischiano di perdere i vantaggi della sopraindicata delibera —:

quali nuove iniziative urgenti intendano promuovere per dare una definitiva

soluzione ad una questione che non merita ulteriori attese. (4-09922)

MASTRANTUONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni del pentito Melluso hanno riportato l'interesse della pubblica opinione sugli avvenimenti che condussero all'arresto di Enzo Tortora;

il clamore suscitato dalla notorietà dello scomparso presentatore ha distolto l'attenzione dal caso più oscuro, ma non per questo meno inquietante, di Lelio Marinò, anch'egli coinvolto suo malgrado in quella vicenda;

il Marinò venne arrestato sulla base di un ordine di cattura « al ciclostile » il 17 ottobre 1983 a seguito delle dichiarazioni di Giovanni Pandico, varie volte denunciato e condannato per calunnia;

scarcerato il 20 ottobre 1985 dopo ben 28 mesi di detenzione, durante i quali si era gravemente ammalato, Marinò fu in seguito assolto per non aver commesso il fatto;

il 28 settembre 1988 presentò istanza di risarcimento per gli incalcolabili danni causatigli da quella ingiusta detenzione;

l'istanza venne respinta perché priva d'efficacia, essendo riconosciuti, ai fini del risarcimento dei danni provocati per ingiusta detenzione, i soli fatti avvenuti dopo il 16 aprile 1988 —:

quali iniziative di competenza intenda assumere, dal momento che l'assurdità dell'intera vicenda pone — al di là del caso specifico — problemi di carattere ben più generale nei rapporti tra privato cittadino e istituzioni dello Stato, per risarcire un innocente di una parte almeno dei danni subiti ingiustamente e per ripristinare la fiducia nella giustizia. (4-09923)

RUTELLI, GERARDO BIANCO, D'ALEMA, LA GANGA, BATTISTUZZI, NO-

VELLI e PANNELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Messaggero* ha effettuato in tre successive circostanze (12 e 19 dicembre 1992, 14 gennaio 1993) attraverso due diversi laboratori chimici specializzati delle analisi a tappeto sul latte in commercio a Roma, da cui emergono dati inquietanti circa la contaminazione da colibatteri di buona parte delle confezioni prese in esame;

in particolare, numerosi dati attestano la forte presenza di coliformi totali, coliformi fecali ed *Escherichia coli*, alcuni la presenza di *Pseudomonas*, ovvero di indicatori certi — rispettivamente — di contaminazione fecale e contatto con acque inquinate;

tale situazione assai rischiosa per la salute umana può essere senz'altro ricondotta alla carenza dei controlli igienico-sanitari sul latte in commercio;

appare indispensabile restituire serenità ai cittadini romani circa la qualità di questo alimento fondamentale e circa il rigore e la sistematicità dei controlli di legge;

occorre, più in generale, fornire la stessa assicurazione a tutti i cittadini italiani —:

quali informazioni il Governo può fornire circa la qualità del latte commercializzato nella città di Roma;

quali precisi risultati hanno dato le ispezioni sul latte disposte in data 15 gennaio dall'Assessorato alla Sanità del comune di Roma;

quali iniziative il Governo intende assumere per garantire controlli generalizzati e sistematici da parte delle autorità competenti — USL, ma anche NAS ed Ispettorati anti-frode del Ministero dell'Agricoltura — al fine di tenere costantemente sotto pressione l'intera struttura produttiva e della commercializzazione del latte, e per sanzionare le violazioni della legge e i veri e propri attentati alla salute pubblica riscontrati nell'inchiesta de *Il*

Messaggero e in ogni altra analoga circostanza. (4-09924)

GIOVANARDI, SAVIO, BERNI, TORCHIO, CARLI e BRUNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

che l'AIMA non ha ancora adottato le delibere di acquisto dell'alcole prodotto con la distillazione preventiva del vino da tavola e dell'alcole da frutta;

che in data 29 settembre l'AIMA aveva inviato comunicazione scritta ai distillatori che le delibere erano già state adottate;

che tale comunicazione non ha avuto nessun seguito operativo creando così uno stato di tensione tra i produttori agricoli ed i distillatori, che hanno comunicato alle organizzazioni dei produttori la sospensione del ritiro del vino e della frutta —:

quali provvedimenti intenda adottare per sbloccare la situazione e permettere il regolare ritiro del vino e della frutta. (4-09925)

OLIVERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

due dei venti consiglieri comunali del comune di Mendicino (Cosenza) hanno rassegnato le dimissioni dalla carica alle ore 8.25 ed 5.27 del 18 gennaio 1993;

immediatamente il sindaco, in conformità con le normative vigenti, ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria d'urgenza per il 20 gennaio 1993 in prima convocazione e per il 21 gennaio 1993 in seconda convocazione con l'ordine del giorno: « presa d'atto delle dimissioni dei due suddetti consiglieri e surroga degli stessi »;

gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale sono stati notificati ai consiglieri comunali a partire dalle 10.15 dello stesso giorno, come si evince dalle relate di notifica depositate presso il comune di

Mendicino da cui si può constatare che ai signori Vincenzo Lavella e Graziella Caputo rispettivamente consigliere e capogruppo di minoranza (DC) gli avvisi di convocazione sono stati notificati alle ore 10.30 del 18 gennaio 1993;

successivamente otto consiglieri DC hanno rassegnato le dimissioni dalla carica con atti separati presentati al prefetto ed al segretario comunale;

in data 19 gennaio 1993 il sindaco veniva a conoscenza di dette dimissioni e disponeva la convocazione di una successiva seduta del Consiglio Comunale per il giorno 27.1.93 in prima convocazione ed il giorno 28 gennaio 1993 in seconda convocazione con l'ordine del giorno: « resa d'atto dimissioni e surroga degli otto consiglieri comunali »;

poche ore prima dell'inizio della seduta consiliare convocata per il giorno 20 gennaio 1993 il prefetto di Cosenza comunicava un provvedimento di sospensione del Consiglio Comunale di Mendicino palesemente illegittimo ed in netto contrasto con le decisioni del Consiglio di Stato del 22 novembre 1991 in materia di presa d'atto e di surroga dei consiglieri comunali;

nelle scorse settimane analoga situazione si è verificata per il comune di Scalea (Cosenza) dove otto consiglieri comunali (DC) rassegnavano le dimissioni successivamente alle dimissioni di altri due consiglieri della maggioranza ed il prefetto di Cosenza procedeva ad emanare provvedimento di sospensione del Consiglio Comunale con le stesse motivazioni adottate per la sospensione del Consiglio Comunale di Mendicino;

il TAR della Calabria accogliendo la richiesta di sospensiva del provvedimento prefettizio relativamente al comune di Scalea ha reintegrato il Consiglio Comunale nel rispetto dell'articolo 39 della legge 142/90 e dei pronunziamenti in materia del Consiglio di Stato;

in particolare nella situazione determinatasi nel comune di Mendicino non

ricorre alcuna delle condizioni di scioglimento del Consiglio Comunale previste dall'articolo 39 della legge 142/90 atteso che non si contestano violazioni di legge e/o gravi motivi di ordine pubblico, il bilancio è stato approvato nei termini previsti dalla legge, il normale funzionamento dei servizi non solo è stato assicurato ma la nuova amministrazione comunale era impegnata in uno sforzo di qualificazione dei servizi di cui lo stesso prefetto è ufficialmente a conoscenza —

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza al fine di ripristinare gli organi democratici del comune di Mendicino. (4-09926)

ACCIARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Nuoro ha comunicato all'amministrazione comunale di Torpè, l'intendimento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 145 del 1990 e dalla circolare ministeriale n. 197 dello stesso anno, di procedere alla soppressione del plesso scolastico della frazione di Talavà in Sardegna —

se siano state valutate le ripercussioni sociali che una eventuale chiusura della scuola elementare avrebbe nella comunità in questione in considerazione delle forti tensioni presenti nel territorio;

se non sia opportuno considerare le difficoltà di trasferimento che gli scolari avrebbero in virtù delle precarie condizioni generali di trasporto; considerando il fatto l'amministrazione comunale di Torpè a seguito di palesi difficoltà finanziarie non potrà garantire il servizio di scuolabus —

se sia a conoscenza del fatto che gli oneri finanziari per la realizzazione degli edifici nei quali è dislocata la scuola elementare di Talavà sono stati sostenuti a totale carico della amministrazione comunale di Torpè, in conseguenza delle motivate richieste da parte degli abitanti della frazione in questione, e non si ipotizza un

altrettanto proficuo utilizzo delle strutture che possa in qualche modo giustificare gli sforzi compiuti;

se vi siano termini di discussione per una possibile forma di intervento, che tenga in debita considerazione le esigenze e le istanze dei cittadini e dell'amministrazione locale, così da evitare pericolose ricadute per un territorio già peraltro compromesso sotto il profilo socio-economico. (4-09927)

ALOISE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

l'Accademia d'arte drammatica della Calabria, con sede in Palmi (RC), un'associazione cui ha aderito la regione Calabria con legge n. 5/90, promuove e gestisce da sette anni un Festival di teatro estivo — che nelle due ultime edizioni ha assunto la denominazione « Calabria arte estate » — ed ha puntualmente presentato istanza al Ministero del turismo per ottenere i contributi previsti dalle leggi vigenti;

che, nonostante il notevole impegno economico e l'alta caratura artistica delle manifestazioni ospitate, il Ministero del turismo ha sistematicamente ignorato le istanze della suddetta accademia, ponendo un forte vincolo all'ulteriore crescita di una manifestazione che svolge, anche, un ruolo importante per la qualificazione dell'offerta turistica della Calabria —:

quali siano i festivals o rassegne teatrali che hanno ottenuto nel 1992 finanziamenti o contributi ministeriali con l'elenco completo degli spettacoli programmati, delle spese sostenute e dei contributi a ciascuno assegnati dal Ministero;

le motivazioni per le quali non sono state ritenute meritevoli di accoglimento le istanze presentate dall'Accademia di Palmi per gli anni 1991 e 1992 e se corrisponde al vero che tali domande siano state rigettate nonostante il parere favorevole degli uffici competenti. (4-09928)

MUZIO. — *Ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile, dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Arquata Scrivia (AL) esistono depositi petroliferi della ERG di Genova e della Libarna Petroli con la presenza di infrastrutture industriali di contenimento e stoccaggio ad alta capacità ricettiva così distribuita:

metri cubi 1070 per 4 serbatoi di cui 2 benzina normale e 2 benzina super;

metri cubi 1200 per 2 serbatoi di gasolio per un totale di circa 6680 metri cubi totali;

GPL in serbatoi sferici così distribuiti:

n. 6 sfere piccole da 500 metri cubi;

n. 3 sfere grandi da 2000 metri cubi;

e ancora:

n. 24 serbatoi per un volume di 12.000 metri cubi;

n. 10 serbatoi per un volume di 20.000 metri cubi;

n. 4 serbatoi per un volume di 30.000 metri cubi;

rispettivamente contenenti benzina super, normale gasolio e nafta;

che questi depositi si trovano lungo il fiume Scrivia, affluente del Po, corso d'acqua di rilevanza interregionale per l'approvvigionamento degli acquedotti della zona, sia per le attività agricole della bassa Valle Scrivia e che si è in presenza di concentrazione urbana di rilievo quali Arquata Scrivia con 6.300 abitanti e Vignole Borbera con 2.000 abitanti, nonché di importanti infrastrutture ferroviarie, autostradali ed industriali quali la linea Torino-Milano-Genova, lo stabilimento Cementir ed altri —:

se siano a conoscenza dei rapporti di sicurezza presentati dai fabbricanti ai

sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88 e quali siano i possibili effetti in caso di incidenti previsti nei rapporti di sicurezza;

se il servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio, abbia delineato l'impatto possibile di eventuali incidenti nel territorio circostante descritto dato che le presenze di infrastrutture e residenze in prossimità degli impianti, è noto, amplifichi gli effetti di eventuali incidenti e quali misure impiantistiche e urbanistiche siano necessarie;

quali iniziative abbiano intrapreso, e intendano intraprendere perché i gravissimi rischi per le popolazioni e per l'ambiente connessi a impianti industriali di questa natura siano evitati;

quali provvedimenti intendano adottare per i controlli, le prescrizioni di sicurezza, i piani di emergenza, l'informazione alla popolazione per alleggerire la pressione sul territorio di queste installazioni industriali pericolose;

come si voglia provvedere a dare evidenza a situazioni critiche come quella descritta individuando i possibili interventi, gli scenari di prevenzione e di risanamento di questa area, poiché nessun intervento rappresenterebbe un incentivo all'abbassamento dei livelli di vigilanza da parte delle imprese;

quali atti si intendano disporre perché vengano responsabilmente assunte dai Comuni, dalla Prefettura e dalle Istituzioni a carattere periferico, tutte le precauzioni dimensionando a livello di area i rischi potenziali e le conseguenti misure di emergenza per le popolazioni lavorative e residenti poiché in caso di incidenti si possono verificare decessi per 12.5 Kw/mq e ferimenti per 0.5 Kw/mq per irraggiamento termico ed esplosione e del 50 per cento delle persone esposte dopo 30 minuti di esposizione in caso di rilascio di sostanze tossiche. (4-09929)

PARLATO. — Ai Ministri del tesoro, dei trasporti, dell'industria, commercio ed arti-

giano e delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. — Per conoscere:

secondo quale logica nazionale ed europea l'ALITALIA, nel dicembre scorso, invece di allearsi, in vista della « deregulation », con le compagnie aeree innanzitutto europee di maggior spessore, partecipando al loro capitale, stringendo accordi, stipulando iniziative e razionalizzazioni delle rispettive aree di mercato, sia andata a Budapest ad acquistare il 30 per cento (oltre ad un ulteriore 5 per cento da parte della SIMEST, banca mercantile del Ministero del Commercio Estero) della sconosciuta compagnia di bandiera ungherese MALEV, gettando via cento miliardi; ha scritto la stampa che: « Oltre allo scambio azionario, l'accordo prevede la partecipazione ALITALIA nel consiglio di amministrazione MALEV (con tre consiglieri su nove) e nel « supervisory board » (con due membri su sette), la costituzione su basi paritetiche di uno « steering committee » nonché il coinvolgimento determinante dell'ALITALIA nelle decisioni a carattere strategico. L'intesa prevede anche la massima sinergia dei « network », che sarà realizzata sin dal prossimo orario estivo utilizzando la posizione geografica dei due paesi e puntando allo sviluppo integrato dei « hub » di Budapest, Milano e Roma, allo sviluppo di una collaborazione nell'attività cargo, finalizzata a fare di Budapest il centro merci dell'Europa dell'est, e di una collaborazione nei settori manutenzione, « cartering », « charter », acquisti, servizi finanziari. I vantaggi dell'intesa tra le due compagnie sono stati sintetizzati da Bisignani. « Innanzitutto — ha detto — l'accordo si basa su presupposti di uguali diritti e uguali doveri. In particolare, l'ALITALIA opera un salto di qualità nella propria strategia internazionale, passando da semplici accordi commerciali alla realizzazione di una joint venture con impegni ed obiettivi comuni. Inoltre si assicura una partecipazione strategica nella migliore compagnia dell'Est, allarga il proprio "network", soprattutto nell'area dell'Europa Centrale e dell'Est ». « La MALEV, da parte sua », ha proseguito Bisignani, « si allea con il quarto vettore europeo, getta

solide basi per un dialogo, attraverso l'ALITALIA con la CEE, mantiene la propria autonomia allargando però la propria sfera di azione soprattutto verso le Americhe, il Mediterraneo e l'Estremo Oriente». L'amministratore delegato della MALEV, Pakay, ha sottolineato che « con questo accordo la compagnia ungherese è giunta alla più importante tappa del suo processo di privatizzazione iniziato due anni fa. Ci stiamo preparando perché la nostra comune attività basata su reti di volo ed orari coordinati possa prendere il via all'inizio della stagione estiva, a marzo del 1993 » -:

se sia vero che:

la MALEV sostanzialmente sia una compagnia di terzo livello;

essa sia in crisi, disponga di pochi aerei e garantisca al personale retribuzioni, ambienti di lavoro, prerogative civili e sociali, assistenza, previdenza molto al di sotto dei livelli europei e che la manutenzione degli stessi aerei continuerà ad effettuarsi in Ungheria a costi, stanti le minori garanzie sociali, di sicurezza, tecnologiche, vanificando così quanto avrebbe potuto e dovuto fare la ATITECH in Italia;

infine quali siano i criteri previsti per l'investimento nel 1993, 1994, 1995;

quali le interferenze, gli incroci, le soppressioni, le eliminazioni di rotta che deriveranno sia ai voli internazionali ALITALIA che a quelli interregionali ATI già programmati nella convenzione interministeriale e gli effetti sulla occupazione aziendale di entrambe le società nel Mezzogiorno d'Italia. (4-09930)

ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tramite lettera anonima siglata « alcuni dipendenti del C.E.D. del comune di Alessandria » l'interrogante è stato informato dei seguenti fatti:

la Cooperativa Datadigit è stata costituita oltre 10 anni or sono da parte di

giovani che avevano frequentato a pagamento corsi di programmazione tenuti da Vincenzo Pasino, dirigente del centro Elaborazione Dati del comune di Alessandria, a cui era stata promessa dal Pasino stesso l'assunzione da parte del comune di Alessandria in seguito al supposto ampliamento della pianta organica del centro Elaborazione Dati;

al fine di garantire il lavoro per la Cooperativa, il comune di Alessandria ha ottenuto dall'USSL 70 (di cui è funzionario Mario Pasino, fratello di Vincenzo Pasino) l'appalto relativo alla registrazione delle ricette dei mutuati su supporto magnetico da inviare poi a Torino al CSI Piemonte per la successiva elaborazione. Nel frattempo, mentre la registrazione delle ricette costituiva la fonte principale di reddito, venivano svolti dalla stessa Cooperativa anche lavori di minore entità per conto del comune di Alessandria, sempre mediante l'affidamento diretto dell'incarico. Anche se formalmente non ricopriva alcun incarico all'interno del Consiglio Direttivo, Vincenzo Pasino svolgeva di fatto le funzioni di dirigente occulto, non tollerando alcuna interferenza in merito alle proprie decisioni;

nel 1986 è giunta in Italia una cittadina marocchina, che è stata introdotta al CED del comune di Alessandria da parte di un conoscente di Pasino per lavorare nella Cooperativa Datadigit. Dopo breve tempo la Farahat (tale è il nome della cittadina marocchina) entrava nelle grazie (per così dire) del dirigente del CED che, al fine di farle ottenere il permesso di soggiorno permanente (il semplice visto turistico, di cui era in possesso ha infatti una validità limitata), obbligava la Cooperativa ad assumerla come dipendente. A questo punto è opportuno notare che nessuna delle persone che collaboravano con la Datadigit è mai stata messa in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, a parte la citata Farahat. I dirigenti della Cooperativa che hanno commesso il grave errore di non accettare le decisioni di Pasino sono stati costretti ad andarsene. La Farahat, una volta assunta, veniva indicata da Pa-

sino come direttrice della Cooperativa, ottenendo di occupare una scrivania nell'ufficio del Pasino stesso, di cui possedeva le chiavi (chiavi non in possesso di alcun dipendente del CED) unitamente alle chiavi di accesso ai locali del CED ed alle chiavi di accesso a tutte le banche dati del comune;

per quanto riguarda la gestione contabile della Cooperativa, la Farahat da sola fagocitava dal 30 per cento al 50 per cento del fatturato annuo (tra stipendio e contributi): la rimanenza, detratte le spese, veniva ripartita tra i soci collaboratori a insindacabile giudizio di Pasino. Le assemblee di approvazione del bilancio negli ultimi anni non hanno quasi mai avuto luogo, ed i relativi verbali, regolarmente depositati in Tribunale, sono palesemente falsi, come accertato da alcuni soci della Datadigit. Alcune assemblee, secondo le risultanze dei verbali, avrebbero addirittura avuto luogo nei locali del CED durante il normale orario di ufficio dei dipendenti comunali. Secondo le dichiarazioni di alcuni soci della Cooperativa, le scritture contabili venivano tenute da una commercialista (casualmente moglie di un dipendente del CED) che ne impediva la visione a chiunque non fosse stato espressamente autorizzato da Pasino, premurandosi inoltre di avvisare il Pasino stesso di qualsiasi richiesta in merito;

attualmente la Cooperativa Datadigit è coinvolta in tre procedimenti giudiziari (due civili ed uno penale); nel primo procedimento una collaboratrice non socia (che ha prestato la propria opera presso l'ufficio anagrafico del comune di Alessandria per conto della Cooperativa percependo in quattro anni l'astronomica cifra complessiva di lire 4 milioni, secondo quanto pubblicato dai locali organi di stampa) ha richiesto il versamento di quanto dovuto in base alle vigenti norme di legge; nel secondo l'INPS ha citato la Cooperativa, in solido con il comune di Alessandria (in quanto il lavoro veniva svolto all'interno dei locali del CED), per richiedere il versamento di lire 1.300 milioni per omesso versamento di contributi

e relative sanzioni pecuniarie; il terzo procedimento (penale) riguarda un affidamento di lavori alla Cooperativa da parte di Pasino all'insaputa dell'Amministrazione Comunale;

nonostante quanto sopra descritto sia perfettamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, il Pasino continua tuttora a ricoprire il suo incarico di dirigente del CED percependo il relativo stipendio e mantenendo la possibilità di effettuare pressioni sui dipendenti in merito alla loro eventuale testimonianza davanti all'autorità giudiziaria. Un dipendente che non ha accettato intimidazioni e vessazioni è stato costretto a richiedere il trasferimento ad altro ufficio —

se intendano accertare la veridicità dei fatti su esposti e, nel caso risultino fondati, quali provvedimenti intendano prendere nei confronti della amministrazione Comunale di Alessandria. (4-09931)

SCAVONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, in riferimento al caso verificatosi nella USL 32 di Adrano in provincia di Catania, riportato a pagina 17 del quotidiano *La Sicilia* del 15 gennaio 1993, per il quale un Coordinatore Amministrativo su delega dell'Amministratore straordinario, ha ritenuto di segnalare alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri ed al ministro della sanità il « rifiuto » opposto da un Dirigente sanitario, caposervizio di medicina di base, di prendere in carico di sovraintendere gerarchicamente alla distribuzione dei bollini per l'esenzione del ticket, se ritenga che sia questa una incombenza spettante ad un Dirigente sanitario, stante che tali funzioni debbono essere svolte da personale amministrativo e assoggettate, pertanto, alla Direzione gerarchica di un Caposervizio Dirigente amministrativo che assicuri indubbiamente più competenza in materia e che offra maggiori garanzie circa il controllo di qualità dell'operato del personale amministrativo sottoposto, e circa la dispensa di direttive che si rendessero eventualmente necessarie;

se non ritenga che tale pretesa di un Coordinatore Amministrativo non rappresenti il segno evidente di una gestione inadeguata nella misura in cui pretende di imporre una illogica distrazione di preziose risorse professionali al di fuori delle competenze istituzionali;

se non ritenga che tali fatti possano discendere da una lacunosa legislazione in tema di individuazione di compiti e funzioni dei Dirigenti Sanitari preposti alla Organizzazione dei servizi di Medicina di Base, ed in tal caso se non ritenga urgente pervenire, con provvedimento di legge apposito, alla definizione urgente di tali compiti e funzioni, alla stessa stregua di quanto fu disposto per i Direttori sanitari degli Ospedali che hanno negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/69 un loro ben definito mansionario;

poiché si ha motivo di ritenere, per segnalazioni ricevute, che fatti analoghi e ben più gravi siano stati perpetrati nella stessa USL, se non ritenga di disporre una ispezione al fine di accertare eventuali utilizzazioni improprie di risorse. (4-09932)

EBNER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che secondo quanto si è potuto leggere sull'edizione del 20 dicembre 1992 del *Sole 24 ore*, il Ministero delle finanze, in relazione alla operazione « redditemetro », provvederà ad inviare a 2 milioni e 500 mila contribuenti un questionario che dovrà essere compilato in ogni sua parte;

che tale questionario deve essere rispedito agli Uffici competenti entro quarantacinque giorni;

che già si prevede che per la Provincia di Bolzano il questionario bilingue non sarà pronto in tempo utile da rendere possibile l'inoltro nei tempi dettati —;

se non si ritenga possibile prevedere per la Provincia di Bolzano un differimento dei termini di invio del questionario suddetto fino al momento in cui sarà

disponibile il modulo anche nella lingua madre tedesca. (4-09933)

SARTORIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero delle Finanze, con decreto ministeriale 27 settembre 1991 ha determinato le tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane con effetto dal 1° gennaio 1992, confermando con decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348 e 24 settembre 1992, n. 388 le tariffe medesime, nonostante sia intervenuta la loro cassazione con più di una sentenza dei Tribunali Amministrativi Regionali;

le gravi sperequazioni del provvedimento di modifica degli estimi, basato su evidenti errori compiuti dagli uffici periferici del Catasto, ma, sembra anche su involontarie mancate risposte ad iniziative degli stessi uffici, hanno provocato le giuste proteste dei Comuni;

i rappresentanti di numerosi comuni della Provincia di Torino si sono recati, in data 8 gennaio 1992, presso il Ministero delle Finanze e, a conclusione di un incontro, hanno ricevuto assicurazioni di una pronta iniziativa ministeriale per rimediare alla difficile situazione —;

quali siano le esatte modalità dell'iniziativa con l'indicazione dei tempi previsti per il suo compimento; e quindi, per giungere alla rettifica delle tariffe d'estimo in argomento. (4-09934)

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponda al vero quanto denunciato dal consigliere regionale della Lombardia Gisberto Magri (aderente alla Lega Lombardia Libera), a proposito di convocazioni di « elettori, residenti a Bergamo, presso gli uffici della Polizia giudiziaria di Milano » al fine di essere « interrogati sul come e sul perché hanno apposto la loro firma » sotto il simbolo del succitato movimento;

se risulti essere in atto un procedimento giudiziario relativamente alla verifica di sottoscrizioni di Liste della Lega Lombardia Libera. (4-09935)

BIONDI. — *Ai ministri dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la situazione del settore agricolo nella provincia di Foggia, già in sé grave, è ultimamente peggiorata a causa delle avversità atmosferiche e del gelo;

persistono le inadempienze della regione Puglia nella destinazione dei fondi specifici per l'agricoltura a favore della provincia di Foggia —:

quali interventi intendano compiere nei riguardi della regione Puglia per invitarla ad adempiere ai propri doveri istituzionali, erogando quindi con la necessaria tempestività i finanziamenti indebitamente trattenuti;

quali provvedimenti intendono mettere allo studio, quanto ad interventi legislativi straordinari, per la dilazione delle scadenze delle obbligazioni del tempo necessario per la ripresa produttiva di un settore, come quello agricolo, che nella Capitanata è essenziale;

quale sia la natura delle inadempienze che hanno portato la regione Puglia a ritardare un atto dovuto, determinando danni all'agricoltura e di riflesso all'intera economia foggiana;

se il Governo abbia valutato le responsabilità, non solo politiche ed istituzionali degli autori del ritardo, e di conoscere quali provvedimenti intenda assumere al riguardo. (4-09936)

GIUNTELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della manovra di contenimento della spesa sanitaria per l'anno 1993, il decreto-legge 19 settembre 1992,

n. 384, convertito in legge 12 novembre 1992, n. 438 titolato « *Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali* », all'articolo 6, quarto comma, stabilisce che: « *i citati livelli di assistenza debbono ... prevedere un tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni* »;

il provvedimento predisposto dal Ministero della sanità in materia di determinazione dei livelli di assistenza da valere per il 1993 relativamente all'assistenza farmaceutica stabilisce che: « *... l'assistenza farmaceutica erogabile a totale carico del servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti ... è garantita entro un limite massimo di n. 16 ricette.*

I soggetti interessati sono dotati di contrassegni autoadesivi in numero corrispondente a quello delle ricette concesse in esenzione dal pagamento della quota fissa sulla singola prescrizione e della quota di partecipazione alla spesa farmaceutica.

Il modello dei contrassegni è definito dal Ministro della sanità d'intesa con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, avendo riguardo all'esigenza di assicurare elementi di personalizzazione dei contrassegni stessi nonché dimensioni e caratteristiche di stampa idonee all'impiego dei lettori ottici automatici.

I contrassegni hanno validità annuale e non possono essere utilizzati oltre la scadenza del periodo di validità.

Per l'anno 1993 i contrassegni possono essere utilizzati fino al 31 dicembre »;

con nota n. 100/S.C.P.S./3.20312 del 29 dicembre 1992 il Ministero della sanità ha comunicato che, in sede di approvazione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Consiglio dei ministri, all'ottavo comma dell'articolo 18, ha disposto che: « *... le regioni possono prorogare fino al 1°*

febbraio 1993 la decorrenza degli effetti della disciplina medesima », demandando pertanto all'autonomia regionale la discrezionalità in ordine alla protrazione al 1° febbraio del termine del 1° gennaio previsto dalla citata legge n. 438 del 1992;

alla data odierna molte unità sanitarie locali della regione non hanno ancora ricevuto i contrassegni autoadesivi previsti dai citati provvedimenti da parte del Poligrafico e Zecca dello Stato;

la non adeguata fornitura a tutte le unità sanitarie locali della regione del materiale necessario per ottemperare alle più volte citate disposizioni dipende da una vera e propria inadempienza del Ministro per la sanità, che attraverso la mancata o inadeguata consegna in tempi utili del materiale prima descritto non ha reso possibile il realizzarsi del presupposto per l'attuazione delle disposizioni prima richiamate;

pertanto la protrazione del termine del 1° gennaio non è riconducibile ad autonomia determinata della regione, ma è invece un atto obbligato, in quanto conseguenza diretta di una precisa inadempienza ministeriale, per cui le conseguenze di natura economica derivanti dalla protezione del termine di cui sopra devono gravare sul Fondo sanitario nazionale e non sulla quota parte dello stesso di competenza della regione Emilia-Romagna;

la possibilità di munire i cittadini dell'intero contingente di 16 contrassegni validi per l'anno 1993 non consente di dar corso all'avvio delle operazioni di distribuzione fino a quanto tutte le unità sanitarie locali non saranno state munite dell'intero stock necessario;

la situazione sopra descritta riveste i caratteri dell'assoluta emergenza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento immediatamente eseguibile —:

quali provvedimenti il ministro intenda adottare per l'attuazione di una legge già così penalizzante per i cittadini più deboli. (4-09937)

LONGO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

1) presso l'istituto statale d'arte « A. Corradini » di Este (PD) sono documentate tra il 1991 e i primi mesi del 1992 numerose irregolarità amministrative e gestionali ripetutamente verbalizzate nei dibattiti del relativo Consiglio di Istituto;

2) tali irregolarità riguardano:

a) presunti acquisti di materiale la cui esistenza ed il cui successivo consumo non risultano da regolare tenuta di scarico e scarico di magazzino;

b) l'acquisto di telai senza preventiva delibera di spesa del C.d.I.;

c) l'acquisto di materiali (pezzi di completamento di telai) senza usare prima analogo materiale già giacente in magazzino, con spreco di danaro pubblico;

d) il ricorso, per gli acquisti, a procedure irregolari e non sottoposte al controllo del Consiglio di Istituto;

e) il restauro di una fontana pubblica di Conselve (PD) commissionata dal locale comune all'ISIS « Corradini », da cui risulta una evidente confusione tra gli interessi pubblici dell'Istituto e gli interessi privati del preside ff. S. Da Molin;

f) una sostanziale coincidenza tra le numerose irregolarità citate e lo svolgimento delle funzioni di preside da parte del già citato S. Da Molin —:

quali misure intenda assumere, anche in via ispettiva, per accertare i fatti, stabilire le responsabilità, evitare che personale scolastico portatore di metodi oscuri di amministrazione possa continuare a svolgere funzioni di direzione scolastica e di istituto. (4-09938)

TURRONI. — *Ai Ministri delle finanze, per i beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

nel 1924 il comune di Rimini ha acquisito dal demanio dello Stato un ter-

reno di mq. 9500 prospiciente il mare ed adiacente ad un edificio di grande pregio architettonico destinato a colonia marina, denominato « Colonia Murri »;

il terreno in parola risulta gravato da un vincolo che ne prevede l'utilizzo esclusivamente ai fini di pubblica utilità;

inoltre l'edificio è tutelato dal Piano Paesistico dell'Emilia-Romagna, adottato ai sensi della legge 431/85, che ne ha riconosciuto l'interesse storico ed artistico. Lo stesso Piano Paesistico vincolò anche l'area di pertinenza dell'Edificio e il limitrofo terreno in parola;

nell'aprile del 1991 il sindaco di Rimini ha stipulato una convenzione con una società denominata Rimini & Rimini attraverso la quale cede a quest'ultima il diritto di superficie relativo all'area della Colonia Murri ed il limitrofo terreno di cui trattasi perché vi vengono realizzate strutture del tutto private e privatistiche, aventi finalità eminentemente speculative, che, aumentando il carico urbanistico aggravano le condizioni di intollerabile gestione della costa. Il comune ha autorizzato i lavori di trasformazione della Colonia secondo il progetto presentato dalla Rimini & Rimini, in contrasto con il Piano Paesistico Regionale;

le opere previste, per le quali sono stati iniziati i lavori, sono finanziate con il decreto ministeriale 4 agosto 1989 che ha riconosciuto il progetto meritevole dei finanziamenti della legge 30 dicembre 1988, n. 556 per i mondiali di calcio;

la competente regione Emilia-Romagna, verificato che erano in corso opere in contrasto con il Piano Paesistico, su un edificio di rilevante interesse storico-artistico, il cui assoluto valore è stato riconosciuto dalla ricerca compiuta dall'Istituto per i Beni Culturali, ha sospeso recentemente i lavori autorizzati dal comune di Rimini; i predetti lavori, che secondo quanto emerge dal progetto, consistono nella realizzazione di un grande centro terziario e direzionale nell'edificio e di un « Parco acquatico » coperto con tensio-

strutture nell'area scoperta, sono in palese contrasto con le finalità della citata legge 556/1988. Essi inoltre non sarebbero stati attuati e completati nei termini previsti dalla predetta legge 556/1988 —;

se non ritenga il ministro delle finanze di dover richiedere l'annullamento degli atti di concessioni degli immobili predetti alla soc. Rimini & Rimini in quanto in palese e clamoroso contrasto con i vincoli di pubblica utilità sopra richiamati;

se non ritenga il ministro per i beni culturali di dover apporre sull'edificio un vincolo ex legge 1089/39, in considerazione del rilevante interesse storico artistico ad esso attribuito ed ai notevoli pregi architettonici che, uniti a particolarità costruttive, ne testimoniano l'unicità; l'urgenza e necessità di tale vincolo discendono anche dal nefasto progetto che ne mina e ne distrugge ogni pregio trasformandolo in un volgare elemento aggiuntivo del « divertimentoificio » riminese;

se non ritenga il ministro del turismo di dover revocare ed annullare il finanziamento concesso alla soc. Rimini & Rimini per la trasformazione della Colonia Murri perché in contrasto con le norme di tutela del Piano Paesistico regionale, per l'illegittimità della concessione rilasciata, per i vincoli esistenti di pubblica utilità dell'area limitrofa, pure interessata dal progetto finanziato attraverso la citata legge Carraro e per il mancato rispetto dei termini relativi alla esecuzione delle opere stabiliti nella legge stessa. (4-09939)

SITRA, DALLA CHIESA CURTI, OLIVERO e SORIERO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso che:

l'AGENSUD ha proceduto alla rescissione del contratto con l'impresa aggiudicatrice dell'appalto per la costruzione della Diga Esaro di Sant'Agata, per cui si è ulteriormente allontanata, se non svanita, per i lavoratori interessati, la possibilità di continuare a lavorare;

conseguentemente, dopo le note manifestazioni di risonanza nazionale, culminate qualche mese fa nella decisione di circa 40 operai di murarsi all'interno di una galleria per alcuni giorni e considerato l'assurdo silenzio del Governo sulla vicenda, sono riprese nuove iniziative di lotta da parte dei cittadini di Sant'Agata, che in data 20 gennaio 1993 hanno manifestato in Piazza Prefettura a Cosenza;

le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL hanno rinnovato la richiesta al Governo di un incontro sulla vertenza in atto —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda rispondere sollecitamente e positivamente alla richiesta avanzata ed assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il posto di lavoro degli operai impegnati nella costruzione della diga e per completare l'invaso, costato finora diverse centinaia di milioni necessario per il rilancio delle condizioni civili ed economiche dell'area interessata.

(4-09940)

LARIZZA, MORGANDO, GARELIO, RATTO e AZZOLINA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il settore siderurgico nell'ultimo decennio ha subito ristrutturazioni, ridimensionamenti e accorpamenti anche attraverso il passaggio dal privato al pubblico;

secondo dati del ministero del Lavoro vi è nel settore un'eccedenza di 13.597 lavoratori;

i volumi produttivi subiscono una ulteriore riduzione che coinvolge i paesi della Comunità economica europea;

in Italia siamo di fronte ad ulteriori e importanti riassetti produttivi che vedono la privatizzazione di comparti rilevanti come l'ILVA di Piombino;

il polo siderurgico torinese, passato dal privato (FIAT) al pubblico all'inizio

degli anni '80, ha già subito un forte ridimensionamento produttivo e occupazionale con una riduzione di addetti da circa 10.500 ai 1200 attuali;

nella città di Torino vi sono due comparti produttivi autonomi che utilizzano strutture e servizi comuni;

la lavorazione siderurgica torinese riguarda la laminazione a freddo di un volume produttivo di circa 600 mila tonnellate annue utilizzate prevalentemente dalla Fiat auto e una produzione di acciaio inox che in questa fase non è colpita da recessione ma deve fare i conti con un'agguerrita competitività internazionale;

la laminazione a freddo, oggi messa in discussione, ha visto dall'86 un impegno straordinario dei lavoratori che sono stati ridotti da 800 a 520 con volumi produttivi invariati e con un attivo dall'87 al '92 di 10-15 miliardi annui;

la chiusura o il forte ridimensionamento della laminazione a freddo di acciaio omogeneo trascinerebbe nella chiusura anche la laminazione di acciaio insidabile;

Torino è una delle realtà del nord più colpite da un processo deindustrializzazione che coinvolge i settori produttivi più importanti e tuttavia per quanto concerne il settore siderurgico non rientra nel progetto « UTOPIA » per la reindustrializzazione —:

quali ipotesi di sostegno siano previste dal Governo per la laminazione a freddo dell'ILVA di Torino, che rappresenta un notevole patrimonio di professionalità e qualità produttiva, dopo l'entrata in funzione del ciclo continuo di Novi Ligure;

se per la produzione di acciaio inox Torino sia destinata a restare un punto strategico nell'ambito del programma di sviluppo nazionale del settore. (4-09941)

**Apposizione
di firme ad una interpellanza.**

L'interpellanza Fini e Gasparri n. 2-00003, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 23 aprile 1992, è stata sottoscritta anche dal deputato Maceratini.

**Ritiro di un documento
di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta n. 4-09646 del 14 gennaio 1993.

**Trasformazione
di documenti di sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore Rositani:

interrogazione con risposta scritta n. 4-01848 del 1° giugno 1992 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00709;

interrogazione con risposta scritta n. 4-02957 del 3 luglio 1992 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00710;

interrogazione con risposta scritta n. 4-02958 del 3 luglio 1992 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00711;

interrogazione con risposta scritta n. 4-04881 del 10 settembre 1992 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00712;

interrogazione con risposta scritta n. 4-04882 del 10 settembre 1992 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00713;

interrogazione con risposta scritta n. 4-06422 del 15 ottobre 1992 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00714;

interrogazione con risposta scritta n. 4-08893 del 16 dicembre 1992 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00715.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Raffaele Russo ed altri n. 4-09856 del 20 gennaio 1993 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00701.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta Dalla Via n. 4-09863 del 20 gennaio 1993 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00702.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 14 gennaio 1992, pagina 6973, prima colonna, prima riga, deve leggersi: « La XIII Commissione », e non: « La III Commissione », come apparso per un errore di stampa.